

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

483° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 24
3 ^a - Affari esteri	» 44
4 ^a - Difesa	» 70
5 ^a - Bilancio	» 74
6 ^a - Finanze e tesoro	» 77
7 ^a - Istruzione	» 80
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 94
10 ^a - Industria	» 101
11 ^a - Lavoro	» 105
12 ^a - Igiene e sanità	» 113
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 119

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 140
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 143
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 151
Mafia	» 155
Sul ciclo dei rifiuti	» 156
Riforma amministrativa	» 158
Infanzia	» 196

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 197
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 207
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 208
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..	» 209
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 210

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 212
---------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

433^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Bressa e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3562) Deputati CERULLI IRELLI e SODA – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio 1999.

Il presidente VILLONE, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e propone per martedì 27 luglio alle ore 13 il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La relatrice BUCCIARELLI, attesa l'urgenza del provvedimento in esame, propone che sia valutata la opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante della discussione del disegno di legge in titolo.

Dopo un intervento del sottosegretario BRESSA che manifesta il suo consenso alla proposta avanzata dalla relatrice, interviene il senatore PASTORE, il quale, pur comprendendo le ragioni che motivano la richiesta avanzata dalla relatrice, ritiene che la materia oggetto del provvedimento non debba essere sottratta al dibattito in Assemblea, per evitare inutili polemiche da parte dell'opinione pubblica su un argomento – quello delle indennità dei membri del Governo – di particolare sensibi-

lità. Manifesta peraltro, a nome della sua parte politica, la piena disponibilità a procedere nei tempi più rapidi ad una definizione, in sede referente, del disegno di legge in esame, del quale dichiara di condividere il contenuto.

Il senatore FISICHELLA, pur mostrando di comprendere gli argomenti illustrati dal senatore Pastore, ritiene necessario procedere all'approvazione nei tempi più rapidi del provvedimento in esame che si propone di perequare il trattamento dei Ministri e dei Sottosegretari di stato non parlamentari a quello dei membri delle due Camere, superando così la situazione attuale che rende ingiustificatamente penalizzante la scelta di ricoprire cariche di Governo per chi non sia membro di una delle due Camere.

Intervengono quindi il senatore BESOSTRI e la senatrice PASQUALI che, condividendo i rilievi esposti dal senatore Fisichella, manifestano, a nome dei propri gruppi il consenso ad una decisione di trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Il senatore TIRELLI, pur comprendendo le esigenze che motivano la proposta in esame, dichiara, a nome della propria parte politica, la contrarietà al trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3841-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Deputati TREMAGLIA ed altri – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Dopo che la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha ricordato che il provvedimento in titolo è già stato approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati, la Commissione senza discussione, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il relatore PELLEGRINO dà conto degli emendamenti presentati dal Governo che, nel loro complesso, costituiscono una sorta di proposta di nuovo testo, sulla quale formula una valutazione favorevole. Si sofferma quindi, preliminarmente, sull'emendamento 1.100 volto a disciplinare gli effetti della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare. Al riguardo dichiara di condividere la scelta di far conseguire, anche dalla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, effetti vincolanti sul procedimento disciplinare. Tale opzione, pur incidendo negativamente sulla portata deflattiva del contenzioso penale dell'istituto del patteggiamento, ha il sicuro e positivo effetto di impedire che soggetti la cui credibilità è minata dall'applicazione della pena patteggiata possano continuare a rivestire responsabilità nelle amministrazioni pubbliche.

Ricorda quindi gli emendamenti 2.100, che prevede il trasferimento del dipendente pubblico nel caso di rinvio a giudizio del medesimo, e 3.100, che dispone la sospensione del dipendente pubblico a seguito di condanna non definitiva. Quanto all'emendamento 3.0.100, si tratta di previsione che chiarisce gli effetti della sentenza di condanna definitiva sul procedimento disciplinare e, più in generale, sul rapporto di impiego del dipendente pubblico. Infine ricorda gli emendamenti 3.0.200 e 4.100 volti a disciplinare gli effetti delle sentenze di condanna sui procedimenti di competenza della Corte dei conti.

Il senatore PASTORE ritiene che le proposte emendative del Governo, illustrate dal relatore, meritino per la loro complessità un'attenta riflessione. Chiede pertanto un rinvio della discussione.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che proprio alla luce del carattere degli emendamenti presentati dal Governo – che propongono sostanzialmente una integrale riformulazione del testo in esame – era stata prevista nella seduta dell'8 luglio la possibilità di presentare subemendamenti entro il 13 luglio, dichiara di comprendere la esigenza avanzata dal senatore Pastore e propone pertanto un ulteriore rinvio della discussione del disegno di legge in titolo.

Concorda con quest'ultima proposta il sottosegretario BRESSA.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Si riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore ANDREOLLI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.5 teso a fornire un'adeguata copertura finanziaria alle misure previste dall'articolo 1.

Dopo che il senatore PASTORE ha illustrato l'emendamento 13.8, teso a restringere l'ambito territoriale di applicazione della normativa, interviene il senatore LAURO che illustra gli emendamenti 13.4, 13.10 e 13.3, volti a ridurre la portata delle sanzioni previste dall'articolo 13. Questa disposizione, oggetto di numerosi rilievi critici da parte della 2^a Commissione, reca una disciplina eccessiva e, a suo avviso, non giustificata, che si risolve in uno strumento per irrigidire ulteriormente discutibili divieti alla circolazione introdotti dalla Amministrazione comunale di Roma nel corso degli anni. Al riguardo, ricorda l'esposto depositato, presso le competenti autorità, da un'associazione di categoria, della quale consegna copia ai membri della Commissione.

Intervengono quindi la senatrice PASQUALI, che illustra l'emendamento 13.1, volto a ridurre l'entità delle sanzioni previste, ed il senatore BESOSTRI che espone le motivazioni dell'emendamento 14.0.1.

Il presidente VILLONE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, l'esame potrà proseguire sulle sole disposizioni che non implicano conseguenze finanziarie.

Si passa quindi alla discussione sull'articolo 7 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PASTORE riformula l'emendamento 7.4 e tutti gli altri emendamenti a sua firma (1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.5 e 13.6) volti a delimitare l'estensione temporale di applicabilità di varie previsioni contenute nel provvedimento in titolo, modificando la data di scadenza da quella del 31 gennaio del 2001 a quella del 30 aprile sempre del 2001.

Interviene quindi il relatore ANDREOLLI il quale, dopo aver dichiarato di ritenere comunque insufficiente la riformulazione degli emendamenti del senatore Pastore, segnala la difficoltà di definire con precisione l'area del centro storico del comune di Roma che potrebbe rendere preferibile estendere la disciplina prevista all'intero territorio del comune di Roma. Propone quindi un ulteriore emendamento (7.100) volto a limitare l'applicazione della normativa prevista dall'articolo 7 alle sole ipotesi di rilascio degli immobili per finita locazione.

Il sottosegretario BARGONE, a questo proposito, dichiara di ritenere più congruo estendere a tutto il territorio del comune di Roma l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, stante la difficoltà di individuare con certezza il centro storico, nel quale comunque è ricompreso un numero esiguo di unità immobiliari, il che rende sostanzialmente

non incisiva, e incapace di realizzare le finalità volute, la disciplina in esame.

Dopo un intervento di chiarimento del senatore SCHIFANI sulla portata della nozione di «centro storico», il presidente VILLONE rileva che si pone un'alternativa tra la soppressione della disposizione in esame e la estensione della sua portata all'intero territorio del comune di Roma.

Sulla questione si apre quindi un dibattito.

Il senatore TIRELLI ritiene preferibile sopprimere l'articolo 7, mentre il senatore BESOSTRI e la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO concordano con la proposta di estendere all'intero territorio del comune di Roma la disciplina in esame, alla luce della portata dell'evento giubilare, che interesserà tutta l'area urbana di Roma, e al fine di evitare disparità di trattamento tra i proprietari di immobili siti nel territorio del medesimo comune. Dichiarano altresì di condividere la opportunità di limitare l'applicazione di questa normativa alle sole ipotesi di rilascio degli immobili per finita locazione.

Il senatore PELLEGRINO, ricordato il fine della disposizione in esame, ritiene possa essere rimessa ad una decisione dell'amministrazione comunale la definizione dell'ambito applicativo di questa normativa.

Dopo che il presidente VILLONE ha segnalato le difficoltà pratiche cui una tale eventualità metterebbe capo, interviene il senatore PASTORE, il quale dichiara di non comprendere il fine della disposizione in esame che, prevedendo una semplice sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e non una proroga delle locazioni, non è tale da indurre, a suo avviso, un miglioramento della qualità del patrimonio edilizio e, conseguentemente, della sua capacità ricettiva. Nel dichiarare quindi la propria netta contrarietà alla estensione dell'ambito applicativo di tale disposizione, ritiene che la sua approvazione possa risolversi in un negativo segnale presso l'opinione pubblica, andando in controtendenza rispetto ai più recenti indirizzi della legislazione e della giurisprudenza.

Il senatore Athos DE LUCA ribadisce, invece, la necessità di estendere la portata della disciplina proposta all'intero territorio di Roma per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i proprietari degli immobili e alla luce della straordinarietà dell'evento giubilare.

Il senatore FISICHELLA, attesa l'urgenza del provvedimento in titolo e stanti le divergenze che si registrano sulla disposizione in esame, propone che venga ulteriormente valutata, dal rappresentante del Governo e dal relatore, la possibilità di sopprimere la disposizione medesima.

Concorda con tale proposta il senatore PASSIGLI che segnala la opportunità di acquisire ulteriori informazioni sugli effetti di quanto previsto dall'articolo 7.

Anche il presidente VILLONE ritiene la questione meritevole di un'ulteriore riflessione e propone, conseguentemente, l'accantonamento dell'articolo in esame.

La Commissione concorda.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti sui quali, non essendovi richieste di intervento, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE formulano un parere negativo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE formulano un parere negativo su tutti emendamenti salvo che sull'emendamento 12.2, sul quale invece esprimono un parere favorevole.

Il relatore ANDREOLLI illustra infine una nuova formulazione dell'emendamento 13.2 volta a recepire i rilievi avanzati dalla Commissione giustizia ed invita, conseguentemente, la presentatrice a ritirare l'emendamento 13.9.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare*). - 1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole «di assoluzione» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

1-ter. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica».

1.100

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».

2.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio*). - 1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fat-

to, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un'altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell'ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383.

2.100

IL GOVERNO

Art. 3.

All'emendamento 3.100, comma 3 sopprimere le parole: «e, in ogni caso, decorsi cinque giorni dalla sua adozione».

3.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Sospensione a seguito di condanna non definitiva*). – 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione».

3.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti indicati nel medesimo articolo 2, comma 1.

2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio, e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.0.200

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Responsabilità per danno erariale*). - 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.100

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100

IL GOVERNO

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

7.R.100

IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4090**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

1.6 (Nuovo testo)

PASTORE

al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

1.7 (Nuovo testo)

PASTORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 2 miliardi nel 1999, in 20 miliardi nel 2000 e di 13 miliardi nel 2001, si provvede con copertura prevista dal bilancio dei Beni Culturali e per il residuo in capo al Fondo per l'Occupazione».

1.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » con le seguenti: «30 aprile».

3.1 (Nuovo testo)

PASTORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

4.1 (Nuovo testo)

PASTORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

7.5 (identico all'em. 7.1) PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

7.4 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

7.4 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «rilascio» inserire le parole: «per fine locazione».

7.100 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «immobili urbani situati nel», sopprimere le seguenti: «centro storico del».

7.3 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».

7.21 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».

R.7.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.

2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.

3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».

7.0.1

LAURO, PASTORE

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

11.2

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

11.2 (Nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.

11.4

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

11.3

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».

11.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

11.2 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

11.2 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.

11.4 LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

11.3 PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».

11.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.3

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.3 (Nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» con le seguenti: «nel centro storico del comune».

12.6

PASTORE

Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» e «20.000.000» con le seguenti: «600.000» e «3.000.000».

12.7

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», con l'altra: «30.000.000».

12.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

12.8

LAURO, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», con le seguenti: «sette giorni».

12.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.4

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.4 (Nuovo testo)

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.5

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.5 (Nuovo testo)

PASTORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.7

PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle ine-

renti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.

3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001.

13.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale».

13.2 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M1, M2 e M3 e lettera *c*) categoria N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:

a) articolo 146, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo;

b) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;

c) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;

d) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, fermo restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione commessa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 – seconda parte – 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.

4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma: «16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta posso-

no inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del Codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito».

6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal Codice della Strada.

13.9

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.5

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

13.5 (Nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» con l'altra: «storico».

13.8

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

13.4

PASTORE, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», con le seguenti: «300 per cento».

13.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «50».

13.10

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.3

LAURO, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.6

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

13.6 (Nuovo testo)

PASTORE

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.

3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono prevedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

14.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I «comuni» del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8 - 9 - 11 - 12 - 13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».

14.0.2

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

459^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore CALVI, il quale premette che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato in prima lettura dal Senato riguardano in particolar modo l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame. Quest'ultimo testo stabiliva, infatti, nella versione licenziata dal Senato, che il regime delle incompatibilità di cui all'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dal decreto legislativo n. 51 del 1998, non si applicasse ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare fosse in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge n. 145. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, ora all'esame della Commissione, da un lato riafferma l'immediata entrata in vigore del regime delle incompatibilità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 34, dall'altro, modifica la disciplina transitoria stabilendo che il predetto comma 2-*bis* non si applichi ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ma soltanto fino al 2

gennaio 2000 (data, peraltro, prevista per l'entrata in vigore a regime dell'intera riforma istitutiva del giudice unico di primo grado). Il comma 1 dell'articolo 3-*bis*, inoltre, fa salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

La Camera ha, altresì, inserito nell'articolo 3-*bis* un comma 2, in base al quale, fino al 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la riconsuazione, applicandosi le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale. Tale previsione, così come formulata dalla Camera, presta il fianco a difficoltà interpretative, in particolar modo per quanto attiene alle differenze con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), del vigente articolo 37 del codice di procedura penale, dove si dispone che il giudice può essere riconsuato dalle parti se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. L'accertamento della linea di confine tra l'indebita manifestazione del convincimento (che fa scattare l'applicabilità dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e l'espressione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza (che è la condizione per l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 3-*bis* del testo in corso di esame) sarà, pertanto, rimessa alla faticosa elaborazione della giurisprudenza.

La Camera dei deputati ha, infine, soppresso l'articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che conteneva una ragionevole ed opportuna individuazione dei provvedimenti la cui adozione da parte del giudice delle indagini preliminari determina l'incompatibilità, per quest'ultimo, a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

Si esprime, in conclusione, a favore della conversione del decreto-legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sia pure con le perplessità di ordine tecnico cui ha testè fatto riferimento. Ritiene, infatti, prevalente l'esigenza che la complessiva riforma del giudice unico di primo grado, rispetto alla quale la conversione del decreto-legge in titolo rappresenta una tappa indispensabile, entri pienamente in vigore nei tempi stabiliti.

Il sottosegretario AYALA, richiamandosi alle difficoltà ermeneutiche prospettate dal relatore Calvi in ordine al comma 2 dell'articolo 3-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, riferisce, pur non nascondendo alcune perplessità, una possibile tesi interpretativa: quella, cioè, in base alla quale, mentre l'articolo 37, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale si riferirebbe alle ipotesi di indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice effettuata fuori dal giudizio, per contro il comma 2 dell'articolo 3-*bis* farebbe riferimento a giudizi, che manifestano una valutazione di colpevolezza e che vengono espressi dal giudice all'interno del processo, come nel caso del cosiddetto eccesso di motivazione.

Ha la parola il senatore PETTINATO, il quale sottolinea come il testo licenziato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame della Com-

missione, esprima per intero la capacità propria dell'attività di mediazione politica di superare situazioni di contrasto particolarmente difficili. Il testo elaborato a seguito di tale mediazione, da un lato, sacrifica la norma contenuta nell'articolo 3-ter del testo licenziato dal Senato, con la quale si era tentato di procedere ad una individuazione chiara e razionale dei casi di incompatibilità, dall'altro, propone una disposizione, qual è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 3-bis, che impone al giudice, ma soltanto fino al 2 gennaio 2000, di prestare attenzione anche agli aggettivi adoperati nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dal momento che gli stessi potrebbero essere interpretati come manifestazione di una valutazione di colpevolezza e dar luogo ad incompatibilità. Sulla magistratura, inoltre, graverà l'onere di risolvere i complicati problemi interpretativi ed applicativi che la disposizione testè riferita potrà determinare. In conclusione, esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, ma dichiara che si asterrà al momento del voto finale nell'unica prospettiva che la conversione del decreto-legge, nella versione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, costituisca il prezzo da pagare per consentire che venga ripreso il percorso delle riforme in materia di giustizia.

Il senatore RUSSO esprime preliminarmente la propria soddisfazione derivante dal fatto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati sembra aprire la strada per una rapida conversione del decreto-legge, evitando che la decadenza dello stesso produca gravi disfunzioni nell'amministrazione della giustizia. Nel merito osserva, invece, che le scelte operate dalla Camera dei deputati, pur nel complesso accettabili, appaiono meno razionali delle soluzioni elaborate al Senato. Infatti, lo slittamento al 2 gennaio 2000 dell'efficacia dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale relativamente ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della conversione del decreto, potrebbe incoraggiare tattiche dilatorie o accelerazioni improprie dei procedimenti, a seconda che si voglia raggiungere lo scopo di consentire o non consentire l'applicazione della norma sulle incompatibilità. Anche la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3-bis suscita alcune perplessità, sia nella parte in cui la sua efficacia è limitata al 2 gennaio 2000, sia nella parte in cui si traduce in un restringimento delle previsioni già contenute nell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale. Gli sembra, infatti, che l'avverbio «indebitamente», contenuto in quest'ultima disposizione, abbia un significato sostanzialmente analogo all'espressione «fuori dei casi consentiti dalla legge» di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis. Poichè, tuttavia, la previsione introdotta dalla Camera dei deputati avrà vita breve, considera la sua approvazione un prezzo accettabile da pagare per la rapida conversione in legge del decreto-legge, che apre la strada alla definitiva entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado.

Il senatore CENTARO premette che il testo licenziato dalla Camera appare come una sorta di stranezza giuridica, comprensibile solo alla

luce di considerazioni di ordine politico. Manifesta, innanzitutto, rincrescimento per il fatto che l'Assemblea del Senato non abbia confermato l'emendamento, proposto dal relatore Calvi ed approvato dalla Commissione nel corso del precedente esame del decreto, che prevedeva opportunamente una serie di ragionevoli soluzioni sia in ordine al problema dell'incompatibilità del giudice relativamente ai processi in corso, sia relativamente agli atti e agli accertamenti compiuti anteriormente, nonché relativamente al decorso della prescrizione ed alla sospensione dei termini massimi della custodia cautelare. Il testo dell'articolo 3-*bis* licenziato dalla Camera dei deputati limita invece temporalmente l'esclusione dall'applicabilità dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, alla data del 2 gennaio 2000, ingenerando possibili censure di costituzionalità, oltre che difficoltà organizzative, in quanto, a partire da quella data, l'applicazione delle incompatibilità in questione impegnerà molti magistrati diversi da quelli attualmente investiti dei processi in corso nello studio di carteggi processuali a volte assai impegnativi. Circa la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, dichiara poi di condividere, per grandi linee, la soluzione interpretativa affacciata dal sottosegretario Ayala.

Dal punto di vista politico, il testo licenziato dalla Camera dei deputati – che pure evidenzia, da un lato, l'incapacità della maggioranza di Governo di imporre le soluzioni normative che ritiene più appropriate e, dall'altro, la forte influenza esercitata sulla stessa dalla *lobby* giudiziaria – presenta, tuttavia, l'unica nota positiva di consentire una ripresa del cammino delle riforme. Si augura, in particolare, che la conversione del decreto-legge all'esame possa aprire la strada ad una rapida conclusione dell'esame in prima lettura del disegno di legge costituzionale in materia di giusto processo.

Ha la parola il senatore MILIO, il quale dichiara la propria ferma contrarietà al provvedimento come trasmesso dalla Camera dei deputati. Esso, infatti, appare come il frutto di un vero e proprio baratto politico e si traduce in una serie di previsioni scarsamente comprensibili dal punto di vista giuridico, in quanto, da un lato, esprimono sfiducia nella giurisdizione, limitando espressamente la propria efficacia al 2 gennaio 2000, e, dall'altro, scavalcano la previsione generale dell'articolo 37 del codice di procedura penale, omettendo per di più di indicare, nel comma 2 dell'articolo 3-*bis*, quali siano gli strumenti fisiologici, attraverso i quali il giudice dovrebbe esprimere il convincimento che si è formato sulle circostanze oggetto del processo.

Anche il senatore CALLEGARO sottolinea come il testo all'esame non possa vantare fondate giustificazioni di ordine tecnico e rappresenti, nel suo complesso, una sconfitta sul piano giuridico. Osserva, inoltre, che la previsione di temporanea inapplicabilità del regime delle incompatibilità potrà essere facilmente aggirata da chi vi abbia interesse attraverso la presentazione di certificazioni mediche; le imminenti ferie giudiziarie potrebbero, per giunta, limitare ulteriormente l'efficacia temporale della disposizione. Nonostante le perplessità testè manifestate,

preannunzia comunque il voto favorevole, sia in relazione alla breve efficacia del provvedimento, sia in relazione alla più complessiva necessità di evitare le conseguenze che deriverebbero da una mancata conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore GRECO, pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Pettinato in ordine al testo licenziato dalla Camera dei deputati, rileva che lo stesso ha in qualche maniera corretto i profili di incostituzionalità per discriminazione soggettiva che viziavano il testo licenziato dall'Assemblea del Senato, in base al quale l'applicabilità della norma sulle incompatibilità era esclusa per i procedimenti per i quali l'udienza preliminare fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Osserva, inoltre, che l'espressione «fuori dei casi consentiti dalla legge», di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* approvato dalla Camera dei deputati, risulta difficilmente ricollegabile a precise disposizioni normative e che le singole ipotesi di incompatibilità dovranno essere costruite a partire dalla ricca casistica giurisprudenziale, nella quale è già stata configurata, peraltro, come ipotesi di incompatibilità quella del giudice che esprime giudizi manifestanti una valutazione di colpevolezza sui fatti oggetto del processo. Comunque, pur con le perplessità sopra richiamate, esprime in definitiva il proprio parere favorevole alla conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore PERA si rammarica per l'assenza del Ministro di grazia e giustizia alla seduta odierna della Commissione, assenza d'altra parte già verificatasi nelle precedenti sedute dedicate all'esame del decreto-legge in titolo presso questo ramo del Parlamento, augurandosi che la stessa non significhi insensibilità o scarso rispetto per i lavori del Senato. Si chiede inoltre, se il Governo abbia avviato, anche in relazione al testo licenziato dalla Camera dei deputati, una attività di monitoraggio sullo stato dei processi, lamentandosi al contempo del fatto che non gli siano stati forniti, malgrado le reiterate richieste, i risultati del precedente monitoraggio, effettuato in relazione all'emendamento a suo tempo proposto dal relatore Calvi ed approvato dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del decreto. Quest'ultimo emendamento conteneva, a suo avviso, un accettabile temperamento tra tutela delle garanzie processuali ed efficienza della macchina giudiziaria, consentendo che tutti i processi, anche quelli in corso, fossero celebrati sulla base di un equo regime normativo.

Per contro, il comma 2 dell'articolo 3-*bis* del testo licenziato dalla Camera appare, in questo senso, come un'entità misteriosa: da un lato, infatti, la norma sull'incompatibilità per i giudici, che abbiano manifestato fuori dei casi consentiti dalla legge una valutazione di colpevolezza, sembra già appartenere all'ordinamento, dall'altro l'ambiguità della sua formulazione consentirà il facile ricorso a cavilli e scappatoie giuridiche, accentuando la possibilità di ricorsi ed impugnazioni, con evidente riflesso sulla durata dei processi e sul decorso dei termini di prescrizione. In sostanza, la disposizione approvata dalla Camera potrebbe rivelarsi lesiva rispetto alla necessità di portare a termine i processi in

corso, al contrario di quanto avrebbe determinato l'approvazione dell'emendamento adottato dalla Commissione giustizia del Senato nell'esame in prima lettura: mentre, infatti, quest'ultimo teneva separata la funzione di fissazione delle garanzie processuali, riservata al Parlamento, dalla valutazione dei fatti processuali, riservata al giudice, la previsione adottata dalla Camera si appropria, al contrario, di una parte della sfera di competenza che dovrebbe essere riservata agli organi giudicanti.

Interviene il senatore FOLLIERI che considera il testo licenziato dalla Camera dei deputati comunque migliorativo rispetto al testo già licenziato in prima lettura dalla Commissione giustizia del Senato. In particolare, ricorda che tale testo gli appariva poco rispettoso della tecnica e delle garanzie processuali, soprattutto in quanto prevedeva, non soltanto la sospensione del decorso della prescrizione, ma anche la proroga dei termini di custodia cautelare.

Il presidente PINTO esprime la propria amarezza e delusione per il testo licenziato dalla Camera dei deputati, amarezza e delusione che si sono accresciute anche a seguito dell'odierno dibattito in Commissione. Afferma, infatti, che avrebbe, al limite, preferito la decadenza del decreto-legge ad un così vistoso sacrificio dei principi della civiltà giuridica. Nel rilevare poi, in particolare, come la formulazione dell'articolo 3-bis proposta dalla Camera dei deputati risulti incomprensibile ed irrazionale, si riserva di esprimere il proprio voto sull'intero provvedimento, pur attendendo gli ulteriori esiti del dibattito in Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO fissa poi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di oggi.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

460^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ha la parola la senatrice SCOPELLITI, la quale sottolinea in via preliminare che nel dibattito svoltosi durante la seduta antimeridiana odierna pressoché tutti gli intervenuti hanno espresso critiche nei confronti del testo approvato dalla Camera dei deputati, manifestando, tuttavia, la propria disponibilità ad esprimere comunque un voto favorevole alla conversione. A proposito dei contenuti di merito del testo approvato dalla Camera, manifesta quindi la sua perplessità circa le previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 3-bis: in particolare non comprende per quale ragione l'applicazione della previsione di incompatibilità relativa ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione si esclude, ma soltanto fino al 2 gennaio 2000: non sembra, infatti che, dopo quella data, si determini alcuna variazione delle caratteristiche dei procedimenti in questione. Altre perplessità esprime anche in merito alla previsione di ricsuazione di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis, osservando come tale disposizione rimetta sostanzialmente alla valutazione del giudice investito dell'istanza di ricsuazione l'apprezzamento circa la ricorrenza della causa di incompatibilità consistente nell'avere il giudice espresso giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza. Si dichiara, invece, favorevole alla soppressione dell'articolo 3-ter, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, sottolineando i rischi insiti nella tipizzazione della cause di incompatibilità.

Pur con le perplessità su cui ha testè richiamato l'attenzione, ritiene conclusivamente che il testo approvato dalla Camera rappresenti ad ogni modo un punto di partenza per riannodare il filo del dialogo tra maggioranza ed opposizione sui temi della giustizia e dare così nuovo impulso alla fondamentale tematica delle riforme.

Il relatore CALVI, prendendo la parola in sede di replica, sottolinea di condividere molte delle perplessità espresse nel corso del dibattito, ma di aver colto nella maggior parte degli interventi, la volontà di far prevalere l'esigenza di convertire rapidamente il decreto legge in modo da consentire la piena entrata in vigore della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado nei tempi previsti.

Anche il sottosegretario AYALA – pur esprimendo perplessità sul testo licenziato dalla Camera – osserva come il compromesso raggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento derivi dalla necessità di conferire priorità assoluta alla conversione del decreto-legge

in tempo utile, in mancanza della quale potrebbero aversi conseguenze sul funzionamento della giustizia da nessuno auspiccate. Si dichiara, inoltre, fiducioso che l'accordo faticosamente costruito nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati possa rappresentare un proficuo punto di partenza al fine di riprendere il dialogo tra maggioranza ed opposizione sui temi della giustizia, dialogo che rappresenta la condizione essenziale di qualsiasi percorso di riforma.

In risposta, infine, alle perplessità avanzate, nel corso della seduta antimeridiana, dal senatore Pera circa l'assenza del Ministro di grazia e giustizia alle sedute del Senato dedicate alla conversione del decreto all'esame, assicura che la stessa è dovuta esclusivamente alla notevole mole di impegni assunti in questo periodo dal Ministro.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore MILIO illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati, 3.1, sottoscritto anche dal senatore Greco, e 3.2. In particolare l'emendamento 3.1 riprende il contenuto dell'articolo 3-ter introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura e soppresso dalla Camera dei deputati; l'emendamento 3.2 ripropone, invece, con alcune modifiche il testo dell'emendamento relativo all'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari nei processi in cui è in corso l'udienza preliminare, adottato dalla Commissione su proposta del relatore Calvi nel corso dell'esame in prima lettura del decreto. Precisa che la presentazione di tali emendamenti non è determinata da alcuna volontà ostruzionistica, ma è finalizzata a mettere in risalto l'imbarazzo della maggioranza, del Governo e dell'opposizione nel respingere testi in taluni casi da essi stessi sostenuti ed approvati nel corso del precedente esame presso il Senato.

Il senatore Antonino CARUSO aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Milio.

Il senatore BERTONI dichiara il voto contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2 precisando di non aver partecipato, durante l'esame in prima lettura, alla seduta della Commissione nel corso della quale fu approvato l'emendamento presentato dal relatore Calvi, al quale ha fatto riferimento in precedenza il senatore Milio.

Il senatore GRECO sottolinea l'intento provocatorio – nel senso in cui lo ha illustrato il senatore Milio – insito nella presentazione dell'emendamento 3.1, del quale è cofirmatario.

Il relatore CALVI esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti 3.1 e 3.2, rilevandone l'indebito uso strumentale, finalizzato esclusivamente a provocare la decadenza del decreto-legge.

Il sottosegretario AYALA aderisce al parere ed alle motivazioni espresse dal relatore Calvi.

Il senatore PETTINATO annunzia la propria astensione, osservando altresì che la clausola di salvezza degli atti e delle attività compiute dal giudice, di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, risulta di complessa interpretazione, atteso che la stessa non può essere riferita al giudice dell'udienza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che rimane il medesimo fino al 2 gennaio 2000. Per contro, difficilmente la previsione potrebbe essere riferita agli atti ed alle attività compiute dal giudice fino al 2 gennaio 2000, qualora lo stesso debba essere sostituito, successivamente a tale data, per effetto dell'applicazione del regime dell'incompatibilità.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato che la Commissione è in numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti.

La Commissione delibera, quindi, di dare mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Parere alla 1^a Commissione: parere in parte favorevole e in parte contrario con osservazioni)

Riferisce il senatore SENESE, il quale sottolinea come il disegno di legge all'esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, tenda a ridisegnare la vigente disciplina del rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale, con particolare riferimento ad alcuni tra i più gravi reati contro la pubblica amministrazione. Sul testo del disegno di legge la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi, in sede consultiva ed in composizione plenaria, in data 29 luglio 1998 e 30 settembre 1998, esprimendo taluni rilievi critici nei confronti del testo e degli emendamenti trasmessi, molti dei quali sono stati recepiti dagli emendamenti del Governo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere nell'odierna seduta.

Riguardo all'emendamento 1.100, che sostituisce l'articolo 1 del disegno di legge e che modifica l'articolo 653 del codice di procedura penale in materia di efficacia della sentenza di condanna nel giudizio per responsabilità disciplinare, esprime perplessità riguardo alla circostanza che, nel comma 1-*ter* del predetto articolo 653 del codice di procedura

penale, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare con riferimento al solo accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica e non anche all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, come si prevede espressamente nel precedente comma 1-*bis* a proposito delle sentenze irrevocabili di condanna. Nel comma 1-*bis*, inoltre, il riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare dovrebbe essere sostituito da quello, più ampio, al procedimento amministrativo.

Per quanto attiene all'emendamento 2.100, che sostituisce l'articolo 2 del disegno di legge in materia di trasferimento del dipendente a seguito di rinvio a giudizio, osserva come dall'elenco dei reati di cui al comma 1 siano escluse talune importanti fattispecie – quali, ad esempio, la malversazione a danno dello Stato, il peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso di ufficio – in relazione alle quali non appare ragionevole un trattamento differenziato, assumendo il trasferimento d'ufficio natura puramente cautelare. Propone, poi, di esprimere parere contrario al subemendamento 2.100/1, dei senatori Pasquali e Magnalbò, inteso ad eliminare dall'emendamento 2.100 la previsione che i provvedimenti di trasferimento di ufficio perdano in ogni caso efficacia decorsi 5 anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. Potendo, infatti, accadere che il procedimento penale abbia anche una durata superiore ai 5 anni, sembra, in tal caso, eccessiva la permanenza della misura cautelare.

L'emendamento 3.100, pur essendo condivisibile nel suo impianto, necessita di alcune importanti precisazioni. In primo luogo, la sospensione dal servizio in caso di condanna anche non definitiva per taluni dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione dovrebbe comunque essere accompagnata dal promovimento del giudizio disciplinare. Nel comma 2, inoltre, non appare sufficientemente chiarito se la facoltà della sospensione in attesa del procedimento disciplinare si riferisca ai soli delitti menzionati nel primo comma o se consegua, allo stesso modo, alla condanna non definitiva relativa anche agli altri reati individuati nell'articolo 2.

Propone poi di esprimere parere contrario in ordine al subemendamento 3.100/1, dei senatori Pasquali e Magnalbò, per ragioni identiche a quelle già articolate a proposito del subemendamento 2.100/1.

Suggerisce, invece, un parere favorevole sull'emendamento 3.0.100, che inserisce l'articolo 3-*bis* a proposito del procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva.

Circa l'emendamento 3.0.200, rileva come il primo comma dell'articolo 3-*ter*, dallo stesso inserito nel disegno di legge, disponga che, nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, è sempre disposta la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Tale ultima disposizione, tuttavia, prevede due distinti tipi di confisca, l'una facoltativa (comma 1) e l'altra obbligatoria (comma 2): sarebbe, pertanto, opportuno chiarire al di là di ogni dubbio – nel testo dell'emendamento – se esso deve intendersi nel senso della previsione dell'obbligo di disporre la confisca in tutti i casi previsti dal citato articolo 240.

Il senatore BERTONI concorda con le considerazioni svolte dal relatore Senese, in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.100, con riferimento all'estensione della sfera di applicabilità del medesimo a tutte le ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione. Concorda altresì con la contrarietà espressa dal relatore in merito ai subemendamenti 2.100/1 e 3.100/1, ritenendo inopportuna, nonché incompatibile con le indicazioni contenute in una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la proposta soppressiva di cui ai predetti subemendamenti.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene anch'egli condivisibili i rilievi su cui ha richiamato l'attenzione il relatore, in particolare per quel che concerne l'emendamento 3.100.

Il senatore BUCCIERO chiede alcuni chiarimenti al relatore sulla portata normativa del comma 3 dell'emendamento 2.100 e sul comma 3 dell'emendamento 3.100, mentre non condivide la contrarietà manifestata dal relatore sui subemendamenti 2.100/1 e 3.100/1 giudicando invece condivisibile la proposta soppressiva contenuta negli stessi. Con riferimento al comma 2 dell'emendamento 3.0.100 manifesta perplessità circa le possibili conseguenze del mancato rispetto dei termini ivi stabiliti. In merito all'emendamento 3.0.200, sottolinea poi come non si riescano a comprendere le ragioni della formulazione del secondo periodo del comma 1, che appare limitativa rispetto alle competenze proprie della Corte dei conti.

Il senatore RUSSO dichiara anch'egli di condividere in linea di massima le considerazioni svolte dal relatore Senese osservando però, per quanto riguarda l'emendamento 1.100, che attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti una piena efficacia di accertamento potrebbe apparire eccessivo alla luce dei caratteri che contraddistinguono tale pronuncia ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. In merito all'emendamento 2.100 evidenzia quindi come la soluzione ivi contenuta abbia comunque una sua coerenza, in quanto dalla sua operatività vengono esclusi i reati contro la pubblica amministrazione di minore gravità, mentre, con riferimento all'emendamento 3.100, condivide la scelta di limitare la sua applicazione solo ad alcune ipotesi particolarmente rilevanti. Conclude concordando con il senatore Bucciero per quel che attiene ai rilievi critici espressi sulla formulazione del comma 1 dell'emendamento 3.0.200.

Prende poi la parola il presidente PINTO che si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.100, sottolineando come la modifica proposta all'articolo 653 del codice di procedura penale creerebbe una disarmonia fra la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo – ai sensi della quale avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare solo la sentenza di assoluzione pronunciata a seguito dibattimento – e la previsione contenuta nel comma 2 – dove invece la sentenza di condanna avrebbe comunque efficacia di giudicato anche se non pronunciata in seguito a dibattimento. Propone pertanto che nell'emen-

damento 1.100, al capoverso 1-*bis*, dopo le parole «sentenza irrevocabile di condanna» venga suggerito l'inserimento delle altre «pronunciata in seguito a dibattimento» e che venga altresì proposta la soppressione del capoverso 1-*ter* di tale emendamento. Si tratta di una soluzione che certamente risulterebbe più coerente con i principi desumibili dagli articoli 651, 652, 653 e 654 dal codice di procedura penale.

Per quel che attiene all'emendamento 2.100, giudica in primo luogo non condivisibile un'estensione dell'applicabilità della disposizioni ivi contenuta a tutti i reati contro la pubblica amministrazione e si sofferma poi sul secondo periodo del comma 4 di tale emendamento, contenente una disposizione che si presta a indebite strumentazioni e di cui sarebbe opportuno, a suo avviso, prevedere la pura e semplice soppressione. Relativamente all'emendamento 6.100 ritiene che sarebbe opportuna una sua riformulazione in un testo sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3285 e volto a prevedere che le disposizioni di cui all'articolato in esame non si applicheranno comunque ai procedimenti penali, disciplinari ed amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il senatore CENTARO non condivide le considerazioni svolte dal presidente Pinto in merito all'emendamento 2.100, giudicando invece preferibile una modifica dello stesso che ne preveda l'applicabilità in tutte le ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione.

Segue un breve intervento del relatore SENESE che si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del presidente Pinto per quanto riguarda l'emendamento 6.100.

Anche il senatore FOLLIERI concorda con tale proposta, sottolineando che l'emendamento 6.100 è stato presentato dal Governo probabilmente proprio con la finalità di escludere l'applicabilità della nuova normativa ai procedimenti penali, disciplinari e amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge. Si tratterebbe quindi di esplicitare tale finalità.

Seguono ulteriori interventi della senatrice SCOPELLITI, del presidente PINTO, del senatore RUSSO e del relatore SENESE a conclusione dei quali la Commissione conviene, a maggioranza, sull'opportunità di suggerire, per quel che concerne l'emendamento 1.100, una sua integrazione volta a prevedere la soppressione, nell'attuale comma 1 dell'articolo 653 del codice di procedura penale, delle parole «pronunciata in seguito a dibattimento», in modo da assicurare in ogni caso la coerenza interna della disposizione, evitando una disparità di trattamento tra sentenze di assoluzione e sentenze di condanna.

Sull'emendamento 2.100 prende la parola il senatore MELONI che si dichiara nettamente contrario ad un'estensione della operatività delle disposizioni ivi contenute a tutte le ipotesi di reati contro

la pubblica amministrazione, giudicando una simile soluzione del tutto sproporzionata e ingiustificatamente vessatoria.

Il senatore FOLLIERI e la senatrice SCOPELLITI dichiarano di condividere le osservazioni del senatore Meloni sull'emendamento 2.100 e la Commissione, a maggioranza, conviene di esprimersi in senso favorevole sull'emendamento 2.100 per quel che concerne specificamente la previsione della sua applicabilità esclusivamente alle più gravi fattispecie di reato dallo stesso emendamento espressamente menzionate.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato che la Commissione è in numero legale, viene infine conferito mandato al relatore Senese a redigere un parere per la Commissione di merito nel senso risultante dalle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata per oggi, non avrà più luogo. Avverte altresì che l'orario di inizio della seduta antimeridiana di domani è anticipato alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4038-B**al testo del decreto-legge**

Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5».

3.1

MILIO, GRECO

Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis- – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza previene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale».

3.2

MILIO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella rubrica, le parole «di assoluzione» sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illi-
cità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

1-ter. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica».

1.100

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».

2.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è di-

sposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un'altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell'ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali l'assegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383».

2.100

IL GOVERNO

Art. 3.

All'mendamento 3.100, comma 3 sopprimere le parole: «e, in ogni caso, decorsi cinque giorni dalla sua adozione».

3.100/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione.»

3.100

IL GOVERNO

Art. 3.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti indicati nel medesimo articolo 2, comma 1.

2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento».

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.»

3.0.200

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»

4.100

IL GOVERNO

Art. 5.

Introdurre la seguente rubrica: «Prevalenza sulle disposizioni contrattuali».

5.R.100

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100

IL GOVERNO

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore.

7.R.100

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

229^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE***(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo***(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri***(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo***(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale***(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo***(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo***(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente BOCO avverte che si passerà all'esame dell'articolo 19, precedentemente accantonato, e che gli emendamenti presentati a tale articolo sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché sono stati presentati tre emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo, chiede al rappresentante del Governo e al senatore Bedin se sono disposti a ritirare i due emendamenti da loro presentati, in modo che la Commissione possa assumere come testo base l'emendamento 19.54, da lui presentato in qualità di relatore, in cui peraltro sono recepiti molti contenuti degli altri emendamenti.

Il senatore BEDIN accoglie l'invito del Presidente e ritira l'emendamento 19.1, riservandosi di presentare eventuali subemendamenti riferiti al testo del 19.54.

Anche il sottosegretario SERRI ritira l'emendamento 19.53 e accetta che si assuma come testo base il 19.54. Sottolineata la grande rilevanza dell'articolo in esame, i cui contenuti fanno del disegno di legge qualcosa di più di una disciplina della cooperazione, ritiene giustificata la distinzione tra i volontari e i cooperanti, che prestano un'attività lavorativa, e pone in evidenza la novità rappresentata dalla lettera *d*) del comma 1 – nel testo proposto dal relatore – in quanto contempla anche attività diverse dalla cooperazione, purchè siano conformi alle finalità di cui all'articolo 1.

Esprime un giudizio favorevole anche sul comma 6 dell'emendamento 19.54, che risponde a un'esigenza fortemente sentita dalle organizzazioni non governative (ONG), nonché sul comma 10, che pone a carico dell'Agenzia l'intero onere dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i volontari. Ritiene invece che debba essere modificato il comma 23, nella parte in cui prevede, per i dipendenti pubblici posti in aspettativa durante il periodo in cui esercitano attività di cooperanti, che la parte di contributi di competenza del datore di lavoro sia a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Infine segnala la necessità di modificare le disposizioni riguardanti i familiari o il convivente a carico, prevedendo che siano assicurati contro i rischi di infortunio, morte e malattia soltanto qualora decidano di seguire il cooperante o il volontario durante la sua attività all'estero.

Il senatore BEDIN concorda circa l'importanza delle disposizioni dell'articolo 19 e ricorda che il Gruppo popolare aveva presentato in origine due disegni di legge distinti sulla cooperazione e sul volontariato; tuttavia ha poi accettato l'unificazione nel testo del Comitato ristretto, che consente di approvare disposizioni il più possibili omogenee per i volontari e i cooperanti. Rispetto alla legge n. 49 del 1987, il punto qualificante del disegno di legge sembra essere il pieno riconoscimento del ruolo della cooperazione non governativa; sarebbe però necessario integrare il testo del Comitato ristretto con opportuni incentivi che inducano le ONG a fondersi o a consorziarsi, al fine di raggiungere dimensioni operative adeguate.

Il senatore PIANETTA, pur mantenendo la sua posizione critica sul complesso del disegno di legge, sottolinea che l'articolo 19 rappresenta un passo avanti rispetto alla legge n. 49, attualmente vigente. Segnala inoltre che in Italia il numero dei volontari si è ridotto in misura preoccupante e ciò rende necessario approvare disposizioni che diano alcune garanzie sul piano giuridico ed economico a chi sia seriamente interessato alle iniziative di cooperazione.

Il presidente BOCO ritiene opportuno che, anziché procedere a una discussione di carattere generale sul testo dell'emendamento 19.54, si indichi per ciascun comma le modifiche che appaiono necessarie, in vista della presentazione di subemendamenti ovvero della trasformazione di emendamenti già presentati all'articolo 19 in subemendamenti al testo sostitutivo da lui proposto.

Il senatore RUSSO SPENA rileva che l'emendamento 19.3 è stato recepito nell'emendamento 19.54, mentre l'altro emendamento al comma 1 dell'articolo 19 da lui presentato, cioè il 19.2, conserva la sua ragion d'essere. Ne preannunzia pertanto la trasformazione in subemendamento riferito al primo comma dell'emendamento 19.54.

Più in generale, segnala che la principale novità di tale comma consiste nella indicazione precisa dei requisiti che devono avere i progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale in cui si esercita attività di volontariato.

Il senatore SERVELLO, considerata la complessità dell'articolo 19 e tenuto conto del fatto che l'emendamento 19.54 è stato presentato poco prima dell'inizio della seduta, propone il rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Il sottosegretario SERRI ritiene che si possa proseguire nella discussione dell'emendamento e di eventuali proposte di modifica, purché sia consentito di formalizzare i subemendamenti entro l'orario di inizio della seduta di domani.

La senatrice SQUARCIALUPI, dopo aver sottolineato l'eccessiva complessità dell'articolo 19, osserva che anche gli emendamenti avrebbero potuto essere circoscritti ad alcuni punti essenziali, anziché recare testi interamente sostitutivi.

Il presidente BOCO fa presente che ha dovuto presentare l'emendamento 19.54 per tentare di raggiungere un punto di equilibrio fra il testo del Comitato ristretto e i due emendamenti interamente sostitutivi, che erano già stati presentati dal Governo e dal senatore Bedin. Dichiaro di accogliere la proposta del Governo e avverte quindi che prima dell'inizio della seduta di domani potranno essere presentati subemendamenti, ovvero gli emendamenti già presentati all'articolo 19 potranno essere trasformati in subemendamenti al testo dell'emendamento 19.54.

Il senatore PIANETTA trasforma l'emendamento 19.7 in subemendamento al comma 2 del testo proposto dal Relatore.

Il senatore RUSSO SPENA fa presente che l'emendamento 19.8 si intende trasformato in subemendamento al comma 19 dell'emendamento 19.54.

Il senatore BEDIN, con riferimento al comma 6, propone di inserire la formulazione già adottata nell'ambito dell'articolo 18 per i consorzi stabili e le organizzazioni di secondo livello dei soggetti della cooperazione non governativa. Inoltre ritiene davvero limitativo prevedere che l'Agenzia eroghi eventualmente «contributi ai costi d'impiego» dei volontari internazionali, che dovrebbero invece essere considerati una risorsa per la cooperazione italiana. Propone pertanto che nel testo del comma 6 si inseriscano le parole «costi d'impiego» dopo la parola «formazione».

Il senatore RUSSO SPENA chiede la ragione per cui il Relatore propone soluzioni differenti, nel testo dei commi 7 e 8, nel caso in cui si tratta di sostituire temporaneamente un dipendente pubblico ovvero il dipendente di un'impresa privata. Propone pertanto di uniformare le due fattispecie, sostituendo al comma 8 la parola «interinale» con le altre «a tempo determinato».

Il sottosegretario SERRI invita il senatore Bedin a valutare attentamente la sua proposta riguardante i costi di impiego dei volontari internazionali, poiché, al di là di qualsiasi considerazione economica, non sembra accettabile neppure in linea di principio che il volontario sia posto economicamente a carico dello Stato. In realtà il testo del comma 6 proposto dal Relatore è già una novità importante, consentendo che l'Agenzia valuti caso per caso la possibilità di contribuire ai costi d'impiego dei volontari, oltre che alla loro selezione, formazione e gestione: il Governo non accetterebbe di andare oltre tale formulazione.

Il senatore BEDIN si sofferma sui commi 10 e 11 dell'emendamento 19.54, dando atto al Relatore di aver individuato una soluzione sostanzialmente valida per quel che concerne la copertura degli oneri assicurativi e assistenziali. Peraltro tali disposizioni potrebbero essere formulate in maniera più chiara, prevedendo il versamento diretto dei contributi da parte dell'Agenzia agli istituti previdenziali competenti.

Il senatore SERVELLO si chiede come il Governo possa accettare tali proposte, che complicano enormemente l'attività amministrativa dell'Agenzia, oltre a gravarla di oneri non irrilevanti.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la direzione generale della cooperazione allo sviluppo già provvede al versamento dei contributi assicurativi, per i volontari che operano nell'ambito di organizzazioni internazionali le quali non ne prevedano la copertura assicurativa.

Il senatore BEDIN interviene poi sul comma 12, osservando che non può essere certo l'Agenzia a stabilire il contingente complessivo ivi previsto, ma tale responsabilità dovrebbe essere attribuita a un'autorità politica, quale il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario da lui delegato. Dichiara poi di condividere le disposizioni dei commi 13 e 14, raccomandando al Governo di verificare che siano compatibili con la legge sull'obiezione di coscienza.

Il senatore PIANETTA ritiene opportuna una riformulazione del comma 16, in quanto una sovrapposizione dei controlli esercitati dalla rappresentanza diplomatica e dall'Agenzia potrebbe creare confusione. Inoltre si deve tener presente che l'Agenzia presumibilmente non avrà uffici decentrati in tutti i paesi in cui i volontari internazionali svolgeranno la loro attività.

Il sottosegretario SERRI ritiene opportuno sopprimere il comma 18, che reca un compito per il quale l'Agenzia non potrà essere attrezzata. In via subordinata, accetterebbe una riformulazione che limiti l'impegno dell'Agenzia a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

Il presidente BOCO prende atto di tutti i rilievi e i suggerimenti formulati nel corso della seduta e ricorda che ulteriori subemendamenti al testo dell'emendamento 19.54 potranno essere presentati prima dell'inizio della seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989**

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Volontari e cooperanti internazionali)

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della collaborazione internazionali, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione non governativa nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, che:

a) usufruiscano di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia;

b) ovvero usufruiscano di contributi da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte;

c) o siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 18, comma 2 della presente legge e che rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1.

d) o siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.

2. La durata continuativa del servizio da prestarsi in loco non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omissa il periodo di formazione preventiva.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i compensi massimali convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.

5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro venti giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

6. Per i volontari internazionali inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, l'Agenzia può stipulare con i soggetti della cooperazione non governativa singolarmente o in consorzio tra loro di cui all'articolo 18, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione, formazione e gestione di detti volontari, nonché della copertura dei relativi costi economici ed eventualmente con contributi ai costi di impiego.

7. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e dagli enti pubblici economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segua il coniuge o convivente in servizio di cooperazione. Alle Amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, mentre i relativi oneri sono a carico diretto dell'Agenzia. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 3.

11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o convivente a carico sono anche assicurati a cura della ONG ed a carico diretto dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei relativi importi.

12. Gli oneri di cui ai commi precedenti sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e a quelle di cui al comma 6, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia.

13. Gli obiettori di coscienza possono prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro 15 giorni dalla registrazione dell'obbligazione stessa, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del DL 13/09/1946 n.303 e successive norme integrative, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del Codice Civile.

16. L'attività dei volontari internazionali è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'Agenzia, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.

17. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condi-

zioni del Paese nel quale il volontario presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre, quando le condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il Ministro degli Affari Esteri può disporre il rimpatrio.

18. L'Agenzia anche attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa, favorisce un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

19. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere con un soggetto della cooperazione non governativa e decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui al precedente articolo 18, comma 1 e al comma 1 del presente articolo, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*.

20. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.

21. La qualifica di cooperante internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 20. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro 20 giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

22. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

23. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza

del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Gli oneri posti a carico al soggetto contraente gravano su costi del progetto complessivo. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, l'Agenzia può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata.

24. I cooperanti e i loro famigliari o convivente a carico sono assicurati dalla ONG contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.

25. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero le condizioni del paese siano tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia».

19.54

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Volontari e cooperanti internazionali)

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione non governativa, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari che usufruiscano di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, ovvero da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte, ovvero che siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 18, comma 2 della presente legge.

2. La durata continuativa del servizio da prestarsi in loco non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva.

3. Sono cooperanti i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e del-

le qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligo di svolgere con un soggetto della cooperazione non governativa attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui al precedente comma 1.

4. Il rapporto tra il volontario internazionale o il cooperante e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario o il cooperante è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

5. Il trattamento economico del volontario internazionale e quello del cooperante sono fissati nel contratto entro i compensi massimali convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.

6. Limitatamente ai volontari internazionali, con particolare riferimento a quelli inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, e nell'ambito di un apposito contingente stabilito ed annualmente aggiornato, l'Agenzia può stipulare con associazioni ed organismi di secondo livello promossi da soggetti della cooperazione non governativa di cui al comma 1 dell'articolo 18, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione, formazione, impiego e gestione di detti volontari, nonché per la copertura dei relativi costi economici.

7. La qualifica di volontario internazionale o di cooperante si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro 20 giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

8. I volontari internazionali ed i cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, nei limiti di appositi contingenti da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni limitatamente alla conservazione del proprio posto di lavoro spetta anche al dipendente che segua il coniuge in servizio di cooperazione. Alle Amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro interinale. Alle imprese private che concedono ai vo-

lontari e ai cooperanti da esse dipendenti, ovvero al coniuge, il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per tali fattispecie nei contratti collettivi di lavoro.

9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

10. I volontari internazionali ed i cooperanti sono iscritti a cura dell'Agenzia, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario o del cooperante. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia, che provvede al versamento degli importi direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 5. Il volontario internazionale, il cooperante e i relativi familiari a carico sono anche assicurati a cura ed a carico dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi.

11. Gli obiettori di coscienza possono prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.

12. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati che abbiano acquisito la qualifica di volontario internazionale ai sensi del precedente comma 7 hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del contratto, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro 15 giorni dalla registrazione del contratto stesso, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del disegno di legge 13 novembre 1946, n. 303 e successive norme integrative, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del contratto, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

13. Il volontario e il cooperante non possono intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In nessun caso possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente legge o dalle clausole del contratto ovvero per grave mancanza, il con-

tratto stesso è risolto con effetto immediato ed il volontario o il coo-
perante decade dai diritti previsti dalla presente legge.

14. L'attività dei volontari internazionali e dei cooperanti è sottopo-
sta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e
dell'Ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inol-
tre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei
volontari e dei cooperanti stessi.

15. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un
volontario internazionale o un cooperante, disponendone il rimpatrio, in
caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti
delle condizioni del Paese nel quale il volontario o il cooperante presti
la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività,
dandone comunicazione all'Agenzia.

16. L'Agenzia, attraverso specifici accordi con soggetti della coo-
perazione non governativa, assicura un servizio di orientamento e di
reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali e dei
cooperanti rientrati in Italia».

19.1

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Volontari e cooperanti internazionali)

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cit-
tadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extra-
comunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie,
nonchè di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ri-
cerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione interna-
zionale, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volunta-
riato nei P.V.S. con un soggetto della cooperazione non governativa
nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale che:

a) usufruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agen-
zia;

b) usufruiscono di contributi da parte dell'Unione europea o di
altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte;

c) siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui
all'articolo 1.

2. La durata continuativa del servizio da prestarsi *in loco* non può
essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volunta-
riato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica
preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volunta-
rio abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi
destinatari, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle ne-

cessità del progetto e non è previsto alcuno specifico periodo di formazione preventiva.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà disegnare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i massimali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.

5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non govenativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro 20 giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

6. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente con atto notorio sia volontario internazionale o cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

7. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari internazionali da essi dipendenti o ai loro coniugi o conviventi, il collocamento in aspettativa è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale.

8. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i volontari internazionali posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali od enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza e a cura della ONG per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri oneri sono rimborsati dall'Agenzia.

9. I volontari internazionali ed i loro familiari a carico e conviventi in loco sono anche assicurati dalla ONG contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia con polizza e loro favore.

10. Gli importi dei contribuenti previdenziali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati triennialmente con apposito decreto interministeriale, su proposta dell'Agenzia.

11. Gli oneri di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono interamente rimborsati dall'Agenzia stessa alla ONG contraente. Limitatamente alle

iniziative di cui ai punti *b*) e *c*) del comma 1, gli oneri vengono rimborsati nell'ambito di un contingente stabilito annualmente dall'Agenzia.

12. Il volontario non può intrattenere con le ONG qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato dal volontario anche tacitamente con le ONG è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.

13. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali, con un impiego continuativo in loco di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati che abbiano acquistato la qualifica di volontario internazionale ai sensi del precedente comma 5 hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del contratto, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro 15 giorni dalla registrazione del contratto stesso, nonchè alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del contratto per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico, equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

16. L'attività dei volontari internazionali è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'Ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.

17. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario internazionale quando le condizioni del Paese nel quale presta la propria opera, siano tali da compromettere la sicurezza.

18. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero le condizioni del Paese siano tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività dandone comunicazione all'Agenzia.

19. Sono cooperanti i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere con un soggetto della cooperazione non governativa attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, orga-

nizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui al presente comma 1.

20. Il rapporto tra il cooperante e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

21. La qualifica di cooperante si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro 20 giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

22. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente con atto notorio sia volontario internazionale o cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

23. I cooperanti ed i loro familiari a carico e conviventi in loco sono anche assicurati dalla ONG contraente contro i rischi di infortunio, morte o malattia con polizza a loro favore.

24. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali od enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura della ONG per la parte di competenza del lavoratore. I relativi oneri sono rimborsati alla ONG sia per la parte di competenza del datore di lavoro sia per la parte di competenza del lavoratore.

Gli oneri posti a carico della ONG contraente gravano sul costo complessivo dell'iniziativa di cooperazione per la quale il cooperante presta il proprio servizio.

25. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un cooperante internazionale quando le condizioni del Paese nel quale presta la propria opera, siano tali da compromettere la sicurezza.

26. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero le condizioni del Paese siano tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività dandone comunicazione all'Agenzia».

Al comma 1, sostituire le parole: «di volontariato» con le parole: «attività di lavoro».

19.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole: «una ONG» con le seguenti: «un soggetto della cooperazione non governativa».

19.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole: «una ONG» con le seguenti: «un soggetto della cooperazione non governativa».

19.4

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, sostituire le parole: «o che siano riconosciuti dall’Agenzia conformi alle finalità di cui all’articolo 1» con le seguenti: «ovvero che siano realizzati in autonomia finanziaria dalle ONG iscritte all’Albo di cui all’articolo 18 comma 2 della presente legge».

19.5

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La durata del servizio è di almeno tre mesi consecutivi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva».

19.6

ROBOL

Al comma 2, sostituire le parole da: «la durata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la durata del servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva».

19.7

PIANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «attività di lavoro», sopprimere la parola: «autonomo».

19.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, dopo le parole: «prestazione richiesta», aggiungere le seguenti: «la durata del congedo ordinario e straordinario».

19.9

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, dopo le parole: «prestazione richiesta», inserire le seguenti: «la durata del congedo ordinario e straordinario».

19.10

PIANETTA

Al comma 4, dopo le parole: «prestazione richiesta», inserire le parole: «, la durata del congedo ordinario e straordinario».

19.11

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «che deve prevedere un congedo ordinario annuale per ferie ed un congedo straordinario per comprovati motivi personali o familiari».

19.12

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 5, sostituire le parole: «i massimali» con le seguenti: «i compensi massimali convenzionali».

19.13

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 5, sostituire le parole: «i massimali» con le seguenti: «i compensi massimali convenzionali».

19.14

PIANETTA

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e, relativamente» sino alla fine del comma.

19.15

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Limitatamente ai volontari internazionali, con particolare riferimento a quelli inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi, crediti o finanziamenti da parte dell’Agenzia, e nell’ambito di un apposito contingente stabilito ed annualmente aggiornato dall’Agenzia, l’Agenzia può stipulare con associazioni ed organismi di secondo livello promossi da soggetti della cooperazione non governativa, convenzioni e accordi quadro, relativamente alla selezione, formazione, impiego e gestione di detti volontari, nonchè per la copertura dei relativi costi economici».

19.16

PIANETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Limitatamente ai volontari internazionali, con particolare riferimento a quelli inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi, o finanziamenti da parte dell’Agenzia, e nell’ambito di un apposito contingente stabilito ed annualmente aggiornato dall’Agenzia, l’Agenzia può stipulare con associazioni ed organismi di secondo livello promossi da soggetti della cooperazione non governativa, convenzioni ed accordi quadro relativamente alla selezione, formazione, impiego e gestione di detti volontari nonchè per la copertura dei relativi costi economici».

19.17

ROBOL

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Limitatamente ai volontari internazionali, con particolare riferimento a quelli inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi, o finanziamenti da parte dell’Agenzia, e nell’ambito di un contingente stabilito ed annualmente aggiornato dall’Agenzia, l’Agenzia medesima può stipulare con associazioni ed organismi di secondo livello promossi da soggetti della cooperazione non governativa, convenzioni e accordi quadro, relativamente alla selezione, formazione, impiego e gestione di detti volontari, nonchè per la copertura dei relativi costi economici».

19.18

ANDREOLLI, ROBOL

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La qualifica di volontario internazionale o di cooperante si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Il contratto, al fine della sua entrata in vigore, viene trasmesso, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione, all'Agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro i successivi venti giorni, termine entro il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto stesso si intende registrato. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia al volontario o al cooperante un attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato».

19.19

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, sostituire le parole da: «è attribuita» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'agenzia per la registrazione, che deve avvenire entro 20 giorni, termine oltre il quale, qualora non pervengano obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato».

19.20

PIANETTA

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato con cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività prestate sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate in ambito nazionale».

19.21

PIANETTA

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività prestate sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate in ambito nazionale».

19.22

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il periodo di servizio come volontario internazionale o cooperante è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività prestate sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività di ruolo prestate in ambito nazionale».

19.23

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un attestato da cui risultino la regolarità la durata e la natura del servizio prestato. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività prestate sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività di ruolo prestate in ambito nazionale».

19.24

ANDREOLLI, ROBOL

Sostituire i commi 7, 8, 10, 11 e 12 con i seguenti:

«7. I volontari internazionali e i cooperanti hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, nei limiti di appositi contingenti da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il trattamento previdenziale ad assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni limitatamente alla conservazione del proprio posto di lavoro spetta anche al dipendente che segua il coniuge in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro interinale.

Alle imprese private che concedono ai volontari e ai cooperanti da esse dipendenti, ovvero al coniuge, il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per tali fattispecie nei contratti di lavoro.

Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

8. I volontari internazionali e i cooperanti sono iscritti, a cura dell'Agenzia, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia, che provvede al versamento degli importi direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionati di cui al comma 5.

Il volontario internazionale, il cooperante ed i suoi familiari a carico sono anche assicurati a cura ed a carico dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi.

9. Il volontario non può intrattenere con le ONG qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato dal volontario anche tacitamente con le ONG è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In nessun caso egli può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente legge o dalle clausole del contratto ovvero per grave mancanza, il contratto stesso è risolto con effetto immediato ed il volontario decade dai diritti previsti dalla presente legge».

19.25

PIANETTA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I volontari ed i cooperanti hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, nei limiti di appositi contingenti da determinare periodicamente con decreto el Presidente del Consiglio dei ministri. Il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni limitatamente alla conservazione del proprio posto di lavoro spetta anche al dipendente che segua il coniuge in servizio di cooperazione. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio».

19.26

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 7, ultimo capoverso, sostituire la parola: «interinale» con le seguenti: «a tempo determinato».

19.27

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Alle amministrazioni di appartenenza è data possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro interinale. Alle imprese private che concedano ai volontari, ai cooperanti da esse dipendenti, ovvero al coniuge, il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per tali fattispecie nei contratti collettivi di lavoro».

19.28

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«9. I volontari internazionali e i cooperanti sono iscritti, a cura dell'Agenzia, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle assicurazioni per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico del volontario o del cooperante. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia, che provvede al versamento degli importi direttamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 5».

19.29

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 9, dopo le parole: «ferma restando», sopprimere le seguenti: «la natura autonoma del rapporto e».

19.30

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 10, sostituire le parole: «dalla ONG contraente» con le parole: «dall'Agenzia».

19.31

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 10, sostituire le parole da: «e con massimali» fino alla fine con le seguenti: «secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi».

19.32

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere il comma 11.

19.33

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere il comma 12.

19.34

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Gli obiettori di coscienza possono prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali, con un impegno di servizio continuativo *in loco* di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge».

19.35

PIANETTA

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Gli obiettori di coscienza possono prestare il proprio servizio civile come volontari internazionali con un impegno di servizio continuativo *in loco* di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge».

19.36

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 13, sostituire le parole: «hanno diritto a» con la parola: «possono».

19.37

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 13, aggiungere in fine le parole: «sottoscrivendo un contratto con la modalità previste dalla presente legge».

19.38

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: «, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge».

19.39

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «servizio militare per la durata del contratto», aggiungere le seguenti: «, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 e successive norme integrative».

19.40

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 14, dopo le parole: «dalla registrazione del contratto stesso» aggiungere le seguenti: «, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 e successive modificazioni,».

19.41

PIANETTA

Al comma 14, dopo le parole: «dalla registrazione del contratto stesso», aggiungere le seguenti: «alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 e successive integrazioni».

19.42

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere il comma 16.

19.43

PIANETTA

Sopprimere il comma 16.

19.44

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 16.

19.45

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il volontario o il cooperante non possono intrattenere con le ONG qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante anche tacitamente con le ONG è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente legge o dalle clausole del contratto ovvero per grave mancanza, il contratto stesso è risolto con effetto immediato ed il volontario od il cooperante decadono dai diritti previsti dalla presente legge».

19.46

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 17, dopo le parole: «impegni assunti» aggiungere le seguenti: «ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario o il cooperante presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle attività affidate».

19.47

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 17, dopo le parole: «impegni assunti,» aggiungere le seguenti: «ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario o il cooperante presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle attività,».

19.48

PIANETTA

Al comma 17, dopo le parole: «impegni assunti», aggiungere le seguenti: «ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario o il cooperante presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle attività».

19.49

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 17, dopo le parole: «impegni assunti» aggiungere le seguenti: «ovvero di sopravvenuti mutamenti delle condizioni politiche, sociali o economiche, del Paese nel quale il volontario o il cooperante presti la propria opera, tali da impedirne la prosecuzione».

19.50

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 18, dopo le parole: «L'Agenzia» aggiungere le seguenti: «attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa».

19.51

PIANETTA

Al comma 18, dopo la parola: «L'Agenzia» inserire le seguenti: «attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa».

19.52

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

173^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*
(A008 000, C04^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE rende noto che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Crescenzo e Tabladini, ai quali porge il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Comunica che il senatore Manca sarà assente nell'odierna seduta a causa di un grave lutto familiare e gli porge le più sentite condoglianze.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0129^o)

Il PRESIDENTE informa che martedì 20 luglio ha avuto luogo una visita al 32° stormo presso la base di Amendola (Foggia) e al 36° stormo presso la base di Gioia del Colle (Bari). Esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale incontrato, fortemente impegnato nelle recenti vicende balcaniche.

In senso adesivo interviene PALOMBO che, in aggiunta alle parole di plauso del Presidente – pienamente condivise –, sottolinea l'utilità della visita, giacché si sono acquisite molte informazioni per un approfondito esame del disegno di legge contro l'esodo dei piloti.

Il PRESIDENTE propone l'effettuazione di una visita ai primi di settembre al decimo gruppo navale (impegnato in Sinai) e al personale italiano UNIFIL (impegnato in Libano), di cui al decreto-legge iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della odierna seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4155) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore NIEDDU, segnalando che si proroga al 30 settembre la partecipazione italiana alle missioni SFOR e MSU, IPTF a Brcko, MAPE in Albania e TIPH2 a Hebron, disciplinando aspetti specifici come l'autorizzazione ad effettuare acquisti e lavori in economia. Dal pari si autorizza la partecipazione di un ulteriore contingente di 2650 militari in Kosovo e in Macedonia. Altresì si uniformano le diarie di missione all'estero per quanto riguarda l'area balcanica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALOMBO sottolinea il ruolo di assoluto rilievo che l'Italia ha assunto nella politica internazionale, ma condanna l'improvvisazione con la quale il Governo gestisce operazioni così delicate. Auspica il varo di una normativa organica per disciplinare l'impiego delle Forze Armate italiane all'estero.

Il senatore PELLICINI aderisce a quanto dichiarato dal collega poc'anzi intervenuto e ribadisce che la disponibilità dell'opposizione non si reitererà in futuro.

Il senatore LORETO si dichiara favorevole alla conversione pur concordando, ma solo in linea di massima, con quanto dichiarato. La responsabilità dell'assenza di una normativa organica è, semmai, del Parlamento, ma al varo di essa ostano vari inconvenienti, come ad esempio le atipicità delle situazioni che si realizzano, di volta in volta, nel concreto.

Il senatore NOVI lamenta l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge per disciplinare fenomeni che non sono più connotati dal requisito dell'emergenza e condanna l'inadeguatezza dei mezzi impiegati dal Governo.

Il senatore UCCHIELLI, espresso apprezzamento per la relazione del senatore Nieddu, condivide l'impostazione di fondo del decreto in titolo che si inserisce in modo coerente con il Nuovo Modello di Difesa in corso di definizione e con le linee di politica estera del governo.

Il senatore AGOSTINI richiama il Governo a prestare maggiore attenzione alle prerogative del Parlamento. Tuttavia, per rispetto della maggioranza parlamentare, preannuncia il voto favorevole al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula.

Il senatore DE GUIDI si associa alle osservazioni di metodo poste dai colleghi, sinora intervenuti. Non comprende le ragioni e i confini giuridici della norma di cui all'articolo 4-*bis*, relativa all'istituto cartografico e alla deroga al blocco delle assunzioni.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il sottosegretario BRUTTI replica soffermandosi non tanto sul contenuto del decreto – dalla più parte condivisa –, bensì sulla tecnica legislativa adottata, che ha sollevato più di qualche perplessità. S'impegna, a nome del Governo, a tenerne conto per l'avvenire ma difende il ricorso del voto parlamentare a tempi ravvicinati perché permette alle forze politiche di controllare e verificare costantemente l'andamento delle missioni all'estero.

Replica altresì il relatore NIEDDU che chiarisce l'entità finanziaria del decreto in titolo, nell'ordine di 57 miliardi per il 1999 in relazione all'articolo 1 (ex-Jugoslavia, Albania e Hebron) e 90 miliardi in relazione all'articolo 2 (Kosovo e Macedonia).

Il PRESIDENTE propone, su richiesta del senatore GUBERT, di fissare per giovedì 22 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

AFFARE ASSEGNATO

Trasferimento della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta (R050 001, C04^a, 0001^o)

Il co-relatore PETRUCCI, a nome anche del co-relatore De Santis, illustra la seguente proposta di risoluzione:

«La Commissione difesa del Senato,

in relazione al preannunciato trasferimento della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare da Caserta, scaturito dalla necessità di liberare gli spazi occupati da circa 70 anni nel Palazzo Reale, al fine di consentire un uso più rispondente alle caratteristiche monumentali dell'edificio;

considerato che:

il conseguimento di tale finalità si è reso ancora più indifferibile dopo l'incendio sviluppatosi qualche mese fa in alcune stanze adibite ad alloggio degli allievi dell'Aeronautica;

nel contesto della riduzione dei presidi e degli organici delle Forze Armate già la provincia di Caserta ha registrato la soppressione di Reparti dell'Esercito e sono in corso procedure per ancora ulteriormente comprimerne la presenza militare (Scuola Truppe Corazzate – Brigata Garibaldi – Ospedale Militare), è da poter ritenere che

il territorio in argomento ha già subito una contrazione in percentuale largamente superiore a quella da conseguire sul piano nazionale;

l'Aeronautica Militare già aveva deciso di liberare la Reggia, pur rimanendo nel territorio casertano, tant'è che aveva provveduto alla costruzione di un moderno complesso in Capua per la spesa di 280 miliardi, oggi inutilizzato perché ritenuto ormai sovradimensionato rispetto alle nuove sopravvenute esigenze;

il trasferimento per una sede del Nord-Italia, così come preannunciato, porrebbe le 600 famiglie dei militari nel quadro permanente, le 200 famiglie dei dipendenti civili e quelle dei circa 60 docenti convenzionati – che peraltro perderebbero il lavoro – nella condizione di affrontare trasferimenti impossibili ed improponibili, in ragione della loro condizione economica e di ormai radicamento del territorio casertano, così come evidenziato il 1° luglio in questa Commissione dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. Fornasiero,

la comunità casertana, fortemente preoccupata ha manifestato in più sedi istituzionali e pubblicamente il proprio dissenso, organizzandosi in un Comitato spontaneo per la permanenza della Scuola a Caserta, consapevole di perdere una risorsa economica (circa 70 miliardi annui) ed un riferimento educativo e di orientamento professionale per tanti giovani, in un momento di grande precarietà economica e sociale, che si manifesta in un tasso di disoccupazione anche del 40 per cento e in quotidiani episodi di criminalità comune ed organizzata;

i tredici parlamentari casertani hanno richiesto al Ministro della Difesa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, unitariamente, di adottare soluzioni per la permanenza dell'Istituto militare di che trattasi a Caserta, pur liberando la Reggia anche parzialmente;

il Consiglio comunale del capoluogo e quelli provinciale e regionale hanno votato unanimi ordini del giorno per il mantenimento della struttura in provincia di Caserta;

chiede al Governo di garantire la permanenza della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare nella provincia di Caserta, anche attraverso soluzioni da definire con le Amministrazioni locali.

In tale contesto impegna il Governo a consentire che il corso per 400 allievi Sergenti, che avrà inizio nei prossimi mesi, venga tenuto, come era previsto, a Caserta».

In senso adesivo interviene il senatore NOVI, che sottolinea il contesto socio-geografico nel quale la risoluzione verrà a calarsi.

Posta ai voti, è approvata.

Prende poi la parola il sottosegretario BRUTTI per far presente che il Governo si atterrà nella misura del possibile all'istanza trasmessa e terrà conto contestualmente delle esigenze dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

204ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze del CIPE (n. 509)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144: favorevole) (R139 b00, C05ª, 0010º)

Il relatore CADDEO, nel rilevare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze del CIPE, ricorda che il decreto legislativo n. 430 del 1997 prevede l'emanazione di un regolamento per procedere al riordino delle competenze del citato Comitato; con la legge n. 144 del 1999, collegato ordinamentale alla legge finanziaria per il 1999, la riorganizzazione è stata demandata ad una deliberazione del CIPE stesso, sulla quale peraltro non è previsto il parere del Consiglio di Stato. Illustra, quindi, le competenze che, in base allo schema in esame, rimangono assegnate al CIPE: si tratta, sostanzialmente, della definizione delle linee generali di politica economica e della predisposizione dei documenti programmatici, tra cui la Relazione previsionale e programmatica. Provvede, altresì, alla elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria e valuta gli obiettivi conseguiti e i risultati raggiunti nelle politiche di settore. Alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni vengono devolute le competenze tecnico-organizzative e l'attività di tipo gestionale: evidenzia, in particolare, le competenze assegnate ai Ministeri degli esteri, dell'industria, della sanità e dei trasporti. Per quanto riguarda le Regioni, sottolinea l'attribuzione delle

competenze residue in materia di completamento degli interventi FIO e dei piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno; a tale riguardo, ricorda che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere positivo sulla schema di delibera in esame.

Propone, infine, di esprimere parere favorevole sullo schema di delibera che, nel ripartire in modo coerente le competenze operative e gestionali attualmente assegnate al CIPE tra le amministrazioni di settore e le Regioni, consente una ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa e un rafforzamento dell'indirizzo di governo.

Il senatore AZZOLLINI, pur apprezzando lo snellimento delle competenze assegnate al CIPE dallo schema in esame, esprime alcune perplessità sulla logica della attribuzione di funzioni ai Ministeri; si domanda, altresì, se tale assegnazione potrebbe comportare procedure più complesse di quelle attualmente previste, con evidenti rallentamenti nella realizzazione degli interventi.

Il senatore DE MARTINO Guido si sofferma sulla definizione delle competenze del CIPE, evidenziando che non risulta chiaro a chi sia attribuita la competenza sulle questioni di valenza economico-finanziaria che non abbiano la caratteristica di una prospettive di medio-lungo termine. Sollecita, inoltre, indicazioni sulla natura del coordinamento che il CIPE può espletare a livello territoriale.

Il senatore FIGURELLI rileva che il comma 1 dell'articolo 14 consente al CIPE di modificare, con propria delibera, la titolarità di funzioni ulteriori rispetto a quelle definite nel presente Regolamento.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver evidenziato che nello schema di delibera in esame si prevede il trasferimento di materie che non presentano rilievo interdisciplinare, sottolinea l'opportunità di procedere ad una selezione delle competenze di un organo che, in base alla composizione, ha un potere di indirizzo di indubbio rilievo; le competenze che rimangono alla struttura interministeriale, infatti, riguardano le prospettive della politica economica e gli interventi di natura economico-finanziaria. La partecipazione di un rappresentante delle Regioni, peraltro, consente al CIPE un raccordo sia verticale, tra i vari livelli territoriali di Governo, sia rispetto alla funzione superiore, rappresentata dall'Unione Europea. Precisa, infine, che la facoltà del CIPE di modificare con successivi provvedimenti la titolarità di funzioni è già prevista a legislazione vigente.

Il relatore CADDEO, nell'evidenziare che la riorganizzazione proposta contribuisce ad incrementare l'autorevolezza dell'organismo interministeriale, assegnando propriamente ai singoli Ministeri le competenze gestionali o di intervento monosettoriale, ribadisce il proprio parere favorevole sullo schema in esame.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha preannunciato la propria astensione, la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

285^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

indi del Presidente

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,25.***INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE DEL PRESIDENTE**(R027 b00, C06^a, 0001^o)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Risulta eletto il senatore Guerzoni.

Il Presidente GUERZONI, nell'assumere la presidenza della Commissione, rivolge parole di ringraziamento e di auspicio di proficuo lavoro, soprattutto in considerazione degli importanti impegni che attendono la Commissione, in particolare in relazione all'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0031^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 luglio.

Il relatore MONTAGNA illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, facendo presente preliminarmente che il testo andreb-

be scritto in modo da ridurre al minimo i rinvii ad altre norme, rendendolo comprensibile ed esaustivo per il lettore «non esperto»; a tale proposito osserva che appare più corretto riferire le disposizioni contenute nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 a tale provvedimento e non alla relativa legge di conversione (n. 197 del 1991). Occorre inoltre stabilire il termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi.

Poiché gli oneri posti a carico degli operatori paiono consistenti (segnalazioni, registrazioni, archivio informatico) – prosegue il relatore – e poiché alcune categorie incluse non sono attrezzate, sembra opportuno snellire al massimo le incombenze, riducendole a quelle strettamente indispensabili – dopo un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici –, anche alla luce del rapporto del Ministro del tesoro sui risultati ottenuti nell'attività di antiriciclaggio per l'anno 1998 (disfunzioni di tipo organizzativo, carenze procedurali e di controllo, difficoltà interpretative, necessità di rimodulare i criteri e le tecniche di acquisizione e aggregazione delle informazioni, e, soprattutto, di snellire la base informativa).

Tra le attività da includere non ne sono state considerate alcune (come ad esempio compravendita di imbarcazioni da diporto o di cavalli da corsa) che sembrerebbero avere le stesse caratteristiche di altre attività invece incluse (compravendita di preziosi o di immobili o di quadri). Occorre chiarire, inoltre, se già non lo sia, il significato preciso delle espressioni «oggetti preziosi» e «cose antiche».

Il rilievo del citato rapporto del Ministro del tesoro per il 1998 circa l'inadeguatezza dell'impianto repressivo basato esclusivamente su sanzioni di carattere penale per disfunzioni per lo più organizzative e procedurali, appare ancora più pregnante in riferimento ai nuovi soggetti inclusi, per cui sembra necessario ridefinire tale impianto, distinguendo il dolo dalla colpa e prevedendo un periodo «sperimentale» nel quale l'operatore venga supportato e non sanzionato rispetto alle nuove incombenze che gli vengono addossate. A tale proposito, nel parere si accoglie la osservazione della Commissione giustizia a superare in prospettiva la differente sanzione prevista dai commi 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, che distingue tra pubblici funzionari e soggetti privati. Si suggerisce, in definitiva, di prevedere una sanzione *ad hoc* che si propone nella sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire duecento milioni.

Per quanto riguarda poi le agenzie immobiliari, che dovrebbero effettuare le segnalazioni indicando il prezzo reale della transazione, si fa presente che attualmente è legittimo dichiarare un prezzo ricavato da coefficienti applicati ai valori catastali dell'immobile. Ferma restando la necessità di prevedere quanto prima, anche dal punto di vista tributario, un intervento finalizzato ad allineare tendenzialmente il prezzo effettivamente pagato e quello dichiarato, egli propone di accogliere l'osservazione della Commissione giustizia, che suggerisce di sostituire, all'articolo 4 comma 3, le parole «indicazione del valore» con le altre «indicazione della composizione, della tipologia e del valore catastale». Tale formulazione, almeno in via transitoria, consente di rimuovere il rischio di inosservanza o di elusione della prescrizione

per ragioni generate da timori di ordine fiscale e tuttavia consente di conservare traccia della transazione effettuata.

La segnalazione contenuta nel più volte citato rapporto del Ministro del tesoro con riferimento alle banche locali, soggette a pressioni esterne e a rischi di condizionamento e di ritorsione specie in zone ad alta intensità criminale, vale a maggior ragione per gli operatori di alcune delle attività incluse (gioiellerie, agenzie immobiliari, eccetera); le forme di tutela rispetto a questi operatori dovranno quindi essere particolarmente efficaci, per non sottoporre i destinatari della normativa, oltre che a nuovi oneri, anche al rischio della ritorsione o della sanzione.

Sarebbe auspicabile inoltre un coordinamento europeo delle norme antiriciclaggio (partendo da una relazione comparativa che, per il futuro, dovrebbe accompagnare tutti i provvedimenti relativi a materie aventi anche una valenza comunitaria).

Per quanto riguarda, infine, la previsione del possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale delle società, tenendo anche conto dell'osservazione espressa dalla Commissione giustizia, appare opportuno valutare soglie diversificate di possesso di quote azionarie, (in relazione alla diversa tipologia societaria) per qualificare la partecipazione tale da influire sulle decisioni societarie; in subordine, con la soglia fissata al 2 per cento, occorre definire meglio il meccanismo sanzionatorio: qualora non si ritenga di adottare, quale alternativa soluzione, quella della interdizione/limitazione del diritto di voto (in analogia alla previsione contenuta nell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e qualora la percentuale indicata, del due per cento delle quote o azioni generanti diritto di voto, risulti irrinunciabile) va piuttosto considerata l'ipotesi di radicale omogeneizzazione delle previsioni tra soci di società di persone e soci di società di capitali. Occorre tuttavia, in ogni caso, prevedere e disciplinare, sostanzialmente e proceduralmente, l'ipotesi dell'esclusione del socio che versi in situazione di difetto dei requisiti, qualora la maggioranza societaria determini l'intrapresa di una delle attività previste nella norma. Il relatore illustra poi analiticamente alcune ulteriori osservazioni espresse dalla 2^a Commissione permanente, attinenti questioni di formulazione e redazione del provvedimento, che egli propone di accogliere integralmente.

Il senatore COSTA, a nome dei senatori di Forza Italia, formula vive congratulazioni al Presidente Guerzoni; chiedendogli altresì di trasmettere i sentimenti di stima e di apprezzamento al senatore Angius per il lavoro svolto in qualità di Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento in titolo, egli prende atto con soddisfazione che il relatore ha tenuto conto delle proprie osservazioni circa la necessità di verificare il rapporto costi-benefici della normativa di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti; per ciò che concerne il coordinamento in sede comunitaria, egli ricorda altresì che la legislazione italiana risulta all'avanguardia rispetto a quella degli altri paesi europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Guerzoni e per la pubblica istruzione Rocchi e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4022) *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*

(1493) *MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia*

(4001) *VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie*

(4003) *MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato*

(4020) *BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999*

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4022. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1493, 4001, 4003 e 4020)

Il presidente OSSICINI avverte che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta unanime della Commissione di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo; ricorda altresì che la Commissione aveva avanzato tale richiesta al termine dell'esame in sede referente, che aveva condotto all'approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4022, assunto a base della discussione. Propone pertanto che la Commissione dia per acquisite le fasi procedurali svoltesi in sede referente (ivi compresa l'approvazione dei due ordini del giorno

nn. 0/4022/1/7 e 0/4022/2/7, pubblicati nel resoconto della seduta del 15 luglio) ed assuma quale testo base quello predisposto in tale sede, passando senz'altro al suo esame.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa quindi che il relatore Monticone ha presentato tre nuovi emendamenti (che, non presentando profili di rilievo né sotto l'aspetto costituzionale e ordinamentale né sotto quello finanziario, non necessitano del parere delle Commissioni 1^a e 5^a), di cui lo invita a dare conto, in considerazione del fatto che i Gruppi avevano assentito al trasferimento alla sede deliberante sulla base del testo predisposto in sede referente.

Il relatore MONTICONE comunica di aver presentato l'emendamento 4.100 per meglio tutelare le esigenze degli studenti: esso è infatti volto ad evitare che i futuri decreti sugli ordinamenti didattici, previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, possano introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori a quelli previsti dal provvedimento in esame. Anche l'emendamento 5.101 prevede facilitazioni in favore degli studenti: esso rinvia infatti all'anno accademico 2000-2001 l'entrata in vigore della programmazione degli accessi ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, in considerazione del limitato spazio temporale a disposizione; esso dispone altresì che in attesa delle indispensabili modifiche che dovranno essere apportate al vigente regolamento n. 245 del 1997 sulla limitazione degli accessi, gli atenei applichino direttamente le norme del provvedimento in esame. Per quanto riguarda infine l'emendamento 5.100, egli ne sottolinea la finalità di migliore specificazione del comma 2 dell'articolo 5, introdotto – ricorda – su suo stesso suggerimento nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene infatti indispensabile non solo limitare temporalmente il termine entro cui le università possano aver autorizzato gli studenti alla frequenza, ma anche precisare che tale autorizzazione debba essere stata deliberata dai competenti organi accademici. In caso contrario, si rischierebbe di sanare anche la posizione di coloro che possano vantare solo attestati di frequenza rilasciati da singoli professori, a volte eccessivamente compiacenti.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,55.

Il presidente OSSICINI avverte che si procederà all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Senza discussione, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3, nel testo predisposto in sede referente, cui non erano stati presentati emendamenti.

In sede di articolo 4, il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.100 che, previo parere favorevole del ministro ZECCHINO e

dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI (che ne critica l'effetto di riduzione degli spazi di autonomia universitaria), è posto ai voti ed accolto.

Sull'articolo 4 nel suo complesso rinnova la sua dichiarazione di voto contrario il senatore LORENZI, il quale pone in evidenza il carattere ripetitivo che gli esami di ammissione ai corsi universitari finiranno per assumere rispetto agli esami di Stato. Ribadisce pertanto la propria assoluta contrarietà all'introduzione di modalità di limitazione degli accessi del tutto inadeguate in una moderna società europea.

Dichiara invece il suo voto favorevole il senatore MASULLO, il quale conviene tuttavia sulla inadeguatezza della selezione svolta attraverso prove di accesso ai corsi: al contrario, avrebbe preferito una selezione successiva e periodica, in grado di verificare efficacemente i risultati conseguiti dagli studenti nei loro studi.

L'articolo 4 è infine posto ai voti ed accolto, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore MONTICONE riformula l'emendamento 5.100 in un nuovo testo, su cui il ministro ZECCHINO dichiara di non poter esprimere un parere favorevole, ricordando che il Governo si era già rimesso alla valutazione della Commissione sull'emendamento recante la sanatoria per gli studenti cosiddetti «ricorsisti», divenuto poi l'articolo 5, nel corso dell'esame in sede referente.

Il senatore LORENZI dichiara invece il suo voto favorevole sull'emendamento 5.100 (nuovo testo), ringraziando il relatore per aver saputo individuare un soddisfacente punto di equilibrio fra le diverse esigenze in campo.

Anche il senatore RONCONI dichiara il proprio voto favorevole, associandosi alle attestazioni di stima nei confronti del relatore.

L'emendamento 5.100 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto così come, con separate votazioni, l'emendamento 5.101 (previo parere favorevole del ministro ZECCHINO e dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI), nonché l'articolo 5 come emendato.

Per dichiarazione di voto finale interviene il senatore ASCIUTTI, il quale annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia. Pur comprendendo le ragioni del provvedimento, volto a sanare le conseguenze di un ampio contenzioso e ad impedirne di nuovo, egli non condivide infatti le modalità prefigurate dal provvedimento per la limitazione degli accessi e si associa alle considerazioni del senatore Masullo sulla maggiore efficacia di diverse tipologie di selezione.

Il senatore RONCONI annuncia invece il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, giudicando positivamente un provvedimento che corrisponde ad esigenze che hanno assunto ormai una dimensione non solo nazionale ma addirittura europea. In particolare, dichiara di condividere le disposizioni dell'articolo 5, che consentono di chiudere un vastissimo contenzioso che ha coinvolto migliaia di studenti.

Il senatore LORENZI richiama l'attenzione della Commissione sull'alto senso di responsabilità che ha caratterizzato il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente nell'assentire al trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, pur nutrendo un'assoluta contrarietà nei confronti del suo impianto, per la parte relativa alla programmazione degli accessi. L'opportunità di approvare una norma di sanatoria nei confronti degli studenti cui era stato negato l'accesso ai corsi universitari per l'anno accademico in corso ha infatti indotto il Gruppo cui appartiene a non far mancare il suo indispensabile assenso. Ciò nonostante, coglie ora l'occasione per ribadire la più decisa contrarietà al provvedimento nel suo complesso che, del tutto inopportuno, individua il momento della selezione proprio all'atto dell'accesso: al contrario, egli avrebbe preferito una selezione preventiva, attraverso la «canalizzazione» degli accessi rispetto agli studi secondari, ovvero l'introduzione di forme periodiche di valutazione e sbarramento nel rispetto dei principi di autonomia. Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore BEVILACQUA dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, sottolineando che la norma di sanatoria cui il Gruppo è senz'altro favorevole riguarda esclusivamente il passato, di cui certo l'attuale classe politica non può essere considerata responsabile, e non presenta pertanto alcun elemento di contraddizione rispetto alla più generale intenzione di programmare per il futuro l'accesso ai corsi universitari. Egli coglie altresì l'occasione per rimarcare la scorrettezza della maggioranza nell'aver presentato a sorpresa emendamenti che, sia pure in parte condivisibili nel merito, modificavano il testo su cui si era concordato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MASULLO dichiara il sofferto assenso del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo al provvedimento in esame, che rappresenta purtroppo un ennesimo paradosso nel processo di sviluppo dell'università: nel rispetto formale di una logica prettamente giuridica, esso premia infatti gli studenti che avevano presentato ricorso avverso i provvedimenti di esclusione dai corsi universitari, a danno di coloro che, fidando nel diritto, tale ricorso non avevano presentato.

Il senatore RESCAGLIO esprime infine la propria gratitudine al relatore Monticone per l'impegno profuso a favore dell'approvazione

del provvedimento e dichiara il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano.

Previa dichiarazione del presidente BISCARDI, che ringrazia a sua volta il relatore, la Commissione accoglie il disegno di legge n. 4022 nel suo complesso, come emendato, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 1493, 4001, 4003 e 4020.

(4052) BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali

(Discussione e rinvio)

Il presidente OSSICINI informa che, sulla medesima materia, è stato annunciata ieri all'Assemblea la presentazione di un disegno di legge del Governo (atto Senato n. 4164). Chiede pertanto al rappresentante del Governo se ritiene preferibile attendere l'assegnazione alla Commissione di tale disegno di legge, ovvero iniziare fin d'ora l'esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario ROCCHI consente all'esame del disegno di legge in titolo, a condizione che i contenuti del provvedimento governativo (vertente sulla stessa materia, ma non identico a quello di iniziativa parlamentare) possano essere trasfusi in emendamenti in una successiva fase di esame.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore ASCIUTTI, il quale rileva anzitutto che il provvedimento si innesta nell'ampio e complesso quadro normativo di attuazione del regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, che avrà piena attuazione a decorrere dal 1° settembre 2000. È proprio in tale ottica, sottolinea, che va considerato il riordino degli istituti atipici, che rappresenteranno sempre più un significativo supporto alle scuole per l'inserimento degli alunni con *deficit* sensoriali, al fine di assicurare loro una preparazione migliore ed un apprendimento meno vincolato alla carenza di supporti scientifici, tecnologici ed operativi.

Il completo inserimento di alunni con *handicap* sensoriali reca d'altronde, prosegue il relatore, varie problematiche: se da un lato l'inserimento in classi di scuole ordinarie può dare risultati senz'altro positivi, dall'altro – in caso di carenza di strutture adeguate – si rischia il risultato opposto e la conseguente mancata integrazione dell'alunno svantaggiato. È quindi da non sottovalutare la compatibilità fra la struttura di accoglienza e la preparazione del personale con i relativi supporti necessari, ai fini di una vera e propria integrazione scolastica. Una chiave di risoluzione del problema può allora ben essere l'interazione della scuola ordinaria con strutture specializzate e di supporto, con cui progettare interventi mirati e altamente specifici: proprio tali progetti il disegno di legge in titolo si propone di finanziare, favorendo il riordino di quegli istituti che negli anni passati hanno maturato una esperienza meritevole di essere ottimizzata attraverso adeguati investimenti.

Il presidente BISCARDI prende atto che nessuno intende intervenire in discussione generale; indi, su sua proposta, la Commissione delibera di fissare a venerdì prossimo, 23 luglio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0056^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 luglio scorso.

Il relatore RESCAGLIO presenta il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, che prevede, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento "collegato" 1998), la riduzione del 3 per cento, alla data del 31 dicembre 1999, del personale del comparto scuola, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre del 1997;

constatato che lo schema di decreto in esame muove dall'esigenza di colmare il divario fra il numero del personale della scuola effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e il numero previsto per la medesima data dal decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, emanato ai fini di dare attuazione alla citata legge n. 449;

riconosciuti necessari, nella logica dello schema in esame, gli obiettivi enunciati dalla relazione illustrativa, in termini rispettivamente di riduzione, incremento e riequilibrio delle diverse categorie in cui si articola il personale scolastico;

accertato, peraltro, nel contempo che le riduzioni riguardano soprattutto i Convitti e gli Educandati femminili, perché le rispettive dotazioni risultano sovradimensionate rispetto alle esigenze, con notevoli ripercussioni sull'occupazione;

rilevata la notevole incidenza socio-culturale dei Convitti e degli Educandati femminili, identificata in una presenza valida sul territorio ed in una azione estesa ai diversi campi della formazione;

constatata la notevole riduzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei predetti istituti (tabella 3b/99 allegata allo schema), che potrebbe determinare forti difficoltà allo svolgimento dell'opera educativa promossa;

ritenuta necessaria al riguardo una opportuna verifica dei parametri adottati per conseguire gli obiettivi del citato provvedimento «collegato» 1998,

esprime parere favorevole con le predette osservazioni».

Il sottosegretario DELFINO esprime compiacimento per lo schema di parere presentato dal relatore, che ringrazia per lo sforzo di sintesi.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sullo schema di parere del relatore, pur ritenendo che la riduzione degli organici dovrebbe essere condotta con metodologie più razionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C07^a, 0118^o)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani giovedì 22 luglio, alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo della proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4022**Art. 4.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti degli articoli 1, 2, 3, comma 1, 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui alla citata disposizione della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori a quanto previsto dalla presente legge».

4.100MONTICONE, *relatore***Art. 5.**

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, con delibera assunta entro il 31 marzo 1999 dagli organi delle università, competenti a norma di statuto».

5.100MONTICONE, *relatore*

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, entro il 31 marzo 1999».

5.100 (Nuovo testo)MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.

2-ter. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *0a*) e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1».

5.101

MONTICONE, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

308ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Cardinale ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0037º)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, limitatamente alle comunicazioni del ministro Cardinale.

Il Presidente, avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle prospettive di riassetto del settore radiotelevisivo
(R046 003, C08ª, 0008º)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro.

Il senatore LO CURZIO dichiara di condividere tutti gli obiettivi indicati nell'intervento del Ministro e di esprimere un giudizio partico-

larmente positivo sulla cosiddetta rivoluzione digitale. Ritiene tuttavia che alcuni temi debbano essere approfonditi nel nuovo testo riguardante il riassetto delle telecomunicazioni. La tutela dei minori è certamente uno di questi temi: è cioè necessario evitare che trasmissioni pericolose rechino danno alla loro crescita. Su questo punto appare pertanto opportuna qualche maggiore indicazione da parte dell'Esecutivo. Ritiene inoltre che anche il problema degli affollamenti pubblicitari e quello relativo ad una rete pubblica da finanziare solo mediante il canone di abbonamento debbano essere maggiormente precisati. Infine, per quanto riguarda gli *spot* elettorali, pur non essendo di competenza di questa Commissione, ritiene necessario qualche ulteriore indicazione circa le intenzioni del Governo.

Il senatore SEMENZATO, nel sottolineare l'urgenza di riprendere in esame il disegno di legge riguardante il riassetto delle telecomunicazioni a distanza di due anni dall'approvazione della legge n. 249, evidenzia la lentezza con la quale il Governo ha proceduto nel definire un nuovo testo su cui la Commissione possa lavorare. Anche questa sede, pur utile, è infatti più generica rispetto ad una ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1138 e delle sue modifiche delle quali auspica una rapida presentazione. Per quanto riguarda poi la relazione svolta dal Ministro esprime un giudizio positivo in relazione alle nuove libertà connesse alla comunicazione mediatica sottolineando però che per dare effettività a questi nuovi diritti sono necessari riferimenti normativi più precisi. Riguardo invece al problema del sistema radiotelevisivo pubblico, pur giudicando positivamente i punti riguardanti la volontà di continuare in un processo di unitarietà di gestione del servizio pubblico e di una puntuale finalizzazione del canone, ritiene tuttavia che si debba affrontare anche il tema del rapporto fra la concessionaria pubblica e il sistema politico. Ritiene infatti che il sistema della nomina parlamentare del Consiglio di amministrazione della Rai non abbia dato buoni esiti e che pertanto debbano essere trovate ipotesi alternative che scindano il nesso diretto tra i partiti politici e la Rai. Per quanto riguarda poi il problema degli affollamenti pubblicitari fa presente che, come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 1994 ha delineato una via che dovrebbe essere più puntualmente seguita e ritiene, a questo proposito, che si potrebbe giungere all'approvazione di una norma transitoria in attesa della definitiva sistemazione del problema da parte dell'Autorità stessa. Invita infine il Governo ad una rapida presentazione delle modifiche al disegno di legge n. 1138 affinché la Commissione sia messa finalmente nelle condizioni di poter discutere su un testo contenente opzioni precise su ognuno dei temi richiamati.

Il senatore BORNACIN, nel rilevare la genericità dell'intervento del Ministro, fa presente come non si possa non essere d'accordo su principi di natura così generale richiamati nella relazione. Ritiene tuttavia che la situazione sarebbe stata tutt'altra se alla Commissione fosse stato sottoposto un testo che ancora non esiste soprattutto per le divisio-

ni tra le forze di maggioranza. Fa inoltre notare come la motivazione riguardante la ripresa del dibattito sul riassetto del sistema delle telecomunicazioni, lungi dall'essere correlata alla necessità di risolvere i problemi del settore, risponda invece ad una esigenza tutta politica di una maggioranza divisa. Annuncia quindi che una volta presentato un nuovo testo, se saranno mantenute le premesse dell'attuale dibattito, il Gruppo di Alleanza Nazionale farà l'ostruzionismo che le norme regolamentari consentono.

Il senatore FALOMI ritiene che qualche elemento di ritardo si sia ormai accumulato in relazione all'esame del disegno di legge sul riordino del sistema radiotelevisivo e che la materia debba essere ripresa in esame con un testo che si spera possa essere depositato dall'Esecutivo già nei prossimi giorni. Su quel testo si aprirà poi il confronto politico tra i diversi partiti. Per quanto riguarda invece la relazione del Ministro esprime un giudizio positivo sul richiamo alle sfere di libertà e di pluralismo. Richiamo quanto mai opportuno anche se per rendere effettive queste sfere di libertà e questi nuovi diritti si rende necessario trovare un punto di equilibrio e di sintesi che garantisca tutti i soggetti in gioco. Il tema della comunicazione politica, per esempio, anche se non è questa la sede formale per poterne discutere nel merito, è certamente da approfondire soprattutto se si esaminano i dati delle comunicazioni elettorali fatte dalle reti Rai e dalle reti Mediaset nel periodo precedente alle elezioni europee. Quei dati evidenziano la necessità di rivedere le regole del gioco anche per far sì che il pluralismo dell'informazione sia sufficiente a garantire il pluralismo della politica. Auspica inoltre che il nuovo testo che il Governo presenterà non si limiti a fotografare la situazione esistente ma che, al contrario, prenda in esame lo sviluppo tecnologico dei sistemi digitali. E a questo proposito il provvedimento dovrebbe affrontare anche il problema degli incentivi e dei contributi alle aziende affinché esse possano attrezzarsi con le nuove tecnologie. In merito poi alla questione del servizio radiotelevisivo ritiene necessario che una configurazione mista dello stesso non faccia perdere alla Rai la caratteristica di servizio pubblico. Pertanto, nell'eventuale costituzione di una fondazione, appare importante il coinvolgimento di soggetti che vadano oltre le forze politiche che attualmente controllano il sistema. Un ulteriore problema da risolvere è poi quello del rapporto tra servizio pubblico e politica: il meccanismo di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai deve infatti essere rivisto e la sua vigenza allungata; due anni, infatti, sono davvero pochi per esprimere una qualunque politica della comunicazione. Il tema degli affollamenti pubblicitari è un'altra delle questioni sulle quali appare necessario mettere ordine ispirandosi ai modelli europei; quella italiana è infatti una situazione eccentrica che deve essere rivista. Esempi per una revisione possono essere quelli riguardanti le televendite che potrebbero essere limitate alle televisioni che hanno fondamentalmente quella missione, così come una diminuzione degli *spot* nei picchi di ascolto renderebbe il nostro sistema più simile a tutti quelli vigenti negli altri Paesi europei.

Il senatore BALDINI esprime apprezzamento non solo per la relazione svolta dal Ministro e per gli obiettivi in essa indicati ma soprattutto per il metodo e per l'utilità che il dibattito attuale può avere prima della formale presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1138. Tale metodo, peraltro, contrasta efficacemente le tendenze di coloro che nella maggioranza vorrebbero forzare la volontà del Ministro stesso obbligandolo a presentare immediatamente un testo senza prima raccogliere le opinioni di maggioranza e opposizione. Nel momento in cui il Parlamento si sta accingendo alla chiusura estiva apparrebbe infatti una forzatura la presentazione di un «maxiemendamento» già per la prossima settimana senza un previo atto di apertura del Governo nei confronti delle forze di opposizione prima della presentazione formale. Tale atto di apertura, da definire nei modi, faciliterebbe infatti l'esame del provvedimento una volta che, alla riapertura dei lavori parlamentari, il nuovo testo fosse presentato e inserito all'ordine del giorno della Commissione. Per quanto riguarda invece alcuni punti della relazione fa presente che la rivoluzione digitale auspicata è senz'altro da valutare positivamente ma ad avviso della sua parte politica sarebbe opportuno attendere il contributo in materia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prima di arrivare a soluzioni normative e anche questa considerazione consiglia di procrastinare la presentazione del nuovo testo. Ritiene in ogni caso che l'obiettivo della rivoluzione digitale non possa risolversi, come invece sembrano ritenere alcuni esponenti della maggioranza, nel solo obiettivo di togliere una frequenza terrestre ad una delle reti Mediaset. Per quanto riguarda poi la questione degli affollamenti pubblicitari ritiene che, sul piano del metodo, non possa essere invocata l'Europa soltanto quando si debbono risolvere situazioni controverse. Tuttavia le soluzioni proposte dalla normativa europea in questo tema possono certamente rappresentare una buona base di partenza della discussione. Riguardo alla questione Rai ritiene che essa debba diventare, dato che al momento non può essere considerato tale, un soggetto che svolge un servizio pubblico e per far ciò appare necessario intervenire in modo deciso per trovare meccanismi capaci di incidere effettivamente sulle inadempienze di questo soggetto. Oltretutto l'informazione politica controllata attualmente in essere non porta, come si è potuto ampiamente constatare, alcun consenso elettorale. A tal proposito, fa quindi presente che, per quanto riguarda gli *spot* elettorali, in nessun Paese democratico esistono divieti come quelli prefigurati da alcuni esponenti politici della maggioranza. Annuncia quindi che qualunque proposta di norma che vada contro questa libertà sarà fortemente avversata dalla sua parte politica. Nel nuovo testo che il Governo presenterà al Parlamento ritiene poi opportuno riprendere il tema della vendita da parte delle concessionarie di pubblicità nazionale di prodotti pubblicitari alle emittenti locali al fine di garantire, anche in questo settore, un pluralismo di soggetti. Raccomanda infine che il nuovo testo da sottoporre all'esame del Parlamento non esageri con il tema delle sanzioni - questione che sembra così prefigurarsi nella relazione del Ministro - in quanto gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con sistemi diversi e più efficaci.

Il senatore CASTELLI sottolinea come sia difficile dare un giudizio puntuale su affermazioni di principio così vaste come quelle contenute nella relazione svolta nella giornata di ieri dal ministro Cardinale. La sua parte politica attende pertanto di poter esaminare il nuovo testo del disegno di legge n. 1138 per poter esprimere un avviso più circostanziato. Dalla relazione non risulta tuttavia chiaro che cosa si intenda fare quando si parla di riassetto del sistema radiotelevisivo. Non è cioè chiaro se ciò debba sostanziarsi in alcuni ritocchi della legge n. 249 che, ad avviso della sua parte politica, sarebbero necessari in quanto in molti e sostanziali aspetti quella legge non ha prodotto gli effetti voluti. Per esempio, il sistema vede ancora tre reti nazionali in mano pubblica e tre reti in mano ad un unico soggetto privato; una delle reti Mediaset sta ancora trasmettendo su frequenze terrestri e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha ancora operato il suo passaggio sul satellite dimostrandosi così scarsamente indipendente rispetto alle forze politiche. Ad avviso del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente vi sono alcune questioni che debbono essere risolte, inoltre il nuovo testo del provvedimento dovrebbe affrontare alcune questioni essenziali: in primo luogo evitare l'abuso di posizioni dominanti. In secondo luogo il Governo dovrebbe, rispettando il *referendum* riguardante l'azionariato della concessionaria pubblica, aprire l'accesso ai privati rispettando così la volontà espressa dal corpo elettorale. Auspica quindi che nel trattare il tema degli affollamenti pubblicitari non si debba assistere nuovamente allo spettacolo poco edificante svoltosi durante l'approvazione della legge n. 249 e fa presente che se le televendite saranno considerate alla stregua degli *spot* pubblicitari ciò metterà in difficoltà molte piccole emittenti che hanno questa fondamentale missione. Si augura pertanto che nei confronti di questi soggetti si abbia una particolare attenzione. Segnala infine al Ministro che il soccorso alpino non ha ancora la seconda frequenza che gli era stata promessa per gli inadempimenti del potere centrale.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C08ª, 0044ª)*

Il PRESIDENTE informa che nella seduta della Commissione già convocata per domani 22 luglio alle ore 15 l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

278ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0129º)

Il PRESIDENTE propone di passare direttamente al seguito della discussione dell'A.S. 4145 e quindi di riprendere il seguito della discussione dell'A.S. 4072, al fine di accelerarne l'iter.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4145) CIRAMI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda inoltre che non sono stati presentati emendamenti e che le Commissioni 1ª e 2ª hanno espresso pareri di nulla osta.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione degli articoli del provvedimento.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2 del provvedimento. La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 luglio scorso il relatore ha illustrato il provvedimento e che è stato dato conto dei pareri pervenuti dalla 1ª, dalla 12ª Commissione e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, mentre non è pervenuto il parere della 5ª Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale (precisando che, in sede di dichiarazioni di voto, potranno comunque essere esplicitati gli orientamenti dei Gruppi parlamentari).

Il relatore MURINEDDU, in sede di replica, ribadisce che il provvedimento è largamente atteso dagli operatori del settore e auspica che anche al Senato possa essere tempestivamente approvato così come è avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario FUSILLO conviene con l'orientamento espresso dal relatore.

Su proposta del presidente SCIVOLETTO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 10 di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta era intervenuto il ministro De Castro per una serie di chiarimenti e dà quindi la parola al relatore per ulteriori precisazioni.

Il relatore BARRILE informa la Commissione che, a seguito anche dei chiarimenti intervenuti, ha provveduto a elaborare quattro nuove proposte emendative (volte a inserire articoli aggiuntivi), che consegna agli atti della Commissione.

Anche il senatore GERMANÀ dichiara di ritirare tutti gli emendamenti, di cui è firmatario insieme ad altri senatori, presentati all'articolo 4 (4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10 – nuovissimo testo e 4.9 – nuovo testo) e già illustrati; presenta conseguentemente un nuovo emendamento riferito allo stesso articolo 4 del provvedimento in esame.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che tali nuovi emendamenti presentati dal relatore e dal senatore Germanà saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti testé presentati alle ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 – (*Nomina di agenti giurati di vigilanza*). – 1. Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

2. Possono essere nominati agenti giurati da adibire, anche nelle riserve marine e nei parchi marini e fluviali, alla vigilanza sulla pesca:

a) i pescatori iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare;

b) i soggetti in possesso di diploma rilasciato da istituti tecnici nautici e dalle scuole professionali marittime;

c) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo conseguito presso gli organi periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali;

e) i soggetti iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare, componenti gli equipaggi di motopesca armati da Società cooperative e imprese di pesca aderenti alle associazioni di settore delle associazioni nazionali legalmente riconosciute.

3. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo”»

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Misure in materia di fermo bellico e misure di accompagnamento sociale)

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, si applicano anche per il periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, nonché, quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. La somma di lire 10.000 milioni è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 5.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» e in misura di lire 5.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 16.500 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono determinati i criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le somme da utilizzare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

6. In attuazione della normativa comunitaria in materia, la misura di cui al comma 3 può essere attuata, nell'ambito delle proprie competenze e delle relative disponibilità di bilancio, dalle regioni Sicilia e Sardegna.».

8.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Rappresentanza nei Comitati e nelle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. La rappresentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati ed alle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è determinata in rapporto alla loro consistenza e rappresentatività .

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione della consistenza e rappresentatività di cui al comma 1».

8.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Liquidazione del premio di arresto definitivo)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 e n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del 50 per cento, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri marittimi di iscrizione».

8.0.102

IL RELATORE

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 – *(Elaborazione del Piano nazionale della pesca)*. – 1. Il Ministro per le politiche agricole predispose annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, nonché della situazione economica, sociale ed occupazionale del settore e dello stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro per le politiche agricole, sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano”».

10.0.103

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti» (n. 508)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C10^a, 0016^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TRAVAGLIA ricorda innanzitutto come il provvedimento in titolo sia volto ad apportare alcune indispensabili modifiche al decreto legislativo n. 32 del 1998, e cioè ad un atto avente forza di legge adottato poco più di un anno fa: ciò è indice di una tecnica legislativa approssimativa e di scarsa lungimiranza politico-normativa. In questo periodo si è resa evidente l'inerzia dei comuni nell'applicazione della vigente normativa, il che non lascia ben sperare per il futuro. Ad ogni modo, le misure recate dal provvedimento appaiono in linea di massima apprezzabili, anche se la proroga del periodo transitorio previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione di carburante può creare per certi versi disparità di trattamento a danno di chi ha già dato applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32.

Quanto poi alle osservazioni svolte ieri dal presidente Caponi, va rilevato che per la verità in linea di massima l'aumento della concorrenza determina diminuzioni del livello dei prezzi, per cui sarebbe arduo

collegare l'attuale incremento del prezzo della benzina con il processo di ristrutturazione del sistema distributivo.

Il senatore BRIENZA esprime apprezzamento per la relazione svolta ieri dal senatore Pappalardo, inclusa la proposta di suggerire un'ulteriore estensione di sei mesi della proroga del periodo transitorio previsto per la chiusura graduale degli impianti di distribuzione di carburante. È auspicabile a questo punto che il rappresentante del Governo voglia chiarire come verranno affrontati i problemi occupazionali determinati dalla chiusura già avvenuta di oltre 2.000 distributori, e dalla prossima disattivazione di altri impianti di distribuzione. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo CCD-CDL.

Il senatore WILDE fa presente che la Lega Nord non parteciperà alla votazione, intendendo così stigmatizzare l'atteggiamento del Governo che, in sede di adozione dei decreti legislativi, tiene in ben scarsa considerazione i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente CAPONI dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il relatore PAPPALARDO sottolinea innanzitutto come il processo di razionalizzazione della rete distributiva e la conseguente chiusura di numerosi impianti siano assolutamente ineluttabili, in considerazione della struttura stessa del mercato petrolifero, contraddistinto da economie di scala, nonché per i più volte rilevati problemi che affliggono i centri storici italiani, che non possono che beneficiare dello spostamento dei punti di distribuzione del carburante. Ben venga quindi un processo di razionalizzazione graduale e nel contempo concertato, che preveda gli indispensabili ammortizzatori sociali, in modo da ridurre al minimo le conseguenze della chiusura di numerosi impianti, stimolando nel contempo il rilancio degli investimenti.

Il relatore si sofferma poi sulle significative modifiche previste dall'articolo 1 del provvedimento in titolo al decreto legislativo n. 32 del 1998, in particolare laddove si stabilisce che l'adozione di variante non è soggetta ad approvazione se la modifica adottata consente solo la realizzazione di impianti di distribuzione in zone diverse dal centro storico e dalle zone con particolari vincoli artistico-ambientali. Con il comma 3 dell'articolo 1, poi, si provvede ad estendere l'applicazione del principio del silenzio-assenso alla concessione edilizia necessaria per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione di impianti di distribuzione: in questo caso sarà sufficiente un'autocertificazione dell'interessato mediante apposita perizia giurata allegata alla domanda. D'altra parte, in mancanza di tale previsione, sarebbe a dir poco problematico procedere all'apertura di nuovi impianti di distribuzione.

Il senatore DEMASI precisa a questo punto che le perplessità manifestate non sono legate tanto al provvedimento in titolo, quanto ad obiezioni che riguardano i principi del diritto urbanistico. In sostanza, il meccanismo del silenzio-assenso opererebbe consentendo di superare il

materiale rilascio della concessione edilizia mediante la presentazione da parte dell'interessato di un'apposita perizia giurata con la quale un tecnico iscritto all'albo attesterebbe la conformità del progetto alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area. Potrebbe pertanto accadere che, a supporto di un piccolo impianto di distribuzione, venga costruita una struttura edilizia di dimensioni spropositate.

Il senatore MUNGARI rinnova al sottosegretario Carpi la richiesta di chiarire le ragioni delle differenze registrate sul territorio nazionale per quanto riguarda i prezzi di alcuni prodotti petroliferi.

Il sottosegretario CARPI esprime, in primo luogo, sorpresa e rammarico per la posizione assunta dal senatore Wilde, dal momento che il Governo tiene in gran conto i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, come è dimostrato dall'*iter* di provvedimenti come quello sul mercato elettrico o quello sui carburanti.

Quanto poi al sensibile aumento dei prezzi della benzina in atto, è evidente che il processo di liberalizzazione in corso ha ben poco a che vedere con ciò che sta avvenendo; occorre tener presente, al riguardo, che quello italiano è un mercato obiettivamente ingessato, con condizioni di concorrenza piuttosto limitate, e che comunque l'incremento dei prezzi alla pompa è diretta conseguenza del deterioramento del cambio della lira e dell'euro rispetto al dollaro, nonché dell'enorme aumento del prezzo del barile.

Per ciò che concerne i problemi occupazionali posti dalla chiusura degli impianti di distribuzione, non si può non ricordare come con la scorsa manovra finanziaria sia stato introdotto un *bonus* fiscale a favore dei gestori degli impianti, proprio in vista della necessaria razionalizzazione del settore; inoltre, è stato previsto un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie petrolifere con il compito di erogare una cospicua buonuscita ai lavoratori coinvolti dalla chiusura degli impianti. Ed in effetti, le stesse associazioni di categoria premono perché si proceda celermente all'attuazione del programma, nella consapevolezza che, per ragioni di mercato, occorrerebbe comunque prima o dopo pervenire alla chiusura di numerosi impianti di distribuzione.

Quanto infine alle differenze di prezzo di alcuni prodotti registrate nelle diverse aree del Paese, è emerso come le maggiorazioni siano state applicate soprattutto presso gli impianti di distribuzione che si trovano ad una certa distanza dai grandi depositi o dalle aree di raffinazione; inoltre si è accertato che il 15-20 per cento dei gestori, soprattutto nel Sud e nelle isole maggiori, applica maggiorazioni rispetto ai prezzi consigliati dalle compagnie le quali, peraltro, non possono agire autoritativamente nei confronti dei gestori stessi trattandosi, appunto, di prezzi consigliati.

Il senatore TURINI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale esprimendo apprezzamento per la relazione

del senatore Pappalardo, anche se non possono essere sottaciute le perplessità espresse dal senatore Demasi. Coglie quindi l'occasione per auspicare che il Governo faccia il possibile per evitare ulteriori incrementi dei prezzi dei carburanti.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia, sottolinea come ancora una volta il Governo intervenga su un settore che lo stesso sottosegretario Carpi ha definito ingessato con un provvedimento dirigistico, quando invece il processo di privatizzazione dovrebbe coniugarsi con una liberalizzazione del mercato.

Il senatore WILDE, nel ribadire che i senatori della Lega Nord non parteciperanno alla votazione, fa presente al sottosegretario Carpi come il Governo abbia tenuto in scarsissima considerazione i pareri parlamentari nell'adottare significativi decreti legislativi come quelli sul commercio o sul CONI.

Dopo che il presidente CAPONI ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al senatore Pappalardo il mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate ieri in occasione dello svolgimento della relazione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

368^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.**AFFARI ASSEGNATI***Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili**

(Esame)

(R141 002, C11^a, 0006^o)

Il relatore, senatore ZANOLETTI illustra il contenuto della petizione n. 248, sottoscritta da un gruppo di destinatari delle provvidenze di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'istituto del prestito d'onore per i giovani, residenti in alcune aree del territorio nazionale, che intendono intraprendere attività di lavoro autonomo. I firmatari della petizione, promossa da un'associazione con sede in provincia di Brindisi, lamentano in particolare che il ritardo nell'erogazione dei fondi previsti dalla predetta normativa li ha costretti a ricorrere a prestiti presso istituti di credito, con il conseguente aggravio degli oneri finanziari determinato dal pagamento degli interessi. Viene pertanto richiesto che detti interessi siano pagati dallo Stato; inoltre, si chiede che l'IVA sui beni finanziabili venga portata dal 20 al 4 per cento. I firmatari, impegnati in corsi di formazione, chiedevano infine che i provvedimenti richiesti venissero adottati entro la Pasqua 1998, tale essendo il termine previsto per la conclusione dei corsi medesimi.

Purtroppo, quindi, la Commissione prende in esame la petizione con notevole ritardo; occorre comunque rilevare che essa prospetta questioni meritevoli di essere prese in considerazione, anche per la necessità di tutelare adeguatamente soggetti che si trovano tradizionalmente in posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

Va altresì ricordato che la Società per l'imprenditoria giovanile, che concede le agevolazioni in discussione, può, all'atto della stipula del contratto di finanziamento, erogare un'anticipazione pari al 30 per cento

del totale degli investimenti ammessi, ma tale semplificazione procedurale non è evidentemente sufficiente ad assicurare la copertura delle spese iniziali di avviamento.

Pertanto, a conclusione della sua esposizione, il relatore propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, la presa in considerazione e la conseguente trasmissione della petizione n. 248 al Governo, da parte del Presidente del Senato, con l'invito a provvedere.

Si apre il dibattito.

Dopo che il senatore MANZI ha sottolineato l'esigenza di valutare attentamente l'impatto finanziario dei provvedimenti richiesti con la petizione all'esame, il senatore MULAS, nel dichiararsi d'accordo con la proposta formulata dal relatore, osserva che il ritardo nell'erogazione di fondi pubblici a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione si verifica con maggiore frequenza nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove il credito ordinario ha costi comparativamente superiori rispetto alle altre aree del Paese. La presa in considerazione della petizione n. 248 potrebbe pertanto rivelarsi utile nel senso di contribuire a sanare situazioni che penalizzano ulteriormente la situazione già svantaggiata del Sud Italia.

Anche il senatore BATTAFARANO concorda con la proposta del relatore, ed auspica un sollecito intervento del Governo per eliminare i gravi disagi derivanti dai ritardi con cui vengono erogati i fondi a favore dell'imprenditoria giovanile, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle altre aree svantaggiate, con la conseguenza di allargare ulteriormente il divario tra le diverse zone del Paese.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di presa in considerazione della petizione n. 248, formulata dal relatore.

Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio

(Esame)

(R141 002, C11ª, 0008ª)

Il relatore ZANOLETTI illustra il contenuto della petizione n. 536, sottoscritta dal presidente di un Movimento popolare politico dei lavoratori sardi, ed intesa ad ottenere la totale defiscalizzazione delle attività di lavoro autonomo per i titolari di redditi al di sotto dei diciotto milioni annui, la pressoché totale liberalizzazione di numerose attività commerciali e l'eliminazione di qualsiasi onere burocratico a carico di esse. Al di là di una certa enfasi del linguaggio utilizzato dal firmatario, va preliminarmente osservato che la petizione riguarda solo in parte materie di competenza della Commissione, investendo per altre parti la materia fiscale, di competenza della 6ª Commissione permanente.

Per quanto ogni richiamo all'esigenza di ridurre gli oneri fiscali ed amministrativi a carico del lavoro autonomo e della piccola e media impresa sia senz'altro condivisibile, anche se ciò non può in alcun modo significare una totale rinuncia a qualsiasi forma di controllo da parte della mano pubblica, come sembrerebbe invece essere negli auspici della petizione all'esame, nel merito delle proposte contenute in essa, va osservato che già esistono nell'ordinamento norme che introducono i benefici e le agevolazioni richieste: è il caso dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 448 del 1998, che prevede una particolare forma di agevolazione contributiva per i giovani che avviino negli anni 1999 e 2000 attività nel settore artigiano o commerciale, ovvero altre attività di lavoro autonomo, ad eccezione di quelle professionali o artistiche, nel settore terziario: il beneficio consiste nello sgravio del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti per i tre anni successivi alla prima iscrizione nelle rispettive gestioni previdenziali. Va poi detto che anche la recente riforma del commercio, attuata con il decreto legislativo n. 114 del 1998 ha ridotto notevolmente gli adempimenti burocratici nel settore. In base a tali considerazioni, il relatore propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, l'archiviazione della petizione n. 536.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione, a maggioranza, accoglie la proposta del relatore di archiviazione della petizione n. 536.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C11ª, 0025°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio 1999.

Il relatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, rileva innanzitutto come il quadro normativo relativo ai fondi pensione assicura una base importante per lo sviluppo della previdenza integrativa, attraverso regole idonee ad assicurare il funzionamento operativo dei fondi, che rappresentano uno strumento di integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio, ma anche un meccanismo di incentivazione alla partecipazione al capitale delle imprese ed un elemento di rilevante stabilizzazione dei mercati finanziari.

La Commissione, preso atto anche delle osservazioni formulate in data 7 luglio dalla 6^a Commissione, che sono condivise e vengono pertanto incluse nel presente parere, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, è da rilevare che il meccanismo di trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto deve essere reso coerente con l'attuale sistema contrattuale e con il quadro di riferimento normativo posto dal decreto legislativo n. 124 del 1993, nel senso di distinguere il ruolo che, nell'operazione di trasformazione in titoli del TFR, dovrà essere affidato alle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e alla contrattazione collettiva ed aziendale o interaziendale. Sul punto, lo schema di decreto non appare rispondente a tale impostazione, poiché l'articolo 2, comma 1 dispone che le fonti istitutive che, in sede di contrattazione aziendale o interaziendale, stabiliscono l'attribuzione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR possano prevedere, in alternativa al versamento del relativo importo, l'attribuzione ai fondi stessi di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dalla normativa in esame. Per questa parte, la previsione contenuta nello schema di decreto va modificata: alle fonti istitutive di ciascuna forma di previdenza complementare, coerentemente con quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve essere infatti necessariamente affidato il compito di dare una sorta di "via libera" all'utilizzo del meccanismo di trasformazione in titoli del TFR, mentre in sede di contrattazione aziendale, le imprese ed i lavoratori potranno decidere se, in che misura e con quali modalità esercitare tale facoltà. E ciò proprio a garanzia del principio di volontarietà, sia dei lavoratori che delle imprese, quale presupposto fondamentale per l'utilizzo del meccanismo di trasformazione in titoli del TFR previsto dallo schema di decreto, tenuto presente, ovviamente, che nel caso di fondi aziendali, i due livelli - fonte istitutiva e contrattazione aziendale - coincidono;

all'articolo 3, finalizzato a garantire l'attribuzione ai fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità, non sembra pienamente rispettato il principio di delega, di cui al comma 1, lettera *b*) della legge n. 144 del 1999, che prevede la definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente: infatti, allo stesso articolo 3, il comma 1 dispone che le delibere di aumento del capitale siano assunte secondo la disciplina ordinaria dettata per le società quotate nei mercati regolamentati e il comma 3 prevede che la stessa disciplina venga applicata anche per la trasformazione degli accantonamenti relativi al TFR in obbligazioni anche convertibili in azioni, ovvero in altri titoli *cum warrant* della società di appartenenza del dipendente o di altre del gruppo. Il comma 4 dell'articolo 3 richiama le limitazioni alla titolarità di azioni o quote da parte dei fondi pensione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo

n. 124 del 1993, ma non chiarisce se per le fattispecie di cui allo schema di decreto in esame trovino in ogni caso applicazione le norme generali sui criteri e sui limiti di investimenti delle risorse dei fondi pensione, stabilite con il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 703 del 1996. È da segnalare inoltre il mancato recepimento del principio posto dalla lettera *b*) dell'articolo 71, comma 1, della legge n. 144, relativo all'adozione di misure compensative, in favore della società di appartenenza del lavoratore, idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista dalla lettera *a*) dello stesso articolo 71, comma 1, relativa all'emissione dei titoli – azionari o di altro tipo – da parte di società del gruppo diverse dalla medesima, che è quella titolare degli accantonamenti per il TFR;

anche all'articolo 4, relativo alla possibilità di trasformare gli accantonamenti relativi al TFR in obbligazioni convertibili in azioni anche nel caso di società non ancora quotata, appare sostanzialmente eluso il predetto criterio di delega, sulla semplificazione della procedura per l'emissione dei titoli;

all'articolo 8, in materia di agevolazioni tributarie, mentre l'estensione del trattamento tributario previsto per il versamento ai fondi pensione degli accantonamenti per il TFR alle operazioni di cui agli articoli da 2 a 7 (comma 1) implica che le somme in questione sono escluse dalla base imponibile sia dell'impresa, sia del dipendente, nulla è detto in relazione alla deducibilità dalla rispettiva imposta sui redditi dei contributi versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai dipendenti; in proposito si ricorda che, secondo la normativa vigente, la deducibilità dalla base imponibile è subordinata alla condizione che la fonte istitutiva del fondo pensione preveda la destinazione in favore del medesimo di una quota dell'accantonamento per il TFR pari almeno all'importo del contributo erogato dal datore di lavoro ovvero dal dipendente. Non è inoltre espressamente indicato se le operazioni disciplinate dagli articoli da 2 a 5 e 7 determinino per l'impresa il beneficio di costituire una speciale riserva in sospensione di imposta in misura non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale per il TFR destinate ai fondi pensione. Infine, il rinvio (di cui al comma 1) al regime tributario relativo al versamento dell'accantonamento annuale per il TFR dovrebbe essere esplicitamente esteso al regime di contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.

Al comma 2, appare opportuno, come ha osservato la 6^a Commissione permanente, specificare che l'imposta di registro a quota fissa è quella definita dall'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Al comma 3, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente viene inoltre inquadrato alla stregua di conferimento in denaro, il che consente di usufruire della *Dual income tax* (DIT) con la quale si tassa con l'aliquota ridotta del 19 per cento la remunerazione ordinaria degli in-

crementi di capitale investito nell'impresa: nello schema di decreto legislativo in titolo non è stato invece recepito il principio di delega (articolo 71, comma 1, lettera *e*) riguardante la possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 – cosiddetta “super DIT” – nel caso di aziende quotate o che offrano il loro capitale ad un investitore istituzionale. Tale ultima forma di incentivo, il cui accoglimento è certamente affidato alla scelta discrezionale in sede di esercizio di delega, non è stata considerata dal decreto legislativo, a causa di una presunta mancanza di copertura finanziaria; nei fatti non si è tenuto conto, però, del maggior gettito derivante dalla conseguenziale maggiore trasparenza dei bilanci: appare evidente che la mancata previsione di questo incentivo fiscale potrebbe ostacolare la maggior parte delle aziende italiane, oggi non quotate e non quotabili nel breve, a utilizzare il meccanismo di trasformazione in titoli. Per evitare di disattendere la finalità del provvedimento che, secondo valutazioni ampiamente condivise, dovrebbe consentire di avvalersi delle condizioni di maggiore trasparenza insite nel mercato finanziario, è auspicabile il recupero della normativa incentivante: in tal senso vanno anche le osservazioni della 6ª Commissione permanente;

per quanto riguarda il comma 4, si ritiene auspicabile, per il futuro, un'ulteriore riflessione sul principio di delega riguardante la percentuale in sospensione d'imposta del TFR per le imprese che versino direttamente gli accantonamenti al fondo pensione, nel senso di valutare la possibilità di eliminazione della limitazione della misura compensativa alle sole aziende con un numero medio di dipendenti inferiore a 50, poiché il versamento diretto delle quote di TFR potrebbe rappresentare un'opportunità per una tipologia più ampia di imprese.

È da rilevare inoltre che il crescente utilizzo del TFR per il finanziamento dei fondi pensione, integrale nel caso di adesione ai fondi pensione da parte di neoassunti, rende sempre meno giustificabile l'imposizione di un contributo generalizzato a carico delle aziende, applicato sul complesso delle retribuzioni, pari allo 0,20 per cento, e finalizzato alla garanzia dell'erogazione del TFR in caso di fallimento dell'azienda.

Va d'altra parte considerato che le somme accantonate a questo fine sono utilizzate, alla stregua dello schema di decreto legislativo, come forma di garanzia per le aziende che optino di destinare il TFR al fondo facendo ricorso all'indebitamento bancario. È quindi logico prevedere un collegamento tra disponibilità del fondo posto a garanzia ed effettivo ricorso da parte delle aziende. In tal senso, potrà essere previsto un opportuno riproporzionamento dell'attuale contributo di garanzia del TFR, che risulterà via via sovradimensionato rispetto alle reali esigenze.

La Commissione, considerata la tendenza a indirizzare quote crescenti dei trattamenti di quiescenza sul canale della previdenza integrativa, segnala infine al Governo la necessità di valutare con continuità l'adequazione degli strumenti di vigilanza nell'attività di prevenzione nei confronti dell'insorgere di fenomeni distorsivi nell'utilizzo del risparmio previdenziale sul mercato dei titoli, che potrebbero causare gravi pregiudizi ai lavoratori».

Il senatore Michele DE LUCA, dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo dello schema di parere presentato dal relatore, rileva come le osservazioni critiche in esso formulate in ordine all'articolo 2 non tengano sufficientemente conto della necessità di una forte promozione del ricorso al versamento in titoli dell'accantonamento annuale del TFR. Al riguardo, non sembra potersi ritenere che il carattere volontario dell'adesione a tale meccanismo sarebbe compromesso nel caso in cui a contemprarli fossero fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari.

Considerato inoltre che il successo della riforma è subordinato alla possibilità di offrire ai lavoratori potenzialmente interessati prospettive di rendimento attraenti, e che i margini operativi sono al riguardo molto ridotti in presenza di bassi tassi d'inflazione, non sembra che la scelta dello schema di decreto legislativo di offrire un sistema di incentivi per il caso di opzione per il versamento in titoli giustifichi i rilievi critici formulati a tale proposito dal relatore.

Il senatore DUVA, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni testè svolte dal senatore Michele De Luca, esprime apprezzamento per l'impostazione complessiva dello schema di parere presentato dal relatore, sottolineando l'opportunità di introdurre incisive forme di incentivazione nei confronti dei lavoratori e delle imprese affinché si avvalgano della facoltà di effettuare la trasformazione in titoli.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 8, comma 4, condivide i rilievi formulati dal relatore circa l'opportunità di estendere anche alle aziende medio-piccole la misura compensativa riguardante la percentuale in sospensione d'imposta del TFR per le imprese che versino direttamente gli accantonamenti al fondo pensione. Al riguardo, potrebbe essere opportuna una formulazione più diretta nell'ambito dello schema di parere.

Il senatore MANZI prospetta l'opportunità, al fine di promuovere un rafforzamento delle garanzie dei diritti dei lavoratori, di prevedere modalità più stringenti di quelle previste dal testo all'esame per il monitoraggio del funzionamento degli strumenti di vigilanza.

Il relatore MONTAGNINO, in accoglimento dei rilievi testè formulati dal senatore Manzi, modifica lo schema di parere nel senso di sostituire, all'ultimo periodo, le parole «segnala infine al Governo la necessità di valutare» con le seguenti «invita il Governo a garantire».

Per le restanti questioni, ritiene invece preferibile mantenere la formulazione attuale dello schema di parere, facendo presente che in essa si è comunque tenuto già conto dell'esigenza di garantire un'adeguata promozione del ricorso al meccanismo della trasformazione in titoli.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi lo schema di parere presentato dal relatore, come da lui modificato nel corso della seduta.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Roberto NAPOLI, relatore per i disegni di legge nn. 3230, 3231 e 3483, dà conto alla Commissione delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri presso l'Ufficio di Presidenza, alle quali hanno partecipato i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza forense e dell'Associazione nazionale avvocati pensionati (ANAP).

Da tali incontri è emersa l'opportunità di procedere, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione per le ferie estive, all'audizione anche delle due maggiori organizzazioni sindacali degli avvocati, l'Associazione nazionale forense e l'Unione italiana forense, nonché dell'Associazione italiana giovani avvocati. Suggerisce pertanto di effettuare tali audizioni nel corso della prima settimana utile alla ripresa dell'attività parlamentare, e di fissare il termine per gli emendamenti nel corso della settimana successiva.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle valutazioni del relatore Roberto Napoli, propone di effettuare l'audizione dei rappresentanti dei tre organismi da lui indicati, sempre presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai relatori e ai senatori che intenderanno parteciparvi, martedì 14 settembre alle ore 11,30; propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato predisposto dai relatori per martedì 21 settembre alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1637) *CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era stato approvato l'articolo 6 del nuovo testo unificato ed era iniziata l'illustrazione degli emendamenti presentanti all'articolo 7.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, il primo dei quali è volto, in particolare, a prevedere che per il reato di *doping* la sanzione della multa sia aggiuntiva e non alternativa alla reclusione: solo in tal modo, infatti, il deterrente dissuasivo

della pena potrà essere in grado di prevalere su quella cultura dell'impunità che sembra imperare nel mondo sportivo.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO presenta il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi individuati a norma dell'articolo 1-*bis*, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

2. La stessa pena si applica a chiunque determina una delle persone indicate nel comma 1 a sottoporsi a *doping*.

3. La pena della reclusione è aumentata da quattro mesi a quattro anni:

- a) se da fatto deriva pericolo per la salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di un società, di un'associazione o di un ente di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, delle società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato».

7.300

IL GOVERNO

Il senatore CAMPUS osserva l'opportunità di modificare l'emendamento testè presentato dal Governo nel senso di prevedere, al comma 5, un aumento del periodo di interdizione che sia in qualche misura corrispettivo all'aumento della reclusione di cui al comma 2.

Il senatore GRECO, dopo aver rilevato che le pene accessorie hanno finalità diverse rispetto alle sanzioni penali e che pertanto non sem-

bra condivisibile il rilievo formulato dal senatore Campus, fa presente che a suo giudizio è preferibile la formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 del nuovo testo unificato, dove si fa riferimento all'aumento della pena senza ulteriori specificazioni.

Anche il senatore CÒ ritiene preferibile la formulazione di cui alla parte iniziale del comma 3 dell'articolo 7 del nuovo testo unificato, anche perché essa comprende tanto la sanzione della reclusione quanto quella della multa.

La senatrice BERNASCONI fa presente l'opportunità di modificare l'emendamento 7.300, nel senso di specificare, al comma 4, l'entità temporale dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione ivi prevista.

Il senatore GRECO ritiene preferibile, contrariamente alla senatrice Bernasconi, lasciare al giudice la determinazione dell'entità della interdizione temporanea: occorre peraltro ricordare che gli esercenti una professione sanitaria che si rendessero colpevoli del reato di *doping* incorrerebbero, oltre che nella sanzione penale, anche in quella disciplinare prevista dai regolamenti degli ordini professionali.

Il relatore CARELLA esprime un parere complessivamente favorevole sull'emendamento 7.300 – che se approvato assorbirebbe tutti gli altri presentati all'articolo – a condizione che sia soppresso il comma 2; che, al comma 3 le parole: «della reclusione è aumentata da 4 mesi a 4 anni» siano sostituite dalle altre: «di cui al comma 1 è aumentata» e che, al comma 3, lettera a) la parola «pericolo» sia sostituita dalla parola «danno».

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO modifica l'emendamento 7.300 nel senso richiesto dal relatore.

L'emendamento 7.300, nel testo modificato, è quindi approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore DI ORIO dà per illustrato l'emendamento 8.1, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione.

Il senatore GRECO dichiara di non condividere la scelta di fondo operata dal testo in discussione di non sottoporre a sanzioni penali l'atleta che faccia uso di *doping*: tale scelta infatti trascura la circostanza che l'atleta, soprattutto se professionista, assai spesso sceglie consapevolmente di far uso di sostanze dopanti per precisi interessi egoistici, di carattere anche economico, e non può quindi essere considerato

esclusivamente una vittima di condizionamenti esterni. D'altra parte, proprio nell'ambito del disegno di legge in discussione risulta incongruo il richiamo, operato dall'articolo 8, al reato di frode fiscale, che è stato introdotto dalla legge n. 401 del 1989, la quale si riferisce a fattispecie del tutto diverse, quali quelle connesse alle scommesse clandestine, ed oltretutto è rimasta completamente inattuata. È poi da tenere in considerazione il fatto che l'atleta può comunque opporre la propria ignoranza circa le sostanze assunte; va infine sottolineata l'esigenza di impedire dannose ingerenze dell'autorità giudiziaria nel mondo sportivo, ingerenze che non solo risultano negative dal punto di vista dello svolgimento delle gare ma che, almeno in alcuni casi, possono essere dettate da desideri di protagonismo di singoli magistrati. Sulla base delle considerazioni espresse, il senatore Greco aggiunge pertanto la propria firma all'emendamento 8.1.

La senatrice BERNASCONI sottolinea come l'emendamento 8.1 non debba assolutamente essere inteso come un allentamento della tensione nella lotta al *doping*, dovendosi ritenere che per l'atleta la sanzione irrogata dall'ordinamento sportivo costituisca da sola una pena sufficiente, anche tenendo presente i molti condizionamenti esterni cui sono sottoposti, spesso a loro insaputa, gli atleti non professionisti.

Il senatore MANARA annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento e sottolinea come appaia poco convincente l'argomentazione in base alla quale l'atleta assumerebbe sostanze dopanti senza esserne consapevole.

Dopo che i senatori DE ANNA e BRUNI hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 8.1, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 8 del testo unificato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.200, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario di Forza Italia sull'emendamento 9.200, che non solo reca una copertura finanziaria irrisoria rispetto alle esigenze sottese al disegno di legge, ma per di più la ricava penalizzando ulteriormente il CONI, al quale il provvedimento già sottrae autonomia e competenze. È del resto una riprova dei veri intenti che animano l'attuale Governo di sinistra che i costi di un disegno di legge che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini vengano scaricati sul Comitato olimpico nazionale italiano.

Anche il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 9.200, che suscita forti perplessità assegnando direttamente al CONI e non allo Stato l'onere della copertura finanziaria.

Il senatore DI ORIO, rilevato, con riferimento alle osservazioni testè svolte dal senatore Greco, che un certo tipo di polemiche a scopo pubblicitario hanno forse maggiore spazio in sede di Commissione giustizia, sottolinea come la copertura finanziaria prevista dall'emendamento in esame non sia affatto insufficiente ove si adotti, contrariamente al passato, un più efficiente criterio di gestione delle risorse pubbliche.

L'emendamento 9.200, interamente sostitutivo dell'articolo 9, è quindi approvato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore DE ANNA annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore CAMERINI annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra ed esprime un particolare apprezzamento per l'opera svolta dal relatore Carella.

Il senatore MONTELEONE, nell'esprimere soddisfazione per l'inserimento nel testo di alcune proposte di modifica suggerite dalla sua parte politica – con particolare riferimento all'inclusione di un rappresentante degli enti di promozione sportiva tra i componenti della Commissione di cui all'articolo 2 – annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale, sia pure con una riserva costituita dal mancato impegno del Governo, analogo a quello assunto in sede di approvazione del recente disegno di legge sui trapianti, a svolgere una efficace azione informativa sul fronte della prevenzione.

Il senatore MANARA annuncia il voto nettamente contrario della Lega Nord, la quale giudica il disegno di legge in votazione uno strumento del tutto insufficiente come deterrente nei confronti della generale, pericolosa tendenza ad assicurare una sostanziale impunità all'uso di sostanze dopanti nelle competizioni sportive.

Il senatore CÒ annuncia il voto contrario di Rifondazione Comunista dal momento che il testo unificato presentato dal relatore è stato sostanzialmente stravolto e peggiorato nel corso della discussione, e ciò vale con particolare riguardo alla definizione di *doping* e all'apparato di repressione penale previsto, che non consente all'autorità giudiziaria di fare uso di tutti gli strumenti di accertamento necessari. In generale purtroppo occorre prendere atto degli effetti negativi prodotti dal tentativo di mediazione operato dal Governo tra l'esigenza di tutelare la salute dell'atleta e i malintesi interessi del mondo sportivo.

Il senatore LAVAGNINI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, sottolineando come il disegno di legge in votazione costituisca un buon esempio della capacità del Parlamento di affrontare nuovi e complessi problemi sociali.

Il senatore CARELLA annuncia il voto favorevole dei Verdi e ringrazia tutti i senatori ed il rappresentante del Governo che hanno contribuito alla elaborazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

340^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente GIOVANELLI si pronuncia sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4064, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, raccomandando innanzitutto l'approvazione degli emendamenti 1.0.38 e 1.0.39, da lui presentati. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.4), 1.0.5 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.6), 1.0.7 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.8), 1.0.9 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.10), 1.0.11 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.12), 1.0.13 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.14), 1.0.18 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.19), 1.0.21 (che, se approvato, precluderebbe gli emendamenti 1.0.22 e 1.0.23, nonché la prima parte dell'emendamento 1.0.30 (nuovo testo)) e 1.0.35 (di contenuto identi-

co all'emendamento 1.0.36). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.0.20, a condizione che il senatore Bortolotto lo riformuli sostituendo la cifra «30.000» all'altra «50.000». Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.0.15 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.16), mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 1.0.17, 1.0.26, 1.0.28, 1.0.30 (nuovo testo) e 1.0.32. Presenta infine un nuovo testo dell'emendamento 1.0.37. In particolare, con riferimento agli emendamenti 1.0.26 e 1.0.28, la questione dell'istituzione di un consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene dovrebbe essere meditata, in quanto con le proposte emendative in questione si rischierebbe di addossare oneri eccessivi al mondo agricolo, come sottolineato dalle competenti associazioni di categoria.

Il senatore BORTOLOTTI riformula l'emendamento 1.0.20 secondo quanto suggerito dal presidente Giovanelli.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.38, 1.0.39, 1.0.20 come riformulato, 1.0.22 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.23), 1.0.28 (per le parti volte a sostituire la rubrica ed il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997), 1.0.32 e 1.0.37 (nuovo testo). Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.4), 1.0.5 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.6), 1.0.7 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.8), 1.0.9 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.10), 1.0.11 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.12), 1.0.13 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.14), 1.0.15 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.16), 1.0.17, 1.0.18 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.19), 1.0.21, 1.0.26, 1.0.28 (per la parte volta a sostituire il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e 1.0.35 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.36). Si rimette infine alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.0.30 (nuovo testo) nella parte in cui mira ad introdurre i commi 6-ter e 6-quater dopo il comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, mentre per quanto riguarda la restante parte della proposta emendativa appare preferibile l'emendamento 1.0.32.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

341^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, delegato per la protezione civile Barberi, ed il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(580) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(988) CARCARINO. – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

(1182) CAMO ed altri. – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

(1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) CAPALDI ed altri. – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3787) GIOVANELLI ed altri. – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI, ricordato che la Commissione aveva già esaurito in sede referente l'esame dei disegni di legge in titolo, propone che sia assunto a testo base della discussione in sede deliberante il testo unificato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, al quale si intendono riferite le richieste di parere alle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore CARCARINO rinvia alla relazione scritta dell'A.S. 580-A e connessi, già stampata e distribuita; dichiara di aver già predisposto emendamenti per l'Assemblea volti a recepire alcune istanze della minoranza, ma si dice disponibile ad accoglierne ulteriori se saranno sottoposti alla Commissione in tempi celeri. Sollecita il consenso di tutti i Gruppi a dare per acquisita la discussione generale già svolta in sede referente, nonché la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti tale da consentire alla Commissione di licenziare il provvedimento prima della pausa estiva dei lavori.

Il senatore MANFREDI dichiara che il Gruppo Forza Italia non ha obiezioni a dare per svolta la discussione generale, così come non le ha avute nel consentire il nuovo deferimento in sede deliberante; invita però a rimuovere le indeterminanze ancora esistenti nel testo base, soprattutto per quanto riguarda il riparto di competenze tra le autonomie locali da un lato ed i Corpi forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco dall'altro lato: in proposito preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore MAGGI concorda con la proposta di dare per svolta la discussione generale, essendo evidente a tutti la necessità di licenziare il provvedimento prima della pausa estiva.

Non facendosi ulteriori osservazioni, si dà per acquisita la discussione generale svoltasi in sede referente e si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, giovedì 22 luglio 1999, alle ore 18.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore GIOVANELLI presenta ed illustra l'emendamento 1.0.38 (nuovo testo) che, col parere favorevole del Governo, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.0.39.

Non facendosi osservazioni, su proposta del Relatore si accantona l'emendamento 1.0.2.

Su istanza del relatore GIOVANELLI, il senatore SPECCHIA riformula l'emendamento 1.0.3 in un nuovo testo, sul quale il Governo è favorevole.

Il senatore RIZZI mantiene l'emendamento 1.0.4 che, Relatore e Governo contrari, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

L'emendamento 1.0.3 (nuovo testo) è poi accolto a maggioranza dalla Commissione.

Su istanza del senatore VELTRI, il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario (riformulando quello precedentemente dato) sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.17.

La Commissione respinge quindi, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.5 ed 1.0.6, di contenuto identico.

La Commissione respinge, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.7 ed 1.0.8, di contenuto identico.

La Commissione respinge quindi, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.9 ed 1.0.10, di contenuto identico.

La Commissione respinge, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.11 ed 1.0.12, di contenuto identico.

La Commissione respinge quindi, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.13 ed 1.0.14, di contenuto identico.

La Commissione respinge, in unica votazione, gli emendamenti 1.0.15 ed 1.0.16, di contenuto identico.

La Commissione respinge infine l'emendamento 1.0.17.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, comma 4, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui la gestione dei rifiuti sia effettuata dalle cooperative sociali di cui all'articolo 5, della legge n. 381 del 1991 nell'ambito del servizio pubblico, gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del presente decreto legislativo sono posti a carico del gestore del medesimo servizio. Alle cooperative di cui al precedente periodo si applica la procedura prevista dall'articolo 30, comma 10 del presente decreto legislativo.».

1.0.38

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 10, le parole: “dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22” sono sostituite dalle seguenti: “delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25”.

3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 381 del 1991, nell'ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione coi comuni o loro consorzi o coi gestori del servizio, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è effettuata su richiesta dei comuni o dei consorzi o dei gestori responsabili del servizio stesso, che attestano sotto la loro responsabilità l'idoneità allo svolgimento del servizio stes-

so. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto che attesta l'idoneità".

4. Al comma 7-*quater* dell'articolo 58 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione"».

1.0.38 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonché da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

1.0.39

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-*bis*. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo».

1.0.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 37 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, il Consorzio Nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedenti relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».

1.0.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998 il Consorzio nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».

1.0.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 37 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi e i Consorzi di cui all'articolo 40 del presente decreto legislativo comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall'anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998”.

2. Per l'anno 1999 la comunicazione di cui all'articolo 37 commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999».

1.0.3 (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, la parola “primari” è soppressa».

1.0.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa».

1.0.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti: "comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo"».

1.0.7

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti parole: "comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo"».

1.0.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 39, comma 2, la parola "primari" è soppressa».

1.0.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola "primari" è soppressa».

1.0.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 1, sono soppresse le parole: "effettuata dalle pubbliche amministrazioni"».

1.0.11

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole "effettuata dalle pubbliche amministrazioni"».

1.0.12

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole "primari, o comunque" sono soppresse.

1.0.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

1.0.14

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 3, lettera a), dopo le parole: "l'entità dei costi" è inserita la parola: "aggiuntivi"».

1.0.15

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "l'entità dei costi" è inserita la parola "aggiuntivi»».

1.0.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "contributi dei consorziati" sono aggiunte le seguenti: "e dei consorzi di cui all'articolo 38, comma 3"».

1.0.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 43 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata"».

1.0.18

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata"».

1.0.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 50.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.”».

1.0.20

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 30.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.”».

1.0.20 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso».

1.0.21

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti*”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.».

1.0.22

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti*”.

2. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.».

1.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consor-*

zio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene.”».

1.0.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*”.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

2. Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene"».

1.0.28

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*sexies*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”».

1.0.30 (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

“6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».

1.0.32

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 58 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-*quinquies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.35

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente comma:

“7-*quinquies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.36

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma *a*), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore dell'impianto sia diverso dal suo titolare, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

6. Le disposizioni delle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.

9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma *a*), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore degli impianti sia diverso dal loro titolare, l'iscrizione abilita alla gestione di quegli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 4 rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto”.

6. Le disposizioni delle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.

9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

1.0.37 (Nuovo testo)

IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

51ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

e della petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI informa che da parte del Presidente del Senato è stata trasmessa alla Commissione speciale in materia d'infanzia, ai sensi dell'articolo 139, 1° comma, del Regolamento, copia della sentenza n. 283 del 5 luglio 1999, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, 2° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre 40 anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età, compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Informa altresì che, per quanto riguarda la proposta di testo unificato in materia di adozioni redatta dal relatore Callegaro, sono pervenuti circa 500 emendamenti, alcuni dei quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento del Senato, alle competenti Commissioni, per il prescritto parere. Pertanto, prima della scadenza del termine di otto giorni dalla data dell'invio, non possono essere posti in votazione. Sul prosieguo da dare ai lavori della Commissione, se procedere fin d'ora all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, oppure rinviare l'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, invita il relatore Callegaro e i componenti la Commissione ad esprimere il loro avviso.

Il senatore CALLEGARO, relatore alla Commissione, osserva preliminarmente che, al di là di poche questioni sulle quali si registrano forti contrasti politico-ideologici, molti emendamenti, tra quelli presentati, si differenziano per sfumature di scarso rilievo. Riterrebbe allora auspicabile, proprio allo scopo di imprimere un andamento più rapido ed efficace all'attività della Commissione, riunire, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, il Comitato ristretto per svolgere una attività istruttoria nel merito delle proposte presentate. Auspica tuttavia un'effettiva presenza dei rappresentanti dei diversi Gruppi a tali riunioni.

Seguono interventi del senatore Antonino CARUSO (che giudica assolutamente ragionevole tale proposta, obiettando tuttavia che alcuni dei presentatori non sono componenti del Comitato ristretto, né della Commissione), del relatore CALLEGARO (che, in merito a tale questione, assicura che sarà sua premura invitare comunque ai lavori del comitato i presentato-

ri di emendamenti che non ne facciano parte e che comunque sarà compito del componente designato dal Gruppo mantenere i contatti in proposito), della senatrice BERNASCONI (che ritiene assai utile un'attività istruttoria sugli emendamenti presentati da svolgere in comitato ristretto, rinviando le sole questioni sulle quali si registra un forte dissenso politico all'esame della Commissione plenaria), del senatore PIANETTA (che ritiene la proposta del relatore Callegaro idonea a consentire un esame più rapido ed efficace da parte della Commissione, sottolineando peraltro la necessità che alla ripresa dei lavori il comitato svolga la propria attività con ritmi sostenuti di lavoro), dei senatori RESCAGLIO e Athos DE LUCA (che si dichiarano d'accordo con la proposta del relatore) e del senatore CAMERINI (che ritiene molto saggio un breve passaggio in comitato ristretto per snellire il lavoro della Commissione).

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo essersi dichiarata anch'ella d'accordo con la proposta avanzata dal relatore Callegaro, sollecita una puntuale partecipazione di tutti i rappresentanti designati dai Gruppi alle riunioni del comitato ristretto sulle adozioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) DE LUCA Athos ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI informa che è stata distribuita ai componenti del comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo una bozza di testo unificato redatta dalla relatrice Daniele Galdi. Il comitato ristretto potrebbe riunirsi la settimana prossima, mercoledì 28 luglio, al termine dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che sarà convocato per le ore 13.30. Concorda la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(503) Schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo»

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica all'8ª Commissione)
(R144 003, C08ª, 0006º)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso sia volto a recepire delle direttive adottate dall'Unione europea per incrementare la sicurezza in mare, prevenire l'inquinamento mediante l'applicazione uniforme degli strumenti internazionali adottati in materia e garantire la libera circolazione nella Comunità dell'equipaggiamento conforme con le prescrizioni comunitarie. Il Governo è stato autorizzato ad emanare lo schema di regolamento in esame dalla Legge comunitaria 1995-1997, la quale ha recepito la direttiva 96/98/CE autorizzando altresì il recepimento di eventuali direttive di modifica della stessa, quale la direttiva 98/85/CE.

Soffermandosi sul raffronto fra lo schema di regolamento e le direttive comunitarie l'oratore descrive gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 96/98/CE per quanto attiene alle definizioni, all'ambito di applicazione, agli apparati di radiocomunicazione e alla conformità dell'equipaggiamento fabbricato dopo il 1º gennaio 1999, alle relative prove e alla sua immissione sul mercato. Gli articoli da 5 a 7 recepiscono, in conformità con la citata direttiva, l'immissione sul mercato e la sistemazione a bordo delle navi degli equipaggiamenti conformi, le modalità di ispezio-

ne e di accertamento di conformità per le navi nuove di paesi terzi che trasferiscono la loro bandiera in Italia e le modalità di designazione degli organismi incaricati di eseguire le procedure di valutazione della conformità. Al riguardo l'articolo 7, recependo l'articolo 9 della direttiva, prevede che il Ministero dei trasporti notifichi alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco di tali organismi e i compiti ad essi assegnati. Il recepimento dell'articolo 9 è completato dall'articolo 8 del regolamento, che prevede la comunicazione alla Commissione europea dei provvedimenti di revoca o di sospensione adottati nei confronti degli organismi di certificazione.

L'oratore illustra quindi gli articoli 9, sulle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento, 10, che richiama le disposizioni della Legge comunitaria 1994, che attribuisce ai produttori le spese connesse alle procedure di marcatura, e 11, che recepisce le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva sull'apposizione dei marchi di conformità. Gli articoli da 12 a 16 disciplinano inoltre i controlli sull'equipaggiamento, il ritiro dell'equipaggiamento privo di marchio o che comunque pregiudichi la sicurezza delle persone o l'ambiente marino e l'utilizzo, in casi eccezionali, di equipaggiamento non conforme. L'articolo 17 richiama le norme della Legge comunitaria 1995-1997 sugli oneri che gravano sugli operatori del settore in relazione al finanziamento dei controlli previsti nell'ambito della suddetta normativa. Gli articoli 18 e 19, infine, prevedono le modalità di aggiornamento del provvedimento in titolo in conseguenza di modifiche della normativa internazionale e comunitaria e recano le disposizioni per la messa a norma dell'equipaggiamento prodotto dal 1° gennaio 1999.

Il relatore propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea come l'Unione europea, con le direttive citate, abbia inteso dare applicazione alle norme di una convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale del 1977, la quale non è mai entrata in vigore, non avendo raggiunto il numero minimo di Stati firmatari e delle relative ratifiche. L'oratore condivide pertanto il giudizio favorevole espresso dal relatore.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sul provvedimento in titolo in quanto ravvisa l'assenza di idonee disposizioni di raccordo con il Codice della navigazione, che a sua volta disciplina aspetti importanti che attengono agli equipaggi marittimi.

La senatrice SQUARCIALUPI, anche con riferimento all'intervento del senatore Mungari, rileva l'opportunità di proporre una modifica del provvedimento in titolo onde inserire disposizioni sulla formazione del personale in merito alla nuova disciplina sull'equipaggiamento marittimo.

Il relatore MANZI precisa come lo schema di regolamento colmi una lacuna specifica presente nel nostro ordinamento, inerente all'attua-

zione delle direttive comunitarie sull'equipaggiamento marittimo citate, e dichiara di accogliere le proposte della senatrice Squarcialupi.

La Giunta, pertanto, verificato dal PRESIDENTE il numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0053^o)

Il presidente BEDIN comunica di aver scritto al Presidente del Senato affinché l'Assemblea ponesse all'ordine del giorno la relazione della Giunta sul documento del Governo sulla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e la relazione presentata dal senatore Tapparo a nome della Giunta sulla legittimità democratica e la riforma delle istituzioni dell'Unione europea, abbinandole eventualmente con l'esame del disegno di legge comunitaria 1999. Ricordando che con l'occasione nella citata lettera veniva altresì ribadita l'esigenza di un adeguamento del Regolamento del Senato alle mutate esigenze delle forme di raccordo con l'Unione europea, l'oratore dà conto della seguente lettera di risposta trasmessa dal presidente Mancino lo scorso 14 luglio:

«mi riferisco alla Sua cortese lettera dell'8 luglio scorso, nella quale Ella solleva due distinte questioni concernenti rispettivamente l'attività e le competenze della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In primo luogo, desidero darLe atto dell'intenso e proficuo lavoro svolto dalla Giunta da Lei presieduta fin dall'inizio della legislatura, anzitutto in sede consultiva, per l'altissimo numero di pareri resi alle Commissioni permanenti sulle materie più diverse. Il progressivo sviluppo delle normative comunitarie in quasi tutti i settori della legislazione rende infatti sempre più necessaria l'acquisizione dei pareri della Giunta ai fini della verifica della compatibilità delle leggi nazionali con le direttive dell'Unione.

Anche nel campo delle procedure informative e della predisposizione di relazioni per l'Assemblea la Giunta si è particolarmente distinta per l'attività svolta, tanto più tenendo conto degli spazi spesso angusti che, in ragione dell'intenso lavoro dell'Aula, residuano alle Commissioni e alle Giunte per lo svolgimento delle proprie sedute.

Accolgo pertanto volentieri la Sua proposta di abbinare alla discussione in Assemblea del disegno di legge comunitaria per il 1999 (S. 4057) – non appena sarà concluso l'esame da parte della Commissione competente – le due relazioni della Giunta da Lei indicate, sul procedimento normativo comunitario (Doc. LXXXVII, n. 6-A) e su “Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea” (Doc. XVI, n. 9). Tale occasione potrà rappresentare una sede indubbiamente qualificata per lo sviluppo di un più ampio dibattito sull'Europa.

Per quanto riguarda l'altra questione da Lei sollevata, relativamente all'esigenza di un allargamento delle competenze della Giunta – analogamente a quanto avvenuto con l'istituzione della XIV Commissione permanente della Camera dei deputati – Ella ha ricordato come la Giunta per il Regolamento sia già stata da me investita il 4 febbraio scorso della proposta relativa alla trasformazione della Giunta per gli affari delle comunità europee in Commissione permanente.

La proposta venne allora accantonata, alla luce dell'esigenza di concentrare in quel momento l'opera di aggiornamento del Regolamento su un limitato numero di disposizioni riguardanti la funzionalità dei lavori e lo statuto delle opposizioni.

Da ultimo, la Giunta è stata chiamata a pronunciarsi sull'esigenza di adeguare l'articolo 126-*bis* del Regolamento alla nuova legge di riforma della contabilità pubblica. Anche in questo caso si tratta di un intervento necessario e urgente nell'imminenza dell'avvio della sessione di bilancio del prossimo autunno.

Peraltro, l'imminente adozione del decreto legislativo per la "Riforma dell'organizzazione del Governo" non potrà, in relazione al riassetto dei Ministeri, non provocare una riflessione della Giunta per il Regolamento sul numero e sulle competenze delle Commissioni permanenti.

In tale sede si potrà altresì riprendere in esame la questione del rafforzamento delle competenze della Giunta per gli affari delle Comunità europee, unitamente alla proposta da Lei ricordata di modifica degli articoli 22, 23, 40, 100, 47, 142 e 144 del Regolamento stesso, di iniziativa dei senatori Coviello ed altri (Doc. II, n. 3), fatta propria dalla Giunta stessa nel Documento XVI, n. 2. Il dibattito potrà senz'altro estendersi anche agli altri argomenti illustrati in quest'ultimo documento, rispondenti allo scopo – come da Lei sottolineato – di adeguare il Regolamento del Senato alle mutate esigenze delle forme di raccordo con l'Unione europea.».

Il presidente BEDIN esprime quindi apprezzamento per le parole di riconoscimento nei confronti dell'attività svolta dalla Giunta e per gli impegni assunti dal Presidente del Senato in merito alle esigenze prospettate.

MATERIE DI COMPETENZA

Preparazione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki e modifiche del Regolamento della COSAC

(Esame e rinvio)

(R050 001, C23^a, 0004^o)

Il presidente BEDIN ricorda che già nelle scorse sedute ha avuto modo di riferire sulla riunione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si è svolta gli scorsi 31 maggio e 1° giugno a Berlino, in occasione della quale si è deciso di costituire un Gruppo di lavoro al fine di elaborare un progetto di revisione del Regolamento da presentare alla prossima Conferenza, che si svol-

gerà ad Helsinki ad ottobre. A tale riguardo ogni organismo partecipante alla COSAC è stato invitato a trasmettere alla Presidenza finlandese eventuali proposte di emendamenti al Regolamento entro agosto.

Rilevando come la Giunta abbia già attivamente partecipato alla riflessione sull'adeguamento del Regolamento della COSAC, presentando già in passato delle proposte emendative, l'oratore sottolinea l'utilità di elaborare un nuovo documento da trasmettere alla Presidenza finlandese. A tale scopo è opportuna una riflessione sul funzionamento di tale organismo - con riferimento alle modalità di preparazione delle riunioni, al loro svolgimento, al tipo di rappresentanza ed ai criteri di voto - e sul suo ruolo, potenziato dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Il Protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato attribuisce infatti alla COSAC il duplice ruolo di custode della sussidiarietà e di promotrice di proposte sullo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Anche per esercitare le competenze attribuite dal Trattato si rende tuttavia necessaria una modifica del Regolamento, che consenta alla COSAC di superare lo stadio di mero foro per lo scambio di esperienze fra i vari Parlamenti, cui vorrebbero continuare a relegarla taluni Stati membri fra cui la Svezia.

Illustrando le proposte che sono emerse nel corso delle ultime sessioni della Conferenza il Presidente si sofferma in particolare sui risultati della Conferenza informale dei Presidenti delle Commissioni che partecipano alla COSAC, che si è tenuta a Roma lo scorso novembre, che si è conclusa individuando in tale organismo una possibile sede per l'esame del programma legislativo e della relazione annuale sulla sussidiarietà presentati dalla Commissione europea. Appare inoltre condivisibile la proposta finlandese di conferire maggiore sistematicità alla determinazione delle date e dell'ordine del giorno delle riunioni. La Giunta, da parte sua, ha dato la propria adesione alla proposta irlandese di consentire riunioni straordinarie dei Presidenti delle Commissioni che partecipano alla COSAC ed ha proposto, a sua volta, ottenendo il sostegno dell'Assemblea nazionale francese, di introdurre nei lavori il principio dell'astensione costruttiva e del voto per delegazioni, onde evitare che l'applicazione del principio dell'unanimità dei partecipanti determini la paralisi di tale organismo.

Altre proposte riguardano l'inserimento all'ordine del giorno delle materie indicate nel citato Protocollo del Trattato di Amsterdam nonché la possibilità di definire una sorta di Segretariato permanente della Conferenza, che attualmente si avvale del supporto del personale del Parlamento che organizza ciascuna riunione. L'oratore rileva tuttavia come la riflessione su tale ultimo argomento non sia ancora sufficientemente matura per giungere ad una decisione in quanto, alle difficoltà di ordine amministrativo e finanziario, si aggiungono le preoccupazioni condivise da numerosi Parlamenti secondo le quali la costituzione di una struttura permanente configurerebbe una sorta di «terza Camera» dell'Unione, in competizione con Parlamento e Consiglio dei ministri. Osservando che l'esigenza di un rafforzamento delle strutture di supporto potrebbe essere più opportunamente perseguita attraverso una revisione delle modalità di organizzazione del sito Internet della COSAC - altro tema all'atten-

zione della Conferenza di Helsinki – il Presidente conclude ribadendo l'esigenza di provvedere affinché tale organismo possa essere posto in condizione di lavorare più efficacemente, tenendo anche conto delle importanti funzioni di raccordo con il Parlamento europeo e con i Parlamenti dei paesi candidati all'adesione che esso svolge.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sui temi esposti dal Presidente e propone di rinviare il seguito dell'esame della materia in titolo, onde consentire a ciascun Gruppo parlamentare di definire la rispettiva posizione.

Il senatore MAGNALBÒ si associa alla richiesta di chiarimenti espressa dal senatore Manzi.

Il senatore MUNGARI rivolge al Presidente una richiesta di precisazioni sul ruolo che può essere svolto dalla COSAC in merito al tema della sussidiarietà e rileva l'esigenza di formalizzare il coinvolgimento della COSAC nell'esame del programma legislativo della Commissione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene che l'istituzionalizzazione della COSAC non costituisca necessariamente un evento traumatico per il quadro istituzionale comunitario, prestandosi essa ad essere equiparata con altri organismi con funzioni consultive, quali il Comitato economico e sociale.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle Commissioni parlamentari competenti per affrontare il tema della sussidiarietà e sottolinea l'esigenza di coinvolgere nella trattazione di tale materia e nell'esame del programma legislativo della Commissione europea tutte le Commissioni parlamentari.

Il senatore BESOSTRI rileva i profili di competenza della 1^a Commissione permanente in relazione al principio di sussidiarietà, considerando che esso è applicabile ai vari livelli di Governo.

Il presidente BEDIN rileva come il Trattato di Amsterdam valorizzi già adeguatamente il ruolo della COSAC ed osserva, pertanto, come si prospetti l'esigenza di porre tale organismo in condizione di esercitare le proprie attribuzioni piuttosto che quella di introdurre in proposito ulteriori riforme istituzionali.

In relazione alle proposte illustrate l'oratore precisa che la COSAC potrebbe esaminare il programma legislativo della Commissione nella periodica sessione autunnale, che generalmente coincide con la presentazione del programma della Commissione per l'anno successivo, ponendo invece all'ordine del giorno della riunione che tradizionalmente si svolge a primavera la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del principio di sussidiarietà.

Il Presidente condivide inoltre l'esigenza di coinvolgere il più ampio numero di Commissioni parlamentari nella trattazione del tema della

sussidiarietà – in relazione alla quale, in sede di COSAC, non può che essere competente la Giunta – e nell'esame del programma legislativo della Commissione. A tale scopo risponde la sollecitazione rivolta al Governo, che è stata recepita, di trasmettere formalmente al Parlamento il programma legislativo della Commissione quale allegato alla relazione governativa sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, documento che viene assegnato a tutte le Commissioni permanenti per esprimere il rispettivo parere alla Giunta, chiamata a presentare una relazione all'Assemblea.

L'oratore propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti

(Parere alla 1^a Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso non presenti profili di sostanziale interesse per la Giunta. La normativa comunitaria reca infatti solamente disposizioni applicabili alle elezioni per il Parlamento europeo, materia che non è oggetto del disegno di legge in esame, mentre non indica prescrizioni riferibili ai partiti.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se figurino norme comunitarie applicabili a partiti che si richiamano a principi razzisti o xenofobi.

Il relatore BESOSTRI rileva come negli ordinamenti nazionali di numerosi Stati membri siano presenti norme – quale il divieto vigente in Italia in merito alla ricostituzione del partito fascista – che precludono la costituzione di partiti in determinate circostanze. Non esistono, tuttavia, norme analoghe a livello comunitario; neanche a livello di Consiglio d'Europa, negli organismi preposti all'armonizzazione dei principi di diritto, si è riusciti ad enucleare dei criteri applicabili omogeneamente ai partiti. Alla materia non appaiono inoltre riferibili le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, in quanto esse riguardano essenzialmente le imprese e non i finanziamenti pubblici ai partiti. Le disposizioni comunitarie ed europee concernenti principi quali la lotta contro l'istigazione all'odio razziale appaiono pertanto difficilmente applicabili alla fattispecie della costituzione dei partiti.

Il relatore propone pertanto di esprimere sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo nei termini emersi.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore BESOSTRI, che rileva come nella Commissione di merito si prospetti un prolungamento dell'*iter* del disegno di legge in titolo e dei provvedimenti connessi, la Giunta conviene di rinviarne l'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B40^a, 0063^o)

Il Presidente Mario Pepe avverte che, poiché nella seduta di martedì scorso la Commissione affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la Commissione tornerà a riunirsi anche nella giornata di domani, giovedì 22 luglio, alle 13.30, per l'esame del suddetto testo.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, fa presente che la Commissione esamina per la seconda volta il disegno di legge comunitaria 1999, sul quale in data 10 marzo scorso, aveva formulato un parere favorevole con una condizione e con tre osservazioni. La condizione apposta tendeva ad ottenere l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998), norma molto contestata dalle regioni in quanto conferisce carattere di perentorietà al termine di venti giorni per l'espressione dei pareri da parte della Conferenza Stato-regioni sugli schemi di provvedimenti recanti attuazione di direttive e sul di-

segno di legge comunitaria, pregiudicando così il necessario approfondimento cui devono essere sottoposti tali atti. Quanto alle osservazioni, le prime due consistevano in proposte di integrazioni alla legge La Pergola, tese essenzialmente a dotare il Parlamento di elementi conoscitivi specifici (da inserire, rispettivamente, nella relazione semestrale e in quella di accompagnamento al disegno di legge comunitaria) sul grado di partecipazione delle regioni al processo normativo comunitario nelle fasi ascendente e discendente. La terza osservazione rifletteva infine un giudizio negativo di principio sulla ormai consolidata prassi legislativa che equipara fonti diverse (la legge comunitaria e i decreti delegati) in ordine all'individuazione dei principi non derogabili con legge regionale. Poiché nessuna delle indicazioni a suo tempo date dalla Commissione è stata presa in considerazione nel corso dell'esame alla Camera, il relatore ritiene necessario riproporle integralmente in questa seconda lettura al Senato.

Quanto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore si sofferma sull'articolo 12, che prevede una nuova disciplina in materia di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, riscrivendo l'articolo 53 della legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997). Nel rilevare che da tale testo il Ministero per le politiche agricole risulta essere l'autorità nazionale preposta a tale settore, il relatore intende richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare. Al comma 1 del nuovo articolo 53 si prevede che le autorizzazioni agli organismi di controllo siano rilasciate dal Ministero per le politiche agricole, previo parere delle regioni o province autonome territorialmente competenti, mentre tale funzione potrebbe ricadere tra quelle conferite alle regioni ordinarie con il decreto legislativo n. 143 del 1997. Per quanto invece concerne le regioni a statuto speciale, il comma 15 del citato articolo demanda correttamente alle stesse, in una materia di loro competenza primaria, l'attuazione diretta della normativa comunitaria, anche se la suddetta clausola di rinvio alle competenze delle regioni a statuto speciale meglio si collocherebbe al termine dell'articolo per non ingenerare l'equivoco che essa non si riferisca anche alle disposizioni dei commi seguenti. Con il comma 16, si attribuisce al Ministero per le politiche agricole il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP, IGP e STG. Anche per tale compito deve, ad avviso del relatore, valutarsi con attenzione se esso non ricada tra quelli conferiti alle regioni dalla normativa di decentramento.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) si sofferma sul problema dell'attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998, contemplata nell'allegato A alla legge comunitaria, concernente l'accesso alla professione di trasportatori su strada di merci e di viaggiatori ed ulteriori aspetti di liberalizzazione del mercato. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato del trasporto professionale di viaggiatori su strada, egli ritiene che l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso alla professione debba essere accompagnata da specifiche prescrizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione del procedimento autorizzatorio a tutti i servizi

continuativi ad offerta libera da esercitarsi su richiesta imprenditoriale; b) rimozione dei vincoli amministrativi tuttora limitativi del libero esercizio dell'attività professionale di trasporto dei vettori nazionali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità con tutti gli altri vettori comunitari; c) determinazione generalizzata dei requisiti oggettivi richiesti per l'assegnazione delle licenze comunali ed articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate all'esercizio dei servizi occasionali ad offerta libera, con cessazione immediata di applicazione di tutte le disposizioni ancora vigenti, sia normative che regolamentari, volte alla limitazione del numero delle licenze ed alla loro funzione di meri titoli di immatricolazione di singoli autobus.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 9, comma 3, che concerne la semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie alimentari con meno di cinque addetti. Tale disposizione, che interessa soprattutto la piccola industria casearia di montagna sia delle zone alpine che appenniniche, potrebbe diventare fonte di contenzioso con l'Unione europea. Al riguardo, egli ritiene che sia necessario un impegno del Governo a rappresentare presso gli organismi comunitari le giuste esigenze di salvaguardia delle piccole produzioni, naturalmente nel rispetto della normativa che fissa specifici requisiti igienico-sanitari.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, conviene con il senatore Andreolli in ordine al problema da lui segnalato. Si riserva inoltre di esaminare più approfonditamente la questione sottoposta dal senatore Lauro.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, approvato dal Senato

(Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra brevemente il testo del disegno di legge in esame, sottolineando che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, la disposizione più significativa è quella che prevede un ulteriore differimento al 31 dicembre prossimo del termine per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e conseguentemente per il trasferimento delle risorse alle re-

gioni e agli enti locali, secondo il disegno di devoluzione delle competenze in materia di politiche attive e mercato del lavoro contenuto nel decreto legislativo n. 469 del 1997. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole, evidenziando però nella motivazione del parere sia la necessità che tali materie siano affidate al sistema delle autonomie, sia l'esigenza che tutte le regioni provvedano al più presto agli adempimenti di propria competenza previsti dal citato decreto legislativo.

Il senatore Guido DONDEYN AZ (Misto) è dell'avviso che nelle motivazioni del parere non si possano sottacere i ritardi dello Stato nell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 469 del 1997 per quanto concerne il trasferimento delle risorse al sistema regionale.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), data l'importanza e delicatezza dell'argomento, propone che la Commissione proceda anche ad un'audizione del Ministro del lavoro.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, conviene sia con la proposta del senatore Dondeynaz sia con la richiesta del senatore Lauro.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con le motivazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0029°)

Il presidente DEL TURCO illustra talune iniziative proposte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi prima della odierna seduta.

Prendono quindi la parola il deputato VENDOLA, il senatore FLORINO, il deputato BOVA, i senatori LOMBARDI SATRIANI e DIANA Lorenzo, i deputati NAPOLI Angela, LUMIA e ACIERNO.

Agli intervenuti replica il PRESIDENTE.

*ESAME DELLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEI COMITATI DI LAVORO
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 1° OTTOBRE 1996,
N. 509*
(A008 000, B53ª, 0016°)

Il presidente DEL TURCO dà conto della proposta in titolo, approvata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè riunitosi, e illustra poi sia le norme che disciplinano l'attività dei Comitati di lavoro, sia i criteri di designazione dei coordinatori degli stessi Comitati.

Si apre il dibattito cui prendono parte i deputati MANTOVANO (che annuncia l'abbandono dell'Aula, in segno di protesta, da parte dei Commissari del Gruppo di Alleanza nazionale) e SCOZZARI, il senatore CENTARO, il presidente DEL TURCO e il deputato VENDOLA.

Posta quindi ai voti, viene approvata la proposta in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0106^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia.
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola al relatore.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), *relatore*, precisa che quella che espone è un'illustrazione introduttiva dei principali concetti che ha in animo di trattare nella sua proposta di relazione, che sta ancora finendo di redigere.

Assicura che alla fine del mese in corso o – al massimo – ai primissimi di settembre depositerà in Commissione il testo della proposta, in modo che i membri della Commissione stessa possano prenderne conoscenza e proporre tutti gli emendamenti che riterranno.

Il primo punto da evidenziare è che la Sicilia, se da un lato non ha ricevuto ferite ambientali profonde e prolungate da uno sviluppo economico sostenuto negli anni 50, 60 e 70 e dalle relative modalità di scarico e smaltimento sregolato di rifiuti, dall'altro tuttavia è una regione che non ha un'adeguata normativa, promani essa da leggi regionali o da atti di pianificazione. Essa accusa anche la pesante mancanza di una burocrazia attrezzata a fronteggiare il fenomeno dei rifiuti.

Non a caso la Sicilia è commissariata dal maggio di quest'anno e vi sono ancora circa 150 discariche autorizzate in emergenza.

Il secondo punto che intende inserire nella relazione è che la realtà siciliana non può ricevere una lettura semplicistica: vi sono talune realtà di grande preoccupazione e ve ne sono altre che fanno sperare in un'inversione di tendenza. Al riguardo cercherà di offrire un panorama sulla situazione, zona per zona – ove la Commissione disponga dei necessari dati.

Il terzo punto che tratterà è relativo specificamente gli impianti esistenti, che non sono sempre inadeguati e fonte d'inquinamento.

Un quarto punto riguarderà la produzione dei rifiuti speciali e la condotta delle imprese.

Un ulteriore profilo che dovrà trattare è quello dell'influenza mafiosa sul settore, specialmente in alcune aree dell'isola e quello delle discariche abusive e dei reati non direttamente riconducibili all'attività mafiosa. Al proposito ritiene utile che la Commissione esprima la sua opinione in ordine alle inchieste in corso per chiarire quale sia la loro portata e quali ne siano gli effetti.

Da ultimo ritiene che la relazione debba offrire anche qualche spunto metodologico da offrire all'amministrazione regionale siciliana e a quelle provinciali per ottenere un migliore livello di controllo delle filiere produttive e dei porti siciliani, in relazione al problema dei traffici illeciti.

Massimo SCALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0018^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che – secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza – nei giorni 13 e 14 settembre 1999 si svolgerà una missione della Commissione in alcune province lombarde.

Avverte altresì che la Commissione svolgerà nel prosieguo dei suoi lavori due indagini specifiche, l'una relativa ai commissariamenti e l'altra al problema dell'amianto. Inoltre, nel contesto dell'attività del gruppo di lavoro, coordinato dal deputato Gerardini, sull'impatto della legislazione sulle amministrazioni e sulle imprese, si svolgeranno delle audizioni degli esponenti delle filiere produttive interessate alla disciplina degli imballaggi. Le audizioni si svolgeranno in sede plenaria.

Comunica infine che, anche in virtù della proroga della durata della Commissione, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che verrà predisposta una relazione di sintesi sull'attività svolta sinora da presentare ai due rami del Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele MORESE e il Sottosegretario di Stato alla funzione pubblica, onorevole Gianclaudio BRESSA.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31*, 0035°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 20 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione si è pronunciata sugli emendamenti presentati alla proposta di parere (vedasi bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio) pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte nella seduta del 20 luglio (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di con-

sorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0039^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 luglio.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 3*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 2*), invita al ritiro degli emendamenti Gubert 1, Frattini 2, Garra 3. Relativamente all'emendamento Gubert 4 esprime parere favorevole sulla parte dell'emendamento relativa alle sezioni degli istituti del CNR, dichiarandosi contrario alla restante parte che rischia di determinare un meccanismo di autoconservazione.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa presente che l'emendamento Gubert 4 rischia di proiettare nel futuro lo scorporo all'interno del CNR.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) fa presente che l'emendamento 4 intende far confluire nel CNR tutti gli istituti che lo stesso CNR nell'esercizio della sua autonomia intenda prevedere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che la proposta del senatore Gubert è da ritenersi in contrasto con quanto dichiarato in audizione informale dal presidente del CNR.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchetti 5, Garra 20, Gubert 25, Marchetti 35, Vedovato 36, Cerulli Irelli 40. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Maggiore 6 e Garra 7, Garra 11 e Maggiore 12, Gubert 19, Garra 24, Maggiore 26, Garra 30, Gubert 46. Invita al ritiro degli identici emendamenti Maggiore 15 e Garra 16, Gubert 17, Vedovato 18, Gubert 21, Gubert 23, Gubert 27, Gubert 28, Gubert 29, Vedovato 31, Garra 32, Garra 33, Maggiore 37, Garra 38, Gubert 39, Garra 41, Maggiore 42, Garra 43, Cerulli Irelli 44, Gubert 45, Gubert 47, Frattini 49, Gubert 50, Garra 51, Gubert 52. Si riserva di presentare una riformulazione degli identici emendamenti Maggiore 8 e Garra 9, Garra 10, Maggiore 13, Garra 14, Gubert 22, Gubert 34, Marchetti 48.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 53 fa notare che nella proposta di parere si prevede l'estensione della disciplina del CNR all'ENEA. Probabilmente occorre salvaguardare il rapporto dell'ENEA con il ministero dell'Industria.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO dopo aver premesso che l'ENEA vanta una modalità di selezione distinta da quella del CNR,

propone di mantenere l'esclusione dell'ENEA dalla applicazione della normativa del CNR consentendo che comunque in futuro l'ente possa applicare le norme sul reclutamento proprie del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) concorda con l'osservazione del sottosegretario. In caso contrario occorrerebbe prevedere un raccordo della normativa in questione con la recente riforma dell'ENEA.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, si riserva sulla base delle osservazioni emerse, di riformulare l'emendamento Magnalbò 53. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 54 e segnala che l'istituto nazionale della fauna selvatica figura già nel ministero delle politiche agricole.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che l'elenco tassativo degli enti di cui al punto 26 della proposta di parere appare inopportuno. Invita il relatore a considerare l'ipotesi di segnalare al Governo l'esigenza di verificare l'esistenza di altri enti che possano completare l'elenco suddetto.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchetti 56, Garra 59 e Marchetti 62. Invita al ritiro degli emendamenti Garra 55, Gubert 57, Gubert 58, Gubert 60, Giaretta 61, e Caveri 63. Si riserva infine di riformulare l'emendamento Marchetti 64.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO in relazione all'articolo 12 previsto al punto 31 della proposta di parere, fa presente che il Governo reputa opportuno richiamare le norme del CNR per quanto concerne il reclutamento. Relativamente ai diritti e doveri dei ricercatori sembrerebbe preferibile il rinvio alla contrattazione collettiva del comparto di ricerca.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che il provvedimento in esame riguarda l'istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e non lo statuto del personale di ricerca. Si è ritenuto opportuno proporre comunque l'inserimento nel testo in questione dello statuto dei ricercatori al fine di fornire soluzione alla questione della posizione dei ricercatori medesimi. Reputa quindi necessario trovare una convergenza con il Governo sulla questione dello statuto dei ricercatori anche alla luce del fatto che secondo quanto disposto dai presidenti di Camera e Senato le modifiche apportare allo schema di decreto legislativo in sede di deliberazione definitiva possono essere solo quelle suggerite dalla Commissione.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) osserva che nel provvedimento in questione vengono comunque in rilievo temi come quelli del reclutamento e dei diritti e doveri dei ricercatori. Premettendo che l'esi-

genza di uno statuto dei ricercatori nasce anche dalla diversa condizione dei ricercatori universitari rispetto ai ricercatori degli enti di ricerca, propone di valutare attentamente – magari sintetizzando – quanto previsto al punto 31 della proposta di parere del relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sulla base della esigenza di pervenire ad un testo dello statuto dei ricercatori pienamente condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0041^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 20 luglio.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA richiamando le audizioni informali del professore Cassese e del professore Dente sul provvedimento in questione, dichiara di non condividere quanto da essi affermato. Precisa che lo schema di decreto legislativo in esame si inserisce nel quadro della complessiva riforma della Pubblica Amministrazione; in particolare la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione è un istituto di alta cultura deputato allo svolgimento di attività di formazione dell'amministrazione. Evidenzia la necessità di apportare modifiche alle strutture della Scuola superiore, nonché del FORMEZ, al fine di dotare il Governo e la Presidenza del Consiglio di strumenti adeguati e rinnovati.

Fa notare che nell'ambito dell'Unione europea si contrappongono due scuole di pensiero per quanto riguarda la formazione pubblica e il ruolo delle relative scuole. L'impostazione di tipo anglosassone tende ad escludere la presenza di scuole di formazione legate allo Stato o a singole amministrazioni. Tale orientamento pone una netta distinzione tra il profilo della strategia e degli obiettivi della formazione e quello della gestione. Non sussiste spazio quindi per strumenti pubblici nel delicato settore della formazione all'interno della Pubblica Amministrazione. Il secondo orientamento attribuisce un fondamentale ruolo alle scuole nazionali di formazione della Pubblica Amministrazione nel senso di considerare come missione primaria di tali organismi la erogazione di servizi formativi per l'accesso alla carriera dirigenziale e soprattutto servizi di formazione permanente. Osserva che lo schema di decreto si inquadra all'interno di quest'ultima impostazione, seppure tenda a recepire alcuni aspetti tipici della scuola di pensiero anglosassone; ciò si evince dal fatto che figurano tra le attività della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione anche attività proprie di strutture di tipo privatistico fortemente sviluppate nei Paesi anglosassoni. Richiama a tal proposito le attività di consulenza, di collaborazione internazionale che caratterizzano

la missione della Scuola. Sottolinea che il numero dei docenti stabili all'interno della scuola non può superare le trenta unità, secondo lo schema di decreto. Tra i docenti statali sono poi scelti i dieci coordinatori scientifici di area che provvedono al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nelle aree loro affidate. Per quanto riguarda la questione dell'elevato numero di docenti incaricati, chiarisce che l'attività della Scuola non è rivolta ai soli corsi di accesso ma comprende anche la formazione permanente e continuativa. I trecentonovantuno docenti non hanno tutti incarichi annuali; alcuni operano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e sono chiamati saltuariamente per trasmettere dati di esperienza e conoscenza pratica relativi ai settori amministrativi di loro competenza. Relativamente al bilancio della Scuola superiore riferisce che il conto consuntivo del 1998 ammonta a 23 miliardi, di cui 13 miliardi destinati alle attività formative (2,5 miliardi riguardano le spese relative al corso-concorso di prossima abolizione; tra i tredici miliardi rientrano anche le spese per la sede di Caserta). Sottolinea quindi che dei 23 miliardi di bilancio consuntivo più della metà sono dedicati alle attività formative dirette; va poi aggiunto il costo del personale della Scuola superiore che resta in carico alle amministrazioni di provenienza, il cui ammontare è pari a 11 miliardi. Relativamente ai partecipanti della Scuola fa notare che il numero degli stessi - oltre 4 mila unità nel 1998 - è da considerare in relazione alle attività di formazione permanente, alle attività convegnistiche e di aggiornamento. Un serio confronto con l'ENA francese può quindi proporsi considerando i soli partecipanti al corso concorso della Scuola superiore: 90 partecipanti al primo corso concorso e 147 al secondo. Sottolinea inoltre che per la stessa ENA viene prospettata una riforma nel senso di garantire non soltanto l'accesso ma anche la formazione permanente e continua. Quanto poi alla questione delle tipologie di insegnamento, sottolinea che le ore relative alle materie giuridiche non superano il 21 per cento del totale; ricorda altresì che più del 40 per cento delle ore svolte nella Scuola è dedicato a materie dal contenuto interdisciplinare. Per quanto riguarda la questione delle attività internazionali della Scuola superiore evidenzia che il ruolo di una scuola nazionale consiste principalmente nel garantire il processo di europeizzazione della dirigenza all'interno dell'Unione europea. Il nuovo articolo 33-bis del decreto 29 del 1993 consente scambi tra funzionari appartenenti a diversi Paesi. In tal senso la Scuola superiore diviene uno strumento decisivo anche al fine di promuovere relazioni internazionali nel campo della Pubblica Amministrazione. Ricorda quindi che non a caso le quindici scuole di formazione della pubblica amministrazione dei Paesi membri dell'Unione europea sono tra loro riunite nell'Istituto europeo di Maastricht per elaborare strategie comuni nei settori dell'amministrazione. Osserva che le due proposte di semplificazione del testo in esame suggerite dagli auditi sono contraddittorie. Da una parte considera opportuno mantenere la funzione di accesso e di formazione permanente; dall'altra non si reputano ascrivibili i suddetti compiti alla sfera di attività di una struttura pubblica. Sottolinea che l'articolo 28 del decreto n. 29 del 1993 prevede per l'accesso alla dirigenza due tipi di concorso: il primo riservato a coloro che provengo-

no dall'interno dell'amministrazione, il secondo a tutti gli altri. Per la partecipazione a quest'ultimo concorso, si richiede tuttavia la frequenza di un *master*. Rileva pertanto che tutte le università e le istituzioni formative private potranno svolgere *master* in tema di pubblica amministrazione che costituiranno titolo necessario per la partecipazione al concorso per la dirigenza. Sottolinea che la Scuola superiore è chiamata a svolgere importanti funzioni anche nei rapporti con altre amministrazioni; dovrà pertanto fornire una formazione di base, una preparazione uniforme e omogenea in una prospettiva coerente con la recente introduzione del ruolo unico della dirigenza. Fa notare che anche i ministeri organizzano corsi di formazione; la Scuola si pone quindi sul mercato in competizione con altri organismi. Pertanto presidiare strategicamente tale settore attraverso una struttura pubblica non implica la creazione di un'area di monopolio bensì comporta la possibilità di disporre di una cabina di regia per quanto riguarda la formazione della dirigenza sia relativamente all'accesso sia relativamente alla formazione continua. In merito alla mancanza di un organo collegiale di gestione della Scuola superiore, osserva che si è ritenuto opportuno procedere ad una semplificazione degli organi affidando tutte le funzioni al direttore, il quale può operare solo attraverso il supporto di un collegio operativo. Conclude soffermandosi sui rapporti tra la Scuola superiore e il FORMEZ, rilevando che quest'ultimo organismo si occuperà della formazione della dirigenza e degli altri livelli del pubblico impiego presso le altre amministrazioni quali le regioni, le province e gli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal senatore Giaretta, relatore, giovedì 22 luglio 1999 alle ore 14. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
(R139 b00, B31^a, 0044^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 20 luglio.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, evidenzia alcuni punti problematici già emersi nella relazione sugli schemi di decreto in esame sui quali ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. In particolare solleva il problema della carenza di personale nelle regioni Abruzzo e Lombardia e le eventuali ulteriori spese per l'istituzione degli uffici di conciliazione e per gli uffici relati-

vi al mercato del lavoro nelle province di nuova istituzione. Rileva che dall'analisi delle tabelle relative ai contingenti di personale trasferiti si evince che a nessuna regione verrà assegnato un nuovo dirigente (salvo la Puglia, la Campania, il Piemonte e la Toscana per le sole città di Bari, Napoli, Torino e Pistoia). Chiede pertanto chiarimenti in merito al soggetto chiamato a dirigere gli uffici per i quali non si è proceduto ad alcun trasferimento di personale dirigente. Desta inoltre perplessità la serie di rinvii, prevista dai provvedimenti in esame, ad altri DPCM ai fini della individuazione di ulteriori risorse finanziarie relative al personale; rinvio che potrebbe rallentare l'attuazione del trasferimento di funzioni.

Il sottosegretario di Stato Raffaele MORESE fa notare che i provvedimenti in esame concernono il trasferimento di personale dallo Stato alle strutture decentrate. Ricorda quanto laboriosa sia stata la definizione dei DPCM iniziata nel 1997 e conclusa nel febbraio del 1999. Sottolinea che il Governo ha realizzato l'intera operazione attraverso una concertazione con regioni, province e sindacati che ha portato alla presentazione in Conferenza unificata di tutti i DPCM entro il 30 giugno 1999, termine finale previsto dalla finanziaria per tale processo di riforma. Evidenzia la situazione della regione Lombardia che già da tempo presentava una grave carenza di organici e la situazione della regione Abruzzo in cui l'intera struttura amministrativa della città di Pescara ha optato per rimanere presso gli uffici dello Stato. Osserva sul punto che il DPCM si basa su un preciso criterio: la volontarietà nella scelta tra la permanenza presso l'amministrazione dello Stato e il trasferimento presso le strutture decentrate. Sottolinea comunque che le regioni e le province dispongono di proprie strutture in quanto titolari di compiti amministrativi preesistenti nelle materie della formazione professionale e del mercato del lavoro; esse dispongono quindi in parte di personale dirigente. Rileva inoltre che i suddetti enti, avendo interamente acquisito le agenzie per l'impiego, possono disporre di personale altamente qualificato. Ricorda che finora si è proceduto al trasferimento di una percentuale pari al 70 per cento dell'intero organico dell'impiego, attraverso accordi e senza alcuna imposizione. Evidenzia tuttavia che sussistono particolari difficoltà sul fronte della dirigenza e specifiche carenze di personale nelle regioni Abruzzo, Lombardia e in molti uffici provinciali del lavoro. Il sottosegretario dichiara a tal proposito che tali questioni andranno risolte in sede di legge finanziaria. In merito al rischio paventato dalla senatrice D'Alessandro Prisco sull'ipotesi di ulteriori DPCM che possano ritardare la riforma comunica che non sorgono difficoltà per i DPCM relativi agli stipendi; il ministero del Tesoro è infatti in grado di fornire in tempo utile i valori da corrispondere ai singoli dipendenti. Comunica che a fronte di 6 mila unità di personale risultano trasferite alle regioni e province risorse finanziarie e strumentali per 8 mila miliardi. Conclude soffermandosi sul DPCM riguardante il sistema di informazione sul lavoro (SIL): l'Italia per la prima volta disporrà di un sistema informatico unificato su tutto il territorio nazionale già a partire dal giugno del 2000.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, propone di esprimere parere favorevole sui provvedimenti in questione. Presenta pertanto la seguente proposta di parere:

«La Commissione

esaminati i quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998/EP’ rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;

rilevato che i provvedimenti prevedono il trasferimento alle regioni di risorse umane, strumentali ed informatiche in attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime parere favorevole».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di porre in votazione subito la proposta di parere se non vi sono richieste di modifica della stessa.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone pertanto in votazione la proposta presentata.

La Commissione approva (*vedi allegato 4*).

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B31^a, 0051^o)

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) richiamando l’intervista rilasciata alla stampa dal Ministro delle politiche agricole, Paolo DE CASTRO, secondo cui la Commissione intenderebbe proporre l’istituzione di un Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione, precisa che occorre tenere distinto il profilo della tutela dei prodotti tipici dal profilo della sicurezza degli alimenti riconosciuto in capo al Ministero dell’ambiente e della sanità, oggi affidato al Servizio sanitario regionale. Preannuncia che in sede di esame del provvedimento concernente la riforma dell’organizzazione dei ministeri intende chiarire tale aspetto che appare dirimente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che nella proposta di parere depositata non si suggerisce alcuna modifi-

ca della situazione attuale per quanto concerne la tutela degli alimenti. Relativamente poi alla intervista rilasciata dal ministro De Castro fa presente che il Ministro ha precisato alla Presidenza che l'intervista è stata rilasciata nei giorni antecedenti al deposito della proposta di parere.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59»

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 luglio 1999, a pagina 190, prima colonna, penultima riga, l'espressione «che essa non può essere affrontata in modo globale all'interno del provvedimento in esame» deve intendersi «che essa può essere affrontata all'interno del provvedimento in esame».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

esaminate le osservazioni pervenute dalle Commissioni affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

riscontrata la conformità del testo in esame ai principi ed ai criteri direttivi della delega che impongono di assicurare il collegamento funzionale operativo della Presidenza con le amministrazioni di settore, potenziando le funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio e di trasferire dalla Presidenza ad altri ministeri o enti gli uffici e le relative funzioni di carattere operativo e gestionale, concernenti politiche di settore; nonchè di assicurare alla stessa, autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

ritenendo di segnalare al Governo come un'opportuna e razionale articolazione dei tempi di realizzazione dei vari aspetti della riforma costituisca un elemento di grandissimo rilievo nel generale disegno rinnovatore,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) si reputa opportuno prevedere all'articolo 2 che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre al Consiglio dei ministri le decisioni sulle questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti, in ordine alla definizione degli atti e provvedimenti amministrativi ai fini della valutazione complessiva e dell'armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti;

2) all'articolo 2, comma 2, tra le funzioni proprie della Presidenza e del Presidente del Consiglio si ritiene opportuno inserire quella del coordinamento delle intese con le confessioni religiose e i culti cattolici, richiamata anche all'articolo 10, comma 8, del presente schema di decreto;

3) con riferimento all'articolo 3, comma 2, si osserva che sarebbe opportuno disciplinare in modo più preciso il rapporto tra il dipartimento della Presidenza del Consiglio competente in materia di politiche

comunitarie e le regioni, in relazione ai compiti che queste ultime possono direttamente esplicare in rapporto ai profili inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione europea.

Al medesimo articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare l'intesa con il ministero degli affari esteri per la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea;

4) all'articolo 4, comma 3, si propone di sostituire le parole «apposita struttura ai sensi dell'articolo 5, comma 1» con le parole «di apposito dipartimento per gli affari regionali», così come previsto dallo schema per i dipartimenti per i rapporti con l'Unione Europea e per l'attività normativa. Appare infine opportuno precisare che in ogni caso resta ferma l'attuale posizione funzionale e strutturale della segreteria della Conferenza Stato-Regioni e della Segreteria della Conferenza Stato-Città-autonomie locali;

5) all'articolo 4, comma 3, si ritiene opportuno riformulare il secondo periodo (che contiene tra l'altro un richiamo erroneo all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, che si compone di un unico comma) in modo da precisare – alla luce del fatto che i titolari degli uffici territoriali del Governo nei capoluoghi di regione, esercitano le funzioni di commissario del Governo, e cioè proprio i compiti di raccordo tra Stato e autonomie regionali e locali che restano doverosamente attribuiti alla Presidenza del Consiglio – che il principio per cui il Presidente del Consiglio «si avvale» dei commissari del Governo, deve essere inteso e rafforzato nel senso che il prefetto – commissario del Governo ha un rapporto di dipendenza funzionale esclusiva con il Presidente del Consiglio limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali, fermo il rapporto di dipendenza dal ministero dell'interno per tutte le altre attribuzioni prefettizie;

6) al comma 4 dell'articolo 5, si propone di specificare che la segreteria del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è compresa nell'ambito del dipartimento per l'attività normativa del Governo;

7) per quanto concerne le politiche di pari opportunità, appare opportuno unificare nell'ambito della Presidenza del Consiglio i compiti di promozione e coordinamento delle politiche delle pari opportunità attualmente suddivise tra varie amministrazioni dello Stato e a tal fine prevedere un apposito dipartimento. Si ritiene altresì opportuno attribuire al dipartimento le funzioni di indirizzo e coordinamento e verifica dell'utilizzazione dei Fondi europei relativi alle pari opportunità in senso stretto ed alle politiche sull'uguaglianza e sul divieto di discriminazione;

8) relativamente all'articolo 7, comma 5, si segnala l'opportunità di coordinare la norma relativa alla cessazione di efficacia dei decreti di utilizzo del personale estraneo e di quello in prestito, addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo, con quanto dispone l'articolo 31, comma 4, legge 400/88, ai sensi del quale i decreti di conferimento di incarico di esper-

ti, e quelli relativi a dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, cessano di avere efficacia se non confermati entro tre mesi dal giuramento del nuovo Governo;

9) all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), si segnala l'opportunità di lasciare la collocazione dell'ufficio di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate presso la Presidenza, in quanto organo che svolge un'attività di indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza stessa e non di gestione;

10) all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), appare incongruo, in relazione all'area funzionale riguardante le aree urbane, il riferimento ivi effettuato all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ministeri, posto che quest'ultimo individua le aree funzionali di spettanza dell'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) sempre in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), relativo al trasferimento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi al Ministero dei lavori pubblici, si segnala l'opportunità, considerato tra l'altro che tra l'ufficio ed il ministero esiste uno sperimentato rapporto di delega, di rinviare il termine del detto trasferimento al 2001, per non causare un rallentamento nella gestione dei numerosi interventi programmati e in corso d'opera per il Grande Giubileo del 2000;

12) al comma 1, lettera *e*) dell'articolo 8 occorre chiarire che le funzioni e i compiti già attribuiti al dipartimento per l'informazione e l'editoria sono trasferiti al Ministero per i beni culturali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 47, comma 2, del testo sul riordino dei ministeri;

13) il personale di ruolo della Presidenza, in virtù della norma della legge delega (articolo 12, comma 1, lettera *c*)), ha il diritto di optare per il ruolo della stessa Presidenza in caso di trasferimento ad altra amministrazione della struttura nella quale esso è incardinato. L'esercizio di tale diritto, che in questa sede non può essere posto in discussione, potrebbe dare luogo ad un effettivo svuotamento di alcune strutture della Presidenza anche ad alto tasso di specializzazione (si pensi ad esempio ai delicati compiti del dipartimento degli affari sociali), laddove queste vengono trasferite ad altre amministrazioni, vanificando di fatto l'utilità stessa della riforma. È noto infatti che il personale della Presidenza gode di un trattamento economico che presenta aspetti più vantaggiosi rispetto a quello in godimento ad altre amministrazioni. In conseguenza la Commissione ritiene necessario inserire una norma che consenta al personale della Presidenza, che opti per transitare nei ruoli delle amministrazioni di destinazione, il trattamento economico in godimento. Analogamente si ritiene opportuno prevedere tale norma anche per il personale in situazione di comando o di distacco che continui a prestare la propria opera nei dipartimenti della Presidenza che risultino trasferiti ad altre amministrazioni;

14) si ravvisa infine l'opportunità di inserire nell'organizzazione della Presidenza, in quanto attinente alle politiche generali del Paese, il Comitato nazionale per la bioetica attualmente istituito con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1999 e previsto nella proposta di legge Pieroni ed altri, approvata dal Senato della Repubblica in data 25 settembre 1997;

15) all'articolo 10, comma 2, è opportuno che vengano soppressi gli ultimi due periodi, dal momento che essi contengono un vincolo inammissibile per il legislatore futuro, ritenendo necessario rimettere alle leggi successive il compito di stabilire una più adeguata disciplina in materia di attribuzione di funzioni a ministri senza portafoglio e a specifici uffici e dipartimenti della Presidenza, in armonia con il provvedimento in esame;

16) all'articolo 10, comma 8, sarebbe opportuno chiarire che la competenza della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le confessioni religiose riguarda il complesso delle attribuzioni istituzionali relative alle confessioni religiose, mentre tutti gli aspetti inerenti alla tutela delle libertà dei singoli restano affidate alla competenza del Ministero dell'interno nell'ambito della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *d*), dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri;

17) con riferimento al medesimo articolo 10, si segnala al Governo di rivedere accuratamente le norme che sono incompatibili con il presente decreto, in particolare le disposizioni della legge 400/88.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE TAPPARO, RELATORE

La Commissione

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca»;

b) premesso che questo schema di decreto legislativo dà attuazione alla norme relativa alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), l'articolo 14, comma 1, lettere a), d) e f) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), d) e f);

c) rilevato che questo schema risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega;

d) ritenuto essenziale mantenere un alto ruolo della funzione di ricerca nell'ambito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), evitando che l'attività comune al servizio di protezione civile condizioni in qualsiasi forma e misura tale funzione, così come nella relazione del relatore evidenziato;

e) considerato che per la costituzione dell'INGV non è stato attivato un processo di integrazione graduale attraverso una prima fase che poteva essere consortile, il meccanismo che si intende attivare di fusione di istituti e realtà di ricerca deve rispettare le specificità e il radicamento delle diverse parti che concorrono alla formazione dell'INGV stesso;

f) tenuto conto che è necessario utilizzare una politica per il personale di ricerca scientifica e tecnologica capace di armonizzare gradualmente i vari rapporti, senza penalizzazioni;

g) valutato carente il progetto sotteso dallo schema in oggetto, qualora non realizzi un sistematico e armonico rapporto con l'Università;

h) visto i limiti di fondo che si determinano sulla funzionalità del settore della ricerca, determinata dalla mancanza di uno status del ricercatore e non adeguatamente affrontato sino ad oggi, è necessario, come sottolineato nella relazione, cogliere questa opportunità

per fare concreti passi in avanti verso un sistema compiuto dei diritti e doveri dei ricercatori;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni correttive e integrative:

all'articolo 1:

1) al comma 1 sostituire «(IRS)» con «(IRRS)» e dopo «(IRRS)» aggiungere «con esclusione del settore Telerilevamento»;

2) al comma 2 dopo «L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico» aggiungere «con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile»;

all'articolo 2:

3) comma 1, let. a) dopo «vulcanica del territorio « eliminare «anche»;

4) comma 1, aggiungere lettera f) «rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali»;

all'articolo 3:

5) al comma 3, alla fine del comma stesso, aggiungere: «inoltre il Consiglio direttivo delibera l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, sentito il preventivo parere del Comitato di consulenza scientifica»;

6) al comma 4 sostituire «sei» con «otto»; e dopo «province autonome» sostituire «due» con «quattro»;

7) al comma 5 sostituire «Su richiesta del Consiglio direttivo» con «Tale comitato».

all'articolo 4:

8) dopo «...assunzioni da compiere» aggiungere: «con la relativa distribuzione territoriale»;

all'articolo 5:

9) al comma 2 dopo «e d)» aggiungere «ed e)»;

10) al comma 3 eliminare «numero 5»;

11) Al comma 4 dopo «si articola in» aggiungere «osservatori e»;

12) al comma 4, dopo «sede in Roma e» aggiungere «la propria rete scientifica» aggiungere dopo «sul territorio» «con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti disciolti e trasferiti. Tali sezioni sono»; dopo «autonomia amministrativa» aggiungere «, gestionale,» dopo «che mantiene la sua denominazione» aggiungere il periodo «Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali»;

13) aggiungere il comma 5:

«5. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione»;

14) aggiungere il comma 6:

«6. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le Università, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca»;

15) aggiungere il comma 7:

«7. Le sezioni con sede nelle università devono essere costituite da almeno tre professori universitari o ricercatori in servizio presso l'università stessa. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università dove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, nonché titolari di contratti di ricerca»;

all'articolo 6:

16) ai commi 1 e 4 sostituire «IRS» con «IRRS»;

17) al comma 2, dopo «rete scientifica» aggiungere «nell'ambito della salvaguardia dell'identità degli organi che confluiscono nell'INGV,»;

18) al comma 4 let. f): eliminare «di supporto» e aggiungere al suo posto «comunque « e dopo «1° aprile 1999» aggiungere «fermo restando per il personale di potere optare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento, per la permanenza nel CNR con l'attuale rapporto»;

19) eliminare comma 7, sostituendolo con il seguente (che viene rubricato come comma 8, mentre l'attuale comma 8 viene rubricato come comma 7): «8. Il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, il GNDT, il GNV, l'Osservatorio Vesuviano e il progetto Poseidon, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ha facoltà di optare, anche in deroga alle norme vigenti, per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra Università, per il personale dell'Osservatorio Vesuviano o per rimanere nei ruoli del CNR per il restante personale degli istituti e gruppi sopra citati; gli oneri per il personale che opta per l'Università non concorrono a formare le spese di cui all'articolo 51, comma 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. I regolamenti, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del MURST entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,

definiranno anche le modalità e i limiti di tale opzione per il trasferimento nei ruoli dell'Università»;

20) aggiungere il comma 9:

«9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Rettori delle Università il Presidente del CNR, che intendono attivare sezioni dell'INGV, su proposta motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'Ateneo o presso il CNR, inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.»;

21) aggiungere il comma 10:

«10. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4 e dei regolamenti di cui all'articolo 5, nell'ambito dell'organico complessivo, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica, valutando adeguatamente il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché presso il GNDT e il GNV»;

all'articolo 7:

22) sostituire il comma 5 con:

«5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto Nazionale di Ottica assume la denominazione di Istituto Nazionale di Ottica Applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali vigenti l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici»;

23) al comma 6, riga 5°, sostituire «uno» con «due», e alla riga seguente, per coordinamento del testo sostituire «il designato «con «i designati»;

all'articolo 8:

24) al comma 3, aggiungere alla fine del periodo la seguente frase:

«La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza»;

all'articolo 9:

25) aggiungere il comma 5:

«5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il Consorzio, ogni anno, convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli Enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e del-

le interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della Regione, delle Province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali»;

all'articolo 10:

26) al comma 2 dopo «Ministero per le politiche agricole» aggiungere «e all'ENEA, ISFOL, ANPA, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISAE», ed eliminare l'ultimo periodo del comma «le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE).»;

27) al comma 4 aggiungere dopo «personale di ricerca» «scientifica e tecnologica» e togliere «dell'ENEA e»;

28) aggiungere il comma 5:

«5. All'ENEA si applicano le norme relative alla costituzione o partecipazione in società e consorzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999.»;

all'articolo 11:

29) aggiungere alla rubrica dopo «CIVR» «e CEPR»;

30) aggiungere il punto f):

f) all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole «Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto» inserire le seguenti «dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché»;

31) dopo il TITOLO V aggiungere:

TITOLO VI

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico

Articolo 12.

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque anni; censimento

diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università;

i posti di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore possono essere coperti per trasferimento rispettivamente da professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari con riconoscimento del servizio prestato.

2. Reclutamento:

l'accesso a tutti i profili del personale di ricerca scientifico e tecnologico degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto avviene con concorso pubblico nazionale per le aree scientifiche di cui all'articolo 12. Gli Enti provvedono con propri regolamenti alla definizione delle modalità di formazione delle Commissioni di concorso e delle procedure di valutazione dei candidati;

tali regolamenti si conformano a principi congruenti con le previsioni della legge 210/98 per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari, assicurando tra i membri delle Commissioni una presenza di almeno un terzo di ricercatori dell'Ente che bandisce il concorso, e che gli esperti esterni siano designati dagli organi direttivi dell'Ente;

i regolamenti sono approvati dal MURST che provvede a verificare la congruenza ai principi richiamati nel presente articolo, e ad assicurarne l'omogeneità tra i vari Enti Pubblici di Ricerca.

3. Diritti e doveri dei ricercatori:

al personale di ricerca scientifico e tecnologico sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali;

relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione cultura e metodologica della ricerca;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto e con coerenza di quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre ai ricercatori la partecipazione ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico ha diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti degli enti disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i regolamenti degli enti prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettabilità da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite nei regolamenti;

il personale di ricerca scientifico e tecnologico, singoli o associati in gruppi di ricerca, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili e dei limiti stabiliti nella programmazione finanziaria dell'ente. Nell'ambito di tale programmazione l'ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'Ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca;

i regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

i regolamenti degli enti disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri Enti, anche stranieri e privati;

al personale di ricerca scientifico e tecnologico è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi Enti e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche, alle procedure di programmazione della ricerca;

i regolamenti individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca;

i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche e ad appellarsi contro valutazioni scorrette;

4. Estensione ad altri Enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

5. Norme Finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10.»;

ai fini della mobilità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologico degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Al punto 1) premettere il seguente: «e di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori».

1.

GUBERT

Al paragrafo 1 premettere il seguente:

«all'articolo 1, comma 1, all'alinea, appare opportuno sopprimere l'espressione "non strumentale", il cui significato tecnico-giuridico appare di non semplice definizione e comunque tale da ingenerare controversie interpretative;».

2.

FRATTINI

Sostituire il punto 1) con il seguente:

«Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

“1. È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, come ente di ricerca nel quale confluiscono, l'Istituto nazionale di di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonchè i seguenti organi di ricerca del CNR:

- a) istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
- b) istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
- c) istituto del rischio sismico di Milano (IRS)».

3.

GARRA

Inserire al punto 1) la seguente osservazione:

«All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: “da nonchè i seguenti” *fino alla fine del comma, con le seguenti parole:* “nonchè Istituti del CNR o loro sezioni interessati, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo del CNR adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di Consulenza scientifica dell'Ente e il personale di ricerca degli Istituti medesimi. Il personale degli Istituti o sezioni trasferiti all'INGV ha comunque la facoltà di optare per la collocazione presso altri Istituti del CNR”».

4.

GUBERT

Il punto 3) del parere è soppresso.

5.

MARCHETTI

Inserire al punto 3) la seguente osservazione:

«Al comma 1 dell'articolo 2 lettera a) *eliminare le seguenti parole:* “...la valutazione del rischio sismico e vulcanico”».

* 6.

MAGGIORE

Inserire al punto 3) la seguente osservazione:

«All'articolo 2, comma 1, lettera a), *eliminare la seguente locuzione:* “dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico”».

* 7.

GARRA

Inserire dopo il punto 3) il seguente:

Sostituire al comma 1 dell'articolo 2 il contenuto della lettera e) *con il seguente:*

“è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che godono di piena autonomia regolata da appositi statuti”».

8.

MAGGIORE

Inserire dopo il punto 3) il seguente punto.

L'articolo 2, comma 1, lettera e) è *sostituito dal seguente:*

«e) è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che godono di piena autonomia regolata da appositi statuti».

9.

GARRA

Inserire dopo il punto 4) la seguente osservazione:

L'articolo 2, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per sostenere e promuovere la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nei settori disciplinari di sua competenza».

10.

GARRA

Al punto 5) premettere la seguente osservazione:

L'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente, scelto tra una rosa di personalità di alta qualificazione scientifica proposta dall'assemblea dei ricercatori dell'INGV, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204».

* 11.

GARRA

Al punto 5) premettere il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 3 sostituire da: «Il presidente...» fino a: «...5 giugno 1988, n. 204» con le seguenti parole: «Il presidente scelto tra una rosa di personalità di alta qualificazione, scientifica proposta dall'assemblea dei ricercatori dell'INGV, è nominato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204».

* 12.

MAGGIORE

Aggiungere al punto 5) la seguente osservazione:

Al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole: «...nonchè sui bilanci» aggiungere il seguente periodo: «, sentito il comitato di consulenza scientifica, ha il compito di proporre l'attivazione di sezioni presso strutture universitarie».

13.

MAGGIORE

Inserire al punto 5) la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 3, dopo la parola: «amministrazione,» e prima della parola «contabilità» inserire la seguente locuzione: «di proposta per l'attivazione di sezioni presso strutture universitarie».

14.

GARRA

Sostituire il punto 6) con il seguente:

Sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con il seguente:

«Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nella applicazioni di ricerca del settore. I sei membri non possono essere dipendenti dell'INGV. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, due su designazione delle sezioni dell'INGV, uno su designazione del Ministero incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal CSN, relativo all'area scientifica corrispondente con specializzazione rispettivamente sismica e vulcanica».

* 15.

MAGGIORE

Sostituire il punto 6) con il seguente:

L'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nella applicazioni di ricerca del settore. I sei membri non possono essere dipendenti dell'INGV. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, due su designazione delle sezioni dell'INGV, uno su designazione del Ministero incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal CSN, relativo all'area scientifica corrispondente con specializzazione rispettivamente sismica e vulcanica».

* 16.

GARRA

Inserire al punto 6) la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «due designati dal Consiglio Scientifico Nazionale», con le seguenti: «tre designati dal Consiglio Scientifico Nazionale», eliminare la parola: «rispettivamente».

17.

GUBERT

Dopo il punto 6) aggiungere:

Al comma 4 dell'articolo 3 eliminare: «, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani».

18.

VEDOVATO

Inserire al punto 7) la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 4, al terzo periodo dopo le parole: «da dieci membri, di cui...» sostituire il numero «5» con il numero «3»; dopo le successive parole: «... presso l'ente...» eliminare la parola «... e...» sostituendola con «,», sostituire inoltre il numero «5» con il numero «3»; dopo le parole «...geofisica e vulcanologia ...», aggiungere l'espressione: «e quattro eletti nel loro ambito, due tra i professori universitari e due tra il personale di ricerca e ricercatori in servizio nel settore scientifico disciplinare dell'ingegneria sismica».

19.

GUBERT

Inserire al punto 8) la seguente osservazione:

All'articolo 4 dopo la locuzione «all'articolo 2, comma 1, lettera c)» e prima delle parole: «e d)» inserire le seguenti parole: «, d), e)».

20.

GARRA

Inserire al punto 8) la seguente osservazione:

All'articolo 4, comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di una previsione circa la distribuzione del personale per aree territoriali ...».

21.

GUBERT

Sostituire il punto 10) con il seguente:

All'articolo 5), sostituire il comma 3), con i seguenti commi 3) e 4):

3) L'INGV gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile e adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8) della legge 1989, n.168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il personale;

4) i regolamenti di cui al comma 3), relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere:

a) preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

b) predeterminazione dei criteri delle procedure per l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui al successivo comma 5).

22.

GUBERT

Sostituire il punto 10) con il seguente:

All'articolo 5), comma 3), sostituire le parole: «numero 5» con le parole seguenti: «numeri 1 e 5».

23.

GUBERT

Sostituire i punti 11 e 12 con il seguente:

L'articolo 5, comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. L'Istituto ha sede in Roma e si articola in sezioni distribuite sul territorio, dotate dai regolamenti di organizzazione e funzionamento. Sono comunque previste, come sezioni dell'ente, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Osservatorio vesuviano che mantengono la loro denominazione. Strutture strumentali e scientifiche universitarie, che svolgono attività di ricerca specifica nei settori disciplinari caratterizzanti l'INGV, potranno essere considerate sezioni dell'INGV, con delibera del Consiglio direttivo, sentito il comitato di consulenza scientifica dell'INGV e il CSN».

24.

GARRA

Inserire al punto 11) la seguente osservazione:

All'articolo 5), comma 4, dopo le parole: «si articola in sezioni», aggiungere le parole: «anche multidisciplinari».

25.

GUBERT

Inserire al punto 12) la seguente osservazione:

Al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole: «... la sua denominazione» aggiungere: «strutture strumentali e scientifiche universitarie che svolgono attività di ricerca specifica nei settori disciplinari caratterizzanti l'INGV, potranno essere considerate sezioni dell'INGV, con delibera del Consiglio direttivo, sentiti i comitati di consulenza scientifica dell'INGV e il CSN».

26.

MAGGIORE

Inserire al punto 12) la seguente osservazione:

All'articolo 5), comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3), finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione».

27.

GUBERT

Inserire al punto 12) la seguente osservazione:

All'articolo 5), comma 4), aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «Sono individuati come sezioni dell'INGV, con propria denominazione, i disciolti IRRS, IIV, IGF, nonché la sede del GNDD dell'Aquila».

28.

GUBERT

Inserire al punto 16) la seguente osservazione:

All'articolo 6), comma 1, sostituire le parole: «uno designato congiuntamente» fino a «Poseidon», con le parole seguenti: «uno designato congiuntamente dagli organi diretti dell'INGV e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della sismologia, uno designato congiuntamente dagli organi diretti dell'OV, di Poseidon e degli istituti CNR per i quali sia stato autorizzato in tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della vulcanologia».

29.

GUBERT.

Inserire al punto 10) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: Poseidon *e prima della locuzione:* È altresì nominato *aggiungere la seguente frase:* uno designato dal CNR e uno designato dal MURST.

30.

GARRA

Aggiungere dopo il punto 16:

Al comma 1, dell'articolo 6, sostituire: «sei» con: «otto»; dopo: «Poseidon» aggiungere: uno designato dal CNR e uno designato dal CUN.

31.

VEDOVATO

Inserire al punto 17) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: «dell'IIV» eliminare la seguente locuzione: «dell'IGF e del Poseidon».

32.

GARRA

Inserire al punto 17) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: «dell'IIV» aggiungere la seguente frase: «e dei Presidenti del GNDT e GNV».

33.

GARRA

Inserire al punto 17) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: «direttori» *fico a fine comma,* con le seguenti parole: «direttori dell'INGV, dell'OV, del Poseidon e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV».

34.

GUBERT

Al punto 17) del parere sostituire le parole: «dell'identità degli organi che confluiscono» con le altre: «e valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale dei gruppi di ricerca confluenti».

35.

MARCHETTI

Aggiungere dopo il punto 17):

Al comma 4, dell'articolo 6, dopo: «i membri designati dai consigli direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon» aggiungere: «e quelli designati dal CNR e dal CUN».

36.

VEDOVATO

Dopo il punto 17) aggiungere:

Al comma 4, lettera b) dell'articolo 6, aggiungere dopo le parole: «l'ING» le seguenti: «e le sue sezioni divengono sezioni dell'INGV».

37.

MAGGIORE

Inserire dopo il punto 17) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 4, lettera b) dopo la parola: «è soppresso l'ING» inserire la seguente locuzione: «e le sue sezioni divengono sezioni dell'INGV».

38.

GARRA

Inserire dopo il punto 17) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera: e) con:

«e) il personale che non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e i beni mobili e immobili degli istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte dall'INGV, nei limiti previsti dalla delibera di autorizzazione, il personale e i beni mobili e immobili del Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dei terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV».

39.

GUBERT

Dopo il punto 17) della proposta di parere inserire la seguente osservazione:

Al comma 4, lettera e) dell'articolo 6, dopo le parole: «Poseidon, nonché» e prima delle parole: «attrezzature in uso al gruppo nazionale» inserire le seguenti parole: «la sede degli uffici del GNDT in l'Aquila e...».

40.

CERULLI IRELLI

Inserire al punto 18) la seguente osservazione:

All'articolo 6, comma 4, lettera *f*) dopo le parole: «nonchè, a domanda,» modificare le parole: «il personale» con la seguente locuzione: «tutto il personale di ruolo e».

41.

GARRA

Al punto 18) prevedere la seguente osservazione:

Al comma 4 dell'articolo 6, lettera *f*) dopo le parole: «di cui all'articolo 2 comma 1» aggiungere le seguenti: «nonchè a domanda, tutto il personale di ruolo e di supporto in servizio presso i predetti gruppi al 1° aprile 1999».

42.

MAGGIORE

Inserire dopo il punto 18) la seguente osservazione:

All'articolo 6 dopo il comma 4 aggiungere il comma *4-bis*:

4-bis. «Il personale di supporto assunto con contratto a tempo determinato in servizio presso il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti al 24 marzo 1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; esso viene inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento dell'INGV».

43.

GARRA

Al punto 19) della proposta di parere specificare che «il personale degli istituti e gruppi sopra citati» ha facoltà di optare per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra università.

44.

CERULLI IRELLI

Inserire al punto 23) la seguente osservazione:

All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «e uno dal CSN» fino a: «decade» con le seguenti parole: «e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto i designati da parte del CSN sono eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente. I predetti membri decadono».

45.

GUBERT

Premettere al punto 24) la seguente osservazione:

All'articolo 8, sopprimere il comma 2.

46.

GUBERT

Sostituire il punto 24) con il seguente:

All'articolo 8, comma 3, aggiungere le seguenti parole: «La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività di consorzi avviene comunque con il consenso degli interessati e con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza».

47.

GUBERT

Al punto 25) del parere aggiungere in fine: si segnala l'esigenza che la soluzione adottata al comma 5 dell'articolo 9 sia estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari.

48.

MARCHETTI

Dopo il paragrafo 25, inserire il seguente:

«Poichè il rafforzamento del sistema di ricerca nazionale richiede che le principali norme che regolano attività degli enti in esso operanti siano comuni, appare opportuno riformulare integralmente l'articolo 10, prevedendo l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, enumerate al comma 1, non soltanto agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, ma anche agli altri enti del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICCRAM), all'Istituto di studi ed analisi economiche (ISAE) nonchè agli enti di ricerca vigilati dal ministero per le politiche agricole; conseguentemente, dovrebbero essere soppressi i commi 2 e 3 e la disposizione di cui al comma 4 dovrebbe avere riguardo esclusivamente al personale di ricerca dell'ASI».

49.

FRATTINI

Premettere al punto 26) la seguente osservazione:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «numero 5», con le seguenti: «numeri 1 e 5».

50.

GUBERT

Sostituire i punti 26), 27) e 28) con il seguente punto:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente testo.

1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, agli altri Enti del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'istituto per la ricerca e sperimentazione, all'ENEA, all'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICCRAM), all'Istituto di studi ed analisi economiche (ISAE), nonchè agli enti di ricerca vigilati dal ministero per le politiche agricole, sono estese le seguenti disposizioni cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;

f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

g) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;

h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti ministeriali, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1998, n. 143 e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 288;

i) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Al personale di ricerca dell'ASI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).

51.

GARRA

Sostituire il punto 26) con il seguente:

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, si estendono agli altri enti del comparto ricerca e all'ENEA, fermi restando i poteri di indirizzo e direttiva dei rispettivi Organi vigilanti e previa determinazione, con decreto dell'organo vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione; è fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di decreti legislativi emanati in attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

52.

GUBERT

Al punto 26, secondo rigo, sopprimere le parole: «e all'ENEA».

53.

MAGNALBÒ

Inserire al punto 26) la seguente osservazione:

All'articolo 10, comma 2, aggiungere dopo le parole: «Ministero per le politiche agricole», le seguenti: «e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per il cui riordino si farà ricorso allo strumento regolamentare di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988».

54.

GUBERT

Inserire al punto 26) la seguente osservazione:

Si propone di inserire, al secondo comma dell'articolo 10 del decreto su menzionato, dopo le parole: «Ministero per le politiche agricole» le seguenti: «e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)».

55.

GARRA

Al punto 26) del parere dopo la parola: «ANPA», aggiungere le seguenti: «l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».

56.

MARCHETTI

Premettere al punto 27) la seguente osservazione:

All'articolo 10, sopprimere il comma 3.

57.

GUBERT

Sostituire il punto 27) con il seguente:

All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI» con le seguenti: «Ai ricercatori e tecnologi dell'ASI».

58.

GUBERT

Sostituire i punti 29) e 30) con il seguente punto:

Sostituire il testo dell'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: «Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione dei metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti cui all'articolo 10 comma 1 verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predisporre rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti cui all'articolo 10 comma 1 ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorra, degli istituti in cui si articola».

59.

GARRA

Sostituire il punto 31) con il seguente:

TITOLO IV

Norme per la valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

Art. 12.

(Finalità)

1. Lo status del personale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca per i quali, ai sensi dell'articolo 10) del presente decreto o di altre disposizioni previste dalla normativa vigente, si applicano i criteri e i

principi di cui agli articoli 11) e 12) del decreto legislativo 19/1999 è disciplinato secondo gli ulteriori criteri e principi di cui al presente titolo.

2. I regolamenti degli enti attuano, conformandosi, la presente disciplina.

3. I contratti di lavoro del personale ricercatore e tecnologo degli enti di cui al comma 1), sono adottati nel rispetto della presente disciplina.

Art. 13.

(Diritti e doveri dei ricercatori)

1. Ai ricercatori sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.

2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Vanno fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.

3. I ricercatori hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Gli enti favoriscono inoltre ai ricercatori la partecipazione ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportare il costo. I ricercatori sono tenuti a coordinare la propria attività con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali delle strutture di appartenenza.

4. I ricercatori hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti degli enti disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati.

5. I regolamenti degli enti prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettabilità da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite nei regolamenti.

6. I ricercatori, singoli o associati in gruppi di ricerca, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili. L'ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca.

7. I regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura.

8. I regolamenti degli enti disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri enti, anche stranieri e privati.

9. Ai ricercatori è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi enti e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche, alle procedure di programmazione della ricerca.

10. I regolamenti individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca.

11. I ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche ed ad appellarsi contro valutazioni scorrette.

Art. 14.

(Ruolo dei tecnologi degli enti pubblici di ricerca)

1. Con propri regolamenti gli enti di ricerca di cui al comma 1) estendono ai tecnologi, le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili. Per la definizione delle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di tecnologo e la progressione in carriera gli enti pubblici di ricerca redigeranno appositi regolamenti la cui congruenza ai principi generali di cui all'articolo 17) sarà verificata dal MURST.

Art. 15.

(Estensione ad altri Enti di ricerca)

1. Con uno o più decreti del MURST individua, sentiti i Consigli scientifici nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

Art. 16.

(Norme finali)

1. I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 20.

Al punto 31 della proposta di parere, sostituire il comma 3 dell'articolo 12 con il seguente:

«Ai contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e dei comparti del settore privato sono allegati appositi statuti dell'attività di ricerca, nei quali sono determinati diritti e obblighi di chi svolge attività di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca libera e a quella programmata, ai congedi per aggiornamento scientifico o per attività di ricerca esterna, all'autonomia metodologica, al riconoscimento della titolarità della ricerca, al diritto di pubblicazione, al diritto e obbligo di essere sottoposti alla valutazione dei risultati, al riconoscimento dei diritti morali concernenti le invenzioni».

61.

GIARETTA

Al numero 4) del punto 31) del parere dopo le parole: «di concerto con i Ministeri interessati», aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

62.

MARCHETTI

Al punto 31) aggiungere la seguente osservazione:

Aggiungere al comma 5: «Norme finali»:

Tutte le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di «Ricercatore-Tecnologo».

63.

CAVERI

Al punto 31) del parere aggiungere in fine la seguente:

Norma transitoria

In fase transitoria per l'applicazione delle norme sul reclutamento del personale ricercatore di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, per il personale che opera o ha operato per almeno tre anni presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto, svolgendo attività di ricerca e/o tecnologica, nonchè per il personale tecnico con laurea pertinente che svolge attività di ricerca e/o tecnologica in questi enti, l'esperienza viene valutata da commissioni nominate dall'organo direttivo dell'ente, delle quali fa parte il direttore della struttura di ricerca presso la quale l'esperienza è stata maturata. La valutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1999. La valutazione positiva sarà certificata da un attestato, a firma del direttore della struttura di ricerca, che costituirà prerequisito necessario per l'ammissione ai concorsi.

64.

MARCHETTI

ALLEGATO 4

**Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti
«Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminati i quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998» rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;

rilevato che i provvedimenti prevedono il trasferimento alle regioni di risorse umane, strumentali ed informatiche in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

**Gruppo di lavoro «Lavoro minorile e sfruttamento minori»
(coordinatore onorevole Elisa Pozza Tasca)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 19,15 alle ore 20,25.
(A007 000, B27^a, 0016^o)

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

212^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(4127) Emendamenti al disegno di legge: TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale

(Parere all'Assemblea rinvio dell'esame)

Il Presidente, stante la concomitanza di impegni politici, propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: rinvio dell'esame)

Su proposta del Presidente Coviello la Sottocommissione rinvia l'esame del provvedimento.

(3833) Emendamenti al disegno di legge: *Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale*

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente COVIELLO, considerata la sopravvenuta concomitanza di impegni politici, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

213^a Seduta (seconda antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 11.

(4127) Emendamenti al disegno di legge: *TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale*

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi numerosi subemendamenti agli emendamenti al disegno di legge sulla parità scolastica: per quanto di competenza, segnala i subemendamenti 1.100/52, 1.100/53, 1.100/56 (limitatamente all'ultimo comma), 1.100/57, 1.100/61, 1.100/75, 1.100/76, 1.100/77 e 8.100/2, che non sembrano garantire il rispetto del limite di spesa previsto dai rispettivi emendamenti; occorre, inoltre, approfondire gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.100/67. Per quanto riguarda l'emendamento 1.100 (nuovo testo), segnala che il capitolo relativo legge n.68 del 1997 utilizzata per la copertura delle ulteriori risorse riporta la dizione di spesa obbligatoria, pur risultando la legge citata una autorizzazione di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla tabella C della legge finanziaria; al riguardo, occorre acquisire l'avviso del Tesoro, pur rilevando che la caratterizzazione di spesa obbligatoria non consentirebbe di utilizzare le risorse. In relazione all'emendamento 1.100 (ulteriore nuo-

vo testo), osserva che la copertura risulta correttamente formulata, mediante l'utilizzazione dell'accantonamento della Pubblica Istruzione: tali risorse risultano, peraltro, già prenotate; fa presente inoltre che la riformulazione del comma 9 e l'eventuale approvazione del subemendamento 1.100/58 (nuovo testo) sembrano superare i rilievi formulati sull'emendamento 1.100. Sottolinea altresì che gli emendamenti 8.200 e 8.201, non consentono di superare i rilievi formulati sul testo.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver concordato con il relatore in merito agli emendamenti segnalati, dichiara che nuove priorità rendono necessaria l'utilizzazione delle risorse destinate a finanziare il fondo per le politiche sociali; solleciterà, quindi, una revisione del parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera, promuovendo l'individuazione di una diversa copertura per quel provvedimento.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi, ad eccezione che sui subemendamenti 1.100/52, 1.100/53, 1.100/56 (limitatamente all'ultimo comma), 1.100/57, 1.100/61, 1.100/75, 1.100/76, 1.100/77, 8.100/2 e 1.100/67, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla copertura dell'emendamento 1.100 (nuovo testo) che utilizza le risorse destinate a spese obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1997 e parere contrario sugli emendamenti 8.200 e 8.201, osservando che essi non superano i rilievi formulati sui commi 3, 4 e 6 dell'articolo 8 del disegno di legge. Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 1.100 (ulteriore nuovo testo), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 1.100/58 (nuovo testo).

La seduta termina alle ore 11,20.

214ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(4155) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 4 prevede l'aggiornamento delle diarie di missione all'estero nei Paesi della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle della Bosnia e della Repubblica federale jugoslava senza fissare limiti temporali, laddove la relativa norma di copertura (comma 4 dell'articolo 3) è riferita al solo anno 1999. Segnala inoltre che l'articolo 4-*bis*, nel prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui alla legge n. 449 del 1997, prevede altresì una norma di copertura in ordine alla quale occorre acquisire conferma della relativa quantificazione. Fa presente infine che le coperture di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 utilizzano l'accantonamento di parte corrente del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver confermato la quantificazione relativa all'articolo 4-*bis*, fa presente che le missioni all'estero possono essere autorizzate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili e quindi fino al 31 dicembre 1999.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, osservando che l'autorizzazione di cui all'articolo 4 si intende nei limiti delle risorse attivate, limitatamente al 1999.

(3562) Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni temporanee per agevolare gli interventi per il Grande Giubileo. Per quanto di competenza, segnala che la clausola di copertura dell'articolo 1 prevede per l'anno 2000 un onere inferiore a quello quantificato nella relazione tecnica per la stipulazione di 1500 contratti: la discrepanza viene giustificata dalla previsione di rinnovare i contratti in essere, già autorizzati per il 1999 (previsto dal comma 2) e a fronte dei quali risultano già iscritte risorse in bilancio. Sembra opportuno riformulare la disposizione, al fine di indicare il numero netto dei nuovi contratti autorizzati e per i quali viene prevista l'attivazione di nuove risorse; in alternativa, dopo aver avuto conferma dal Tesoro che le risorse indicate derivano dall'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 448 del 1998, occorre esplicitare al comma 1 che il limite di 1500 unità è inclusivo dei contratti già autorizzati per il 1999 ai sensi della citata legge; sarebbe anche opportuno chiarire esplicitamente che il comma 2 introduce una modalità di applicazione del comma 1 e non attribuisce una facoltà aggiuntiva rispetto al comma 1. È, comunque, necessario riformulare la disposizione al fine di esplicitarla quale limite massimo di spesa. Occorre valutare se l'articolo 2 possa comportare maggiori oneri per la remunerazione della consulenza tecnico-economica prevista dal comma 2; in relazione al comma 3, sarebbe opportuno chiarire che la somma degli impegni di spesa non deve superare i limiti di impegno previsti in relazione al singolo anno. Segnala, poi, che la formulazione dell'articolo 3 non sembra garantire che il numero complessivo dei contratti stipulati non superi il limite fissato, tenuto conto che le rappresentanze diplomatico-consolari sono autorizzate a stipulare direttamente i contratti. Sarebbe, comunque, necessario riformulare tale autorizzazione quale tetto di spesa. Per ciò che concerne l'articolo 4, segnala che la deroga al limite del numero massimo delle ore di lavoro straordinario per l'esercizio 2000 potrebbe implicare un adeguamento delle unità previsionali nel relativo bilancio, tenuto conto che esso sarà verosimilmente approvato in una data successiva a quella del disegno di legge in esame; il limite delle dotazione di bilancio non sembra quindi sufficiente a garantire l'assenza di oneri. Analogamente il comma 2 rinvia alle risorse disponibili per l'assunzione di personale a tempo determinato. Rileva, inoltre, che la formulazione dell'articolo 5 appare ambigua in quanto, pur facendo riferimento ad una anticipazione di risorse, sembra meramente autorizzare l'Università di Roma ad utilizzare per gli interventi collegati al Giubileo le risorse destinate all'edilizia universitaria; si segnala, peraltro, che l'ultimo periodo del comma 1 stabilisce l'esclusione di tali somme dal concorso alla determinazione

dei vincoli di cassa. In relazione all'articolo 6, l'utilizzo dei giovani non incorporati nei contingenti di chiamata alle armi per le esigenze connesse al Giubileo costituisce un nuovo onere per il bilancio dello Stato, in relazione al quale non appare corretto rinviare al fondo nazionale per il servizio civile nei limiti delle disponibilità residue ovvero ai bilanci delle amministrazioni; occorre inoltre, chiarire se l'equiparazione ai fini del trattamento economico stabilita dal comma 2 è estesa anche alle cittadine italiane volontarie. Per ciò che concerne l'articolo 14, infine, poiché non sono esplicitate le ipotesi di quantificazione assunte nella relazione tecnica, sarebbe opportuno riformulare la disposizione quale tetto di spesa; non è chiaro, peraltro, se il conferimento di incarichi temporanei sia destinato a fronteggiare la maggiore domanda di servizi sanitari, attesa per l'esercizio 2000, anche in base a quanto previsto dal comma 1.

Ricorda, inoltre, che la Sottocommissione il 31 marzo 1999 ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2853 che integra di 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 il medesimo contributo al comune di Roma che il comma 1 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame intende elevare di 200 miliardi in via permanente a decorrere dal 1999: è pertanto necessario un coordinamento tra le due norme, esplicitando che si tratta di autorizzazioni di spesa alternative.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.1 e 1.4 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti. Occorre, inoltre, acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'emendamento 1.3 e valutare se richiede copertura, tenuto peraltro presente che l'emendamento 1.5 (nuovo testo) - che intende proporre la copertura del precedente emendamento - risulta formulato in modo incompleto e comunque rinvia, in contrasto con le norme di contabilità, ad un capitolo ordinario di bilancio. Segnala, altresì, gli emendamenti 6.2 e 14.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, infine, chiarire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se l'emendamento 14.0.2 è meramente interpretativo.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver confermato che i nuovi contratti autorizzati dal comma 1 dell'articolo 1 risultano inclusivi di quelli in essere, osserva che le consulenze tecnico-economiche comportano oneri solo eventuali. In relazione all'articolo 3, ritiene che la riformulazione quale tetto di spesa risulti comunque sufficiente a garantire il rispetto del limite di 16 unità, senza la necessità di individuare modalità tecnico-operative di attuazione della disposizione; suggerisce, inoltre, di posticipare al 1° ottobre la data prevista per consentire il rispetto dell'autorizzazione di spesa per il 1999. Fa presente che l'articolo 4 intende rimuovere un limite specifico relativo allo straordinario di alcune categorie di dipendenti senza modificare il monte-ore complessivo degli straordinari e che il comma 2 introduce una deroga alle quote ammesse di personale a tempo determinato, senza comportare l'attivazione di nuovi contratti. In relazione all'articolo 5, conferma che si tratta di una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'edilizia sanitaria; evidenzia, inoltre, che la possibilità di impiegare i giovani non incorporati nel servizio militare per il servizio civile, prevista dall'articolo 6, può

essere effettuata nei limiti del fondo per il servizio civile e che comunque il comma 2 non si intende applicabile alle cittadine italiane che ne facciano richiesta. Dopo aver concordato con il relatore in ordine alla riformulazione dell'articolo 14 quale tetto di spesa – precisando altresì che tali importi sono destinati a fronteggiare la maggiore domanda di servizi sanitari – dichiara che l'articolo 10 del disegno di legge in esame deve essere considerato alternativo all'autorizzazione di spesa recata dal disegno di legge n. 2853.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 6.2 e 14.0.1, precisando di non avere rilievi in ordine all'emendamento 14.0.2; fa presente, peraltro, che l'emendamento 1.3 non sembra richiedere copertura in quanto prevede una ulteriore modalità di reclutamento per i contratti autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. Concorda peraltro con il relatore in ordine alla non corretta formulazione dell'emendamento 1.5 (nuovo testo).

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 6, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 1, del comma 2 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 14 nel senso di esplicitarle quali limiti massimi di spesa e alla sostituzione al comma 1 dell'articolo 3 delle parole «1° settembre 1999» con le seguenti «1° ottobre 1999». Il parere di nulla osta sull'articolo 10 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione alternativa rispetto alla autorizzazione di spesa recata dal disegno di legge n. 2853 per la medesima finalità. Il parere di nulla osta è altresì, nel presupposto che il limite di 1.500 unità di cui al comma 1 dell'articolo 1 sia inclusivo dei contratti già autorizzati per il 1999 citati nella relazione tecnica e che il comma 2 del medesimo articolo non attribuisca una facoltà aggiuntiva rispetto al comma 1; che il comma 1 dell'articolo 4 non comporta l'esigenza di incrementare il limite complessivo di ore di lavoro straordinario e che il comma 2 del medesimo articolo si attui nell'ambito delle risorse disponibili per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 (nuovo testo), 6.2 e 14.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3747) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifi-

ca e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba siriana. Per quanto di competenza, rileva l'opportunità di un chiarimento sulle finalizzazioni dell'indennità mensile di 50 milioni di cui alla relazione tecnica relativamente agli oneri dell'articolo 4.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver confermato la quantificazione del disegno di legge, osserva che tali indennità sono collegate alle spese di partecipazione di soggetti con elevata specializzazione.

La Sottocommissione quindi esprime parere di nulla osta.

(3998) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Slovenia e l'Ungheria sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4015) *Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4039) *Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante un'autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'OSCE. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante modifiche ed integrazione alla legge sulla disciplina della riproduzione animale. Per quanto di propria competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3833) Emendamenti al disegno di legge: Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per il rifinanziamento degli interventi in campo ambientale. Per quanto di competenza segnala gli emendamenti 2.37, 2.0.8, 2.0.19 (secondo nuovo testo) – limitatamente al comma 1 –, 2.0.32 e 3.2 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in relazione al comma 2 dell'emendamento 2.0.19 (secondo nuovo testo) occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri.

Il comma 1 dell'emendamento 2.1 (nuovo testo) prevede l'assegnazione, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, di una compartecipazione alle Regioni per il finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente: segnala che, poiché non è previsto un trasferimento dal bilancio dello Stato per tale finalità, la previsione di una specifica compartecipazione; sembra comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 2.32, occorre valutare se l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 9 costituisce un tetto di spesa, nell'ambito del quale possono rientrare l'estensione dell'aggiornamento del programma e l'attribuzione della qualifica di interventi di bonifica di interesse nazionale previsti dall'emendamento: al riguardo, ricorda che la relazione tecnica del disegno di legge riporta l'elenco degli interventi, per un importo complessivo pari a 250 miliardi, necessari per il risanamento dell'area di Bagnoli. Tale valutazione deve essere estesa anche all'emendamento 2.33, il cui comma 10, ultimo periodo (analogo al comma 9-ter dell'emendamento 2.34 (nuovo testo)), inoltre, prevede il subentro da parte del comune di Napoli nell'attività di risanamento di Bagnoli.

Per ciò che concerne gli emendamenti 2.0.3, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 (in relazione al quale, analogamente al 2.0.12, segnala l'incon-

gruenza tra l'autorizzazione di spesa e la copertura), relativi all'istituzione di parchi, è opportuno riformulare le rispettive autorizzazioni di spesa quali limite massimo di spesa e comunque valutare l'idoneità delle risorse trasferite; tale ultimo aspetto deve essere approfondito anche in relazione all'emendamento 2.0.9 (nuovo testo).

Rileva che gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 utilizzano risorse in conto capitale per il finanziamento di spese relative al personale, che l'emendamento 2.0.16 dispone – in deroga alle norme di contabilità – il mantenimento di risorse in bilancio e che il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.24 e 2.27 dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 2.8.

Occorre, infine, approfondire gli eventuali rilievi finanziari degli emendamenti 2.0.4 (che sembra avere finalità meramente programmatica), 2.0.18 (nuovo testo) e 2.19 (analogo agli emendamenti 2.20 e 2.21 (nuovo testo), relativi alle modalità di reclutamento del personale del Ministero dell'ambiente).

Il sottosegretario D'AMICO esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.37, 2.0.8, 2.0.19 (secondo nuovo testo) – limitatamente al comma 1, concordando con l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri al comma 2 –, 3.2, 2.1 (nuovo testo), 2.32, 2.33, 2.34 (nuovo testo, limitatamente al comma 9-ter), 2.0.1 e 2.0.2. Dichiarava, altresì, di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti 2.0.32, 2.0.9 (nuovo testo), 2.0.4 e 2.0.18 (nuovo testo); concorda con le osservazioni del relatore sugli emendamenti istitutivi di parchi e sui rilievi relativi agli emendamenti 2.24 e 2.27, osservando, altresì, che gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 introducono alcune rigidità nel reclutamento del personale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.37, 2.0.8, 3.2, 2.1 (nuovo testo), 2.32, 2.33, 2.34 (nuovo testo, limitatamente al comma 9-ter), 2.0.1 e 2.0.2, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 2.0.32, 2.0.16, 2.19, 2.20 e 2.21, per i quali il parere è contrario; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.24 e 2.27 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.8. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione delle rispettive autorizzazioni di spesa quali limite massimo di spesa. In relazione all'emendamento 2.0.19 (secondo nuovo testo), formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 1 e parere di nulla osta sul comma 2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserita una clausola di invarianza degli oneri.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(4129) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998;*

(4130) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999.*

(Parere favorevole con osservazioni)

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

93^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 LUGLIO 1999

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 22 luglio 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*)

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

- marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA. - Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 8,15 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).

- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica» (n. 500).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario» (n. 504).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998 (3747).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (3998).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 (4015).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
 - PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
 - MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
 - RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
 - BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
 - BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
 - PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
 - SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
 - BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
 - ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di convenzione tipo per l'affidamento dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n. 528).
 - Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di detrazione dall'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133» (n. 531).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» (n. 112) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
 - SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
 - MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
 - POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
 - e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle prospettive di riassetto del settore radiotelevisivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- e del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo» (n. 503).

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia (n. 113).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497).
 - Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
 - PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
 - FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
 - CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità

- dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
 - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Manzoni, Losurdo ed altri*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge*).

ge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
 - PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 22 luglio 1999, ore 15

Audizione del professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e del professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di igiene pubblica.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 22 luglio 1999, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva» (n. 506).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e relativo protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini (n. 32).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Preparazione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki e modifiche del Regolamento della COSAC.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 22 luglio 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del Regolamento della Camera dei deputati

- Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 22 luglio 1999, ore 14

Audizione del direttore del SISMI.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 22 luglio 1999, ore 16

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

- Audizione del Ministro degli affari esteri, Lamberto Dini.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 22 luglio 1999, ore 13,30 e 19

ORE 13,30

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

ORE 19

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

